



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

COMITATO ESECUTIVO

DELIBERAZIONE N. 148

SEDUTA del 21-12-2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 16 si è riunito, regolarmente convocato presso la piattaforma Google Meet, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore Dott. Massimiliano Costa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominativo	Presente	Assente
Morelli Aida	In Collegamento	
Rossi Elena	In Collegamento	
Cardi Antonio	In Collegamento	
Bugnoli Maria	In Collegamento	
Vasi Andrea	In Collegamento	

Essendo presenti n. 5 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

Assunzione della proposta di variante al Piano di Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 27/2013 il quale attribuisce al Comitato Esecutivo la competenza ad approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea di cui all'art. 14, c. 1 lett. j) e ad approvare i regolamenti del Parco di cui alla lettera m) del medesimo articolo.

VISTA la L.R. n. 6 del 17/02/2005 che disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*" che all'art. 76 definisce i procedimenti da utilizzare per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dell'Ente di Gestione il quale recita:

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.

2. Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV.

3. Fino all'entrata in vigore del PTR di cui al comma 1 conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale.

4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000 possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.

4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.

4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:

a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;

b) l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;

c) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;

d) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.

ATTESO che

- con Delibera della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019 veniva approvato, il piano di stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna" del Parco Regionale del Delta del Po;
- con Deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 11/11/2021, veniva approvato il documento preliminare concernente la variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po;

- con Delibera del Comitato Esecutivo n. 94 del 03/03/2021 veniva approvata la proposta di variante al Piano di Stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna", finalizzata alla consultazione preliminare prevista all'art. 44 della L.R. 24/2017.

VISTA la nota del 14/07/2022 Prot. N. 2022/5910 con la quale sono stati invitati i soggetti ambientalmente competenti alla consultazione preliminare prevista all'art.44 della L.R. 24/2017

DATO atto che in data 20 luglio 2022, è stato presentato il documento preliminare relativo alla variante al Piano di Stazione "Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna" avviando così la consultazione preliminare prevista all'art. 44 della L.R. 24/2017 e che a seguito della presentazione, sono pervenuti contributi da parte dei soggetti ambientalmente competenti di seguito elencati:

1. Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità Punta Marina;
2. Regione Emilia-Romagna - Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane;
3. Consorzio della bonifica di Romagna;
4. Comune di Ravenna - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica;
5. Provincia di Ravenna

DATO atto che il personale interno dell'Ente, tenuto conto dei contributi pervenuti durante l'attività di consultazione, ha predisposto l'allegata proposta di Piano completa dei seguenti elaborati:

1. Relazione di piano;
2. Norme tecniche di attuazione modificate;
3. Val.S.A.T.
4. Sintesi non tecnica;
5. Studio d'Incidenza;
6. Elaborati cartografici in merito allo stato di fatto e di progetto in formato pdf;
7. Elaborati vettoriali in formato shape file modificati.

DATO atto che:

- gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione della variante di Piano ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017;
- sul BURERT sarà pubblicato l'avviso di avvenuta assunzione della proposta e, contestualmente, la stessa sarà deposita presso la sede dell'Ente di Gestione per 60 giorni e pubblicata sul sito istituzionale per il medesimo periodo, sensi dell'art. 45, comma 3, della L.R. 24/2017;
- dell'avvenuta assunzione ne viene data comunicazione alla Comunità del Parco, come previsto al comma 2 dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
- durante il periodo di deposito verrà organizzata una presentazione pubblica del Piano, così come previsto al comma 8 dell'art. 45 della L.R. 24/2017.

VISTA l'istruttoria condotta dall'Ufficio tecnico-ambientale con la quale si propone:

1. DI ASSUMERE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta di variante al Piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, della L.R. n. 24/2017;
2. DI DEMANDARE per la comunicazione e la partecipazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti inerenti e conseguenti l'Atto in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
3. DI DARE atto che l'assunzione della presente proposta di Piano non comporta l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
4. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Chiara Tiloca, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG "Adempimenti conseguenti alla redazione delle varianti dei PTP".

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

DISPONE

1. DI ASSUMERE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta di variante al Piano di Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna, completa di tutti gli elaborati costitutivi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, della L.R. n. 24/2017;
2. DI DEMANDARE per la comunicazione e la partecipazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti inerenti e conseguenti l'Atto in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
3. DI DARE atto che l'assunzione della presente proposta di Piano non comporta l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
4. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti.

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po
(Legge Regionale n° 27 del 02/07/1988)

Stazione:
“PINETA DI SAN VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario

Titolo I – Generalita’	3
Capo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione	3
Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano.....	4
Art. 3 Efficacia del Piano.....	4
Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione	5
Art. 4 Programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco del Delta del Po	5
Art. 5 Regolamento del Parco	5
Art. 6 OMISSIS	6
Art. 7 OMISSIS	6
Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione	6
Art. 9 Procedure autorizzative	6
Titolo II – Norme Territoriali.....	8
Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell’Area contigua	8
Art. 9 bis Siti della Rete Natura 2000	8
Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide	8
Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali	9
Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione	10
Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica	12
Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive	15
Art. 15 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d’acqua	16
Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole	18
Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente	19
Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell’energia e dei servizi.....	19
Art.18 bis Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati.....	20
Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie	20
Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell’agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici	20
Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio	22
Capo II - Perimetrazione e zonizzazione	23
Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone	23
Art. 23 OMISSIS	24
Art. 24 Zone B di protezione generale.....	24
Art. 25 Zone C di protezione ambientale.....	27
Art. 26 Zone D urbanizzate e urbanizzabili	31
Art. 27 Zone di “Area contigua”	31
Art. 28 OMISSIS	39
Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco	39
Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico.....	39
Art. 30 Strutture del Parco	39
Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco	42
Art. 32 Viabilità	44
Art. 33 Direttive e indirizzi per l’accessibilità e la fruizione	45
Titolo III – Norme finali e transitorie	46
Art. 34 Riserve Naturali dello Stato.....	46
Art. 35 Immobili e aree da acquisire in proprietà pubblica.....	46
Art. 36 Indennizzi	47
Art. 37 Vigilanza.....	47
Art. 38 Sanzioni	47

TITOLO I – GENERALITA'

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

1. Il Parco Regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con Legge Regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine “di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali”. L’intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell’intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all’art. 24 della Legge Regionale 17.02.2005 n. 6, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna” (Piano di Stazione), che interessa un territorio interamente compreso nel Comune di Ravenna, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell’assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e precisando, mediante azionamenti, norme, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle “valli e pinete ravennati”. Il Piano di Stazione attua, inoltre:
 - le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall’art. 1 della Legge Regionale n. 27/88;
 - le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall’art. 1, comma 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall’art. 105 della Legge Regionale 26 aprile 1999, n. 3;
 - le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
4. Il Piano di Stazione, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 27/88:
 - a - determina il perimetro definitivo della Stazione;
 - b - precisa l’articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone “A”, “B”, “C”, “D” e le “Aree contigue” di cui all’art. 25, comma 1, della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - c - individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere progetti di intervento particolareggiati da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - d - detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme);
 - e - determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
 - f - individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale (Titolo II, Capo III delle presenti Norme);
 - g - stabilisce le direttive, gli indirizzi e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sott’ordinati, in coerenza al PTCP/PTPR;

h - individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta (art. 35 delle presenti Norme);
i - determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
l - individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
m - stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le Aree contigue e costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e la gestione delle Riserve Naturali dello Stato;
n - stabilisce gli obiettivi da perseguire per l'armonizzazione delle attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione e di educazione ambientale, di fruizione turistica controllata del Parco con quelle da realizzarsi nelle Riserve Naturali dello Stato inserite nel perimetro della Stazione.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna" è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

a - Relazione di Analisi completa di elaborati cartografici e allegati

Elaborati di Progetto

a - Relazione di Progetto

b - Cartografia di Progetto:

Sintesi della Zonizzazione, tavola P 1 - scala 1:25.000;

Carte della Zonizzazione, n° 5 tavole da P 2.1 a P 2.5 - scala 1:10.000;

Il Sistema di Fruizione, tavola P 3 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 1991, tavola P 4 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 2019, tavola P 5 - scala 1:25.000;

Confronto Perimetri, tavola P 6 – scala 1:25.000.

c - Norme Tecniche di Attuazione

e - Calcolo superfici

f - Valutazione di Incidenza

g - Rapporto ambientale

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), così come specificate e approfondite in via transitoria (fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alla LR 24/2017) dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del medesimo piano provinciale. Ai sensi dell'art. 66 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" della LR 24/2017 le disposizioni del PTPR sono inderogabili e cogenti per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevalendo per le materie di competenza anche sulle norme contenute nel presente Piano di Stazione.

1 bis. Per il territorio della Stazione restano valide le norme dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale di livello provinciale e comunale vigenti alla data di approvazione del presente piano qualora compatibili con le presenti norme.

2. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui all'art. 28, comma 16, della stessa L.R. n. 6/05. L'approvazione del presente Piano di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco del Delta del Po

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del *Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000* di cui all'articolo 12 della LR n. 6/2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
 - a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
 - b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
 - c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
 - d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
 - e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
 - f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
 - g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
 - h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
 - i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 5 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del Parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di Parco e Aree contigue).
2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 32 della L.R. n. 6/05, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani Territoriali delle Stazioni del Parco:
 - disciplina le attività consentite nel Parco e nell'Area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano di Stazione;
 - definisce le modalità per la gestione faunistica nel Parco e nell'Area contigua e per l'attività venatoria nelle Aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;
 - disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
 - disciplina le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti Norme;
 - fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
 - determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, all'art.36 delle presenti Norme;

- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni e, per questa Stazione, dall'art. 38 delle presenti Norme;
- prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'Area contigua.

Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie e per particolari ambiti territoriali del Parco.

3. Il Regolamento del Parco è approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 comma 4 della LR 13/2015.
4. L'elaborazione e le eventuali successive modifiche del Regolamento del Parco vengono proposte dalla Comunità del Parco ai sensi dell'art. 5 LR 24/201 e la Consulta del Parco esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sulla proposta.

Art. 6 OMISSIS

Art. 7 OMISSIS

Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano di Stazione e per la migliore gestione del territorio della Stazione, l'Ente di Gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra Enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.
2. In particolare, per la gestione dei corsi d'acqua naturali e di bonifica e irrigazione vengono promosse forme di concertazione permanenti con gli Enti rispettivamente competenti alla gestione dei medesimi.
3. Per raggiungere pienamente gli obiettivi di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché per conseguire le tutele delle acque definite dal successivo art. 14, l'Ente di Gestione relativamente ai corsi d'acqua naturali e artificiali, verifica la fattibilità e promuove i "Contratti di Fiume" così come previsti dal Piano di gestione del distretto idrografico.

Art. 9 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco previsti dalla normativa territoriale-urbanistica, nonché le loro varianti, ed i piani e regolamenti di settore (quali piani agricoli, faunistici, ecc.) unitamente ai programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni.

Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di Gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il parere di conformità stabilisce gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta di cui al successivo comma 2 del presente articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Trascorso il termine di cui sopra, il Parere si intende rilasciato positivamente. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della

documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

2. Nulla osta

L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 6/05, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'Area contigua.

Il nulla osta non ha valore di autorizzazione paesaggistica. Le modalità del rilascio del nulla osta saranno oggetto di un apposito Regolamento stralcio redatto in conformità alla Delibera n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del Nulla-osta da parte degli Enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005).

Nelle zone "B" e "C" di Parco e nelle Aree contigue, qualunque soggetto diverso dall'Ente di Gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione.

Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, nonché per il ripristino degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica e di telecomunicazione esistenti, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di Gestione, per consentirne la presenza ed il controllo all'atto della esecuzione materiale.

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di Gestione che deve esprimersi entro sessanta giorni, trascorsi i quali il nulla-osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro sessanta giorni. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di Gestione può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico e deve avvalersene nei casi previsti dalle presenti Norme.

La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente di Gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:

- una illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

3. Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sui siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS):

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, all'interno dei SIC e delle ZPS l'Ente di Gestione procede agli adempimenti relativi alla Valutazione d'Incidenza per i Progetti, mentre per i Piani rilascia il proprio parere, ai sensi dei DPR nn. 357/97 e 120/03 e della LR 7/2004.

Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 11, laddove esistenti e regolarmente approvati.

TITOLO II – NORME TERRITORIALI

Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'Area contigua

Art. 9 bis Siti della Rete Natura 2000

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali e particolari dettate dalle presenti Norme, e relativamente ai siti della Rete Natura 2000 presenti entro il perimetro del Parco e delle Aree Contigue, il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, oltre a quello contenuto nei documenti del presente Piano, è dato dall'insieme della documentazione e dei dati, di cui:
 - a) al Report sessennale ex art. 17 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e sulle misure di conservazione accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
 - b) al Report sessennale ex art. 12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" sullo stato di conservazione dell'avifauna, accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
 - c) ai Formulare Standard di ogni sito Natura 2000, reperibili sui siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA, nonché della Regione Emilia-Romagna;
 - d) alla Carta degli habitat regionali di interesse comunitario reperibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/habitat-e-specie-di-interesse-europeo/habitat>
2. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della stazione quali:
 - Punte Alberete, Valle Mandriole
 - Bardello
 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
 - Piallassa Baiona, Risega e Pontazzo
 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
 - Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno e Pineta litoranea sezione di Bellocchio

sono vigenti le Misure di Conservazione Generali e Specifiche.

Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide

1. Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, sono "aree palustri, acquitrinose o torbose, o, comunque, specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri".
2. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:
 - Punte Alberete e Valle della Canna (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);
 - Piallassa della Baiona (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili dell'attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall'Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.
3. Oltre alle zone "Ramsar", individuate in Punte Alberete, Valle della Canna e Piallassa Baiona, si considerano zone umide ai sensi delle presenti norme, le aree denominate Bardello, Bassa del

Pirottolo, Buca del Cavedone e alcune zone marginali della Piallassa Baiona, Piallassa del Piombone, caratterizzate dalla presenza delle associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:

- Vegetazione alofita: Sv (*Salicornietum venetae*); Hf (*Sarcocornietalia fruticosae*); Sw (*Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae*); Im (*Juncetalia maritimi*); Pp (*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*); Pl (*Puccinellio festuciformis aleuopetum litoralis*); Lm (*Limonio narbonensis-Artemisietum coerulescentis*); Ia (*Juncetalia maritimo-acuti*);
- Vegetazione sommersa in acque salmastre: Rp (*Ruppiaetalia*); Uv (*Ulvetalia*);
- Vegetazione palustre di acqua salmastra: Mp (*Scirpetalia compacti*); Pm (*Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti*); Fg (facies a *Phragmites australis*).
- Vegetazione dei prati umidi e palustri: Mo (*Molinietalia*); Ho (*Holoschoenetalia*); Er (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*); Az (*Allio suaevolentis – Molinietum*);
- Vegetazione palustre di acqua dolce: Ph (*Phragmitetalia*); Pr (*Phragmitetum vulgaris*), Ty (*Typhetum angustifoliae*); Le (*Leucojo – caricetum elatae*); Cm (*Marsicetum serrati*); Is (*Holoschoeno Juncetum subnodulosi*);
- Boschi paludosi: Aq (*Alnetalia glutinosae*); Sz (facies a *Salix alba*); Sc (*Salicetum cinereae*); Cd (*Cladio fraxinetum oxycarpae*);
- Corpi idrici: Al (corsi d'acqua), La (stagni, laghi, stagnetti).

4. Le finalità generali da perseguirsi per queste zone sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche, in coerenza con gli obiettivi di qualità fissati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE per tutti i corpi idrici interessati. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, dei gradienti di salinità, della vegetazione al fine di garantire le condizioni per la conservazione di tali cenosi vegetali.

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, sono perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.
2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.
3. I siti proposti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE e come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 2009/147/CE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.
4. Il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per le Misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5. L'Ente di Gestione potrà provvedere, ai sensi dell'art. 105 della LR n. 3/99 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della LR n. 6/05, di norma ogni tre anni, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui al precedente comma 1 ed a proporre alla Regione le eventuali modifiche delle Misure di Conservazione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nel territorio del Parco e delle Aree contigue è tutelato il patrimonio floristico, vegetazionale, arboreo, arbustivo ed erbaceo esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.
2. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua sono rigorosamente protette le specie di cui alla LR 2/77 e quelle dell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE e le altre specie ricomprese nel seguente elenco: *Salvinia natans*; *Salix cinerea*; *Populus canescens*; *Carpinus orientalis*; *Quercus ilex*; *Osyris alba*; *Bassia hirsuta*; *Kochia arenaria*; *Salicornia patula*; *Arthrocnemum perenne*; *Clematis viticella*; *Colutea arborescens*; *Trifolium angustifolium*; *Cotinus coggygria*; *Rhamnus alaternus*; *Hippophae rhamnoides*; *Cistus incanus*; *Cistus salvifolius*; *Tuberaria guttata*; *Helianthemum apenninum*; *Fumana procumbens*; *Lythrum hyssopifolia*; *Circaea lutetiana*; *Cornus mas*; *Bupleurum baldense*; *Bupleurum tenuissimum*; *Anagallis minima*; *Samolus valerandi*; *Phillyrea angustifolia*; *Phillyrea latifolia*; *Centaureum tenuiflorum*; *Trachomitum venetum*; *Cuscuta caesatiana*; *Calystegia soldanella*; *Odontites rubra*; *Plantago cornuti*; *Plantago indica*; *Viburnum lantana*; *Viburnum opulus*; *Lonicera etrusca*; *Scabiosa argentea*; *Scabiosa gramuntia*; *Artemisia coerulescens*; *Centaurea tommasinii*; *Leontodon leysseri*; *Ruppia cirrhosa*; *Ornithogalum exscapum*; *Ruscus aculeatus*; *Smilax aspera*; *Pancratium maritimum*; *Juncus acutus*; *Juncus litoralis*; *Luzula campestris*; *Puccinellia palustris*; *Avellinia michelii*; *Agropyron elongatum*; *Agropyron junceum*; *Parapholis strigosa*; *Arundo pliniana*; *Spartina maritima*; *Carex liparocarpos*; *Carex extensa*; *Cladium mariscus*;
3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti. Per le specie floristiche minacciate e che necessitano misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di Gestione in ambienti idonei. L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco e secondo la procedura descritta nel DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e succ. modifiche.
4. Nel territorio del Parco e delle Aree contigue, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali:
 - *Salicornietum venetae*; Sv
 - *Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*; Pp
 - *Limonio-Artemisietum coerulescentis*; Lm
 - *Eriantho-Schoenetum nigricantis*; Er
 - *Junipero-Hippophaetum fluviatilis*; Hi
 - *Quercion ilicis*.Oq
 - *Juncetum maritimo-acuti* Ia
 - *Allio suaevolentis - molinietum* Az
 - *Leucjum caricetum -elatae* Le
 - *Holoscheno - juncetum subnodulosi* Is
 - *Cladio fraxinetum oxicarpace* Cd
5. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite al fine di garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.
7. Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.
8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, è consentita in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.
9. Il presente Piano di Stazione tutela, inoltre, gli esemplari arborei ed arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del Parco e dell'Area contigua. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. L'Ente di Gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di pregio, definendo, attraverso il Regolamento del Parco l'elenco di tali entità e le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi o attività di conservazione e salvaguardia.
- 9.bis La gestione delle formazioni vegetazionali, specie quelle arboree e arbustive, avrà come obiettivo -laddove non sussistano potenziali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria - anche quello di consentire il mantenimento di una adeguata necromassa vegetale, intesa come alberi morti in piedi e al suolo, ramaglie, arbusti morti o deperienti, delle varie specie, al fine di consentire la sopravvivenza della biodiversità forestale ed il naturale proseguimento dei cicli e degli equilibri biologici.
10. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, inoltre:
 - è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;
 - il controllo della vegetazione spontanea lungo i fossi e le arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13;
 - le specie da impiegare nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale sono quelle previste nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per scopi ambientali, la gestione dei collegamenti ecologici e la conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario.

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. Nel territorio del Parco e dell'Area contigua la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione e alla consistenza della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat, nonché delle specie appartenenti alla fauna minore di cui alla LR 15/06.
In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per la Stazione: *Aphanius fasciatus*; *Gasterosteus aculeatus*; *Knipowitschia panizzae*; *Pelobates fuscus*; *Chalcides chalcides*; *Egretta garzetta*; *Botaurus stellaris*; *Circus pygargus*; *Aquila clanga*; *Tadorna tadorna*; *Anas querquedula*; *Porzana parva*; *Haematopus ostralegus*; *Himantopus himantopus*; *Recurvirostra avosetta*; *Charadrius alexandrinus*; *Larus melanocephalus*; *Gelochelidon nilotica*; *Sterna albifrons*; *Sterna hirundo*; *Myotis bechsteini*; *Nyctalus noctula*; *Nyctalus lasiopterus*; *Hystrix cristata*; *Mustela putorius*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas clipeata*, *Aythya nyroca*, *Aythya fuligula*, *Aythya ferina*, *Netta rufina*, *Chlidonias hybridus*, *Riparia riparia*, *Ardea purpurea*, *Plegadis falcinellus*, *Egretta alba*, *Bubulus ibis*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax*, *Ixobrychus minutus*, *Phalacrocorax pygmeus*.
2. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Testudo hermanni*, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
L'eventuale reinserimento di questa specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.
Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti.
3. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite al fine di garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La pianificazione e la gestione faunistica del Parco deve basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'ISPRA per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente. Sono ammessi, attraverso il Regolamento del Parco, aggiornamenti dell'elenco di specie di cui al precedente comma 1 in seguito: alle fluttuazioni dei popolamenti di specie, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie.
5. La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori di Parco e di Aree contigue ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, del presente articolo e all'art. 21 e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono

ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, gli interventi di contenimento delle zanzare, con prodotti che non danneggino altri taxa, secondo modi, tempi e luoghi che non arrechino disturbo alle altre componenti faunistiche e tenendo conto del ruolo delle zanzare nell'ecosistema del Parco, con particolare riferimento alle specie insettivore (Passeriformi Irundinidi, Chiropteri).

E' ammessa l'attuazione di Piani di controllo di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'ISPRA, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di Parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di Area contigua, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di Gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di Parco e nelle Aree Contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA), ovvero in altre aree o in particolari periodi i specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

a) cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

b) cani utilizzati per l'attività venatoria nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, negli ambiti e durante i periodi in cui l'attività venatoria è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare per le specie di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

6. La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di Gestione nelle zone di Parco, in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria regionale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Regione acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione di specie animali esotiche invasive, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Cygnus atratus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis* e tutte le altre specie presenti e dichiarate tali in base al Regolamento UE n. 1143/2014 e i suoi provvedimenti di attuazione a livello nazionale e regionale.

7. Nelle Aree contigue la gestione ai fini venatori è esercitata dall'Ente di gestione in forma diretta, ovvero da altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione.

8. Nelle Aree contigue della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'Area contigua, come stabilito dall'art. 38 della LR n. 6/05, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme, nonché dei limiti particolari stabiliti dal Regolamento del Parco.

L'attività venatoria rivolta sia alle specie stanziali che alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

L'attività venatoria nelle Aree contigue viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e compatibili con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno della Stazione.

Il Regolamento deve perciò contenere la disciplina per quanto riguarda gli accessi, le forme, i mezzi, le modalità, i tempi e le specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1. È vietato l'aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano, garantendo inoltre una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

9. L'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del Parco e delle Aree contigue. La regolamentazione dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni, favorendo, comunque, una prevalenza di esercizio per i residenti nei Comuni territorialmente interessati al Parco.

L'attività venatoria sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

10. Nelle zone B di Parco le forme di pesca sportiva, ricreativa e professionale sono vietate. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone C di Parco e nell'Area contigua è consentito, ad eccezione delle zone C FLU dove è vietato, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie, e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La pesca professionale è concessa nelle acque interne di categoria A ricomprese in zona C di Parco (eccetto CFLU) o in Area contigua, nel rispetto del Regolamento regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 11/2012 e, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e ad altre specie e habitat di interesse conservazionistico.

È vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo ai sensi della LR 6/2005 art. 11 e del DPR 357/97 art. 12 comma 3 come modificato dal DPR 120/03. Ai sensi delle medesime norme è vietato il ripopolamento in natura di specie o popolazioni non autoctone.

La raccolta di molluschi è consentita nelle zone di acque individuate idonee dalla Regione Emilia-Romagna per la produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini come da Delibera GR n.94 del 3/2/2014 e ss. modifiche. In tutta la Stazione è vietata, altresì, la cattura delle specie ittiche di interesse comunitario di Allegato II e IV, nonché di tutte le specie ittiche particolarmente protette oggetto delle disposizioni della LR 15/2006 in materia di tutela della fauna minore. Il Regolamento del Parco individua misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico della fauna minore ed indica le linee gestionali degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore.

Il Regolamento del Parco deve indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela, durante gli eventi straordinari di anossia delle acque marine e salmastre, per i potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica, nonché alle specie ittiche autoctone, quali ad esempio: *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Gasterosteus aculeatus*

Le azioni in materia di pesca ricreativa e sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche dannose e/o infestanti, quali, in particolare ad esempio *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca* e *Pseudorasbora parva* (quest'ultima è inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di cui al Regolamento N. 1143/2014 del parlamento Europeo).

Fatto salvo quanto sopra prescritto in materia di pesca, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, da redigere entro 3 mesi dall'approvazione del presente Piano, anche come Regolamento di settore, valgono le modalità di pesca nei territori del Parco del Delta del Po approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Ravenna n. 338 del 3 aprile 2001, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 878 del 31 dicembre 2004 e dalla Delibera della G.R. n. 86 del 3/3/2010.

11. OMISSIS

12. Nel territorio del Parco e nelle Aree contigue, inoltre:
 - è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree di Aree contigue, dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;
 - è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone.
13. I piani e programmi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Regionale e il Piano Ittico Regionale, sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Regione nei territori di Aree contigue devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.
14. L'Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente Servizio regionale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti ittici dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato nella Pineta di San Vitale, nelle pinete costiere, per la parte non compresa nelle riserve naturali dello Stato, nelle zone di rimboschimento recente, caratterizzati dalla presenza delle associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.4.1 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche:
 - Vegetazione arbustiva: Ps (*Prunetalia spinosae*); Hi (*Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis*).
 - Boschi paludosi: Aq (*Alnetalia glutinosae*)
 - Boschi termofili submediterranei a querce sempreverdi: Oq (*Quercion ilicis*)
 - Boschi termofili di caducifoglie: Qp (aggruppamento a *Quercus robur* e *Quercus pubescens*)
 - Vegetazione erbacea delle sabbie: Bp Bromo tectorum Phleetum arenarii
 - Vegetazione di origine antropica: Ba (boschi di conifere adulte); Ra (rimboschimenti recenti di conifere); Rm (rimboschimenti misti di conifere e latifoglie); Rl (rimboschimenti di latifoglie)
2. La gestione delle formazioni boscate ed arbustive della Stazione deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a *Pinus pinea* che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia.
A tal fine, la gestione deve garantire:
 - la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;

- il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, nei territori di Parco e nelle Aree contigue, ad eccezione degli ambiti C.AGR, PP.AGR, PP. AGN, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose e purché non sussistano eventuali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria;
- l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi e di *Pinus pinea*, laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.

2 bis. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTPR come specificate dal PTCP di Ravenna, qualora più restrittive della presente normativa, i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del PTPR.:

- formazioni boschive del piano basale o submontano;
- formazioni di conifere adulte;
- rimboschimenti recenti;
- castagneti da frutto;
- formazioni boschive con dominanza del faggio;
- boschi misti governati a ceduo.

3. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dagli Enti forestali delegati, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici forestali e dell'applicazione delle norme di gestione e tutela dei boschi si richiama la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 34/2018 recepito dalla Regione Emilia-Romagna con il Regolamento regionale 3/2018.

Art. 15 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto, il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.
2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, devono orientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sulla base degli indirizzi di cui ai seguenti commi, integrando e coordinandosi con le misure previste dai Piani di Gestione dei Distretti idrografici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2000/60/CE.
3. Sono vietate le azioni di minaccia o danno diretto e indiretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:
 - gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento del Parco;
 - l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
 - la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
 - la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico;

- le improvvise variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nel periodo di riproduzione dell'avifauna;
 - gli scarichi liberi al suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole.
4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.
- I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla Delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939 e secondo:
1. il Disciplinare Tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, di cui alla DGR 667/2009;
 2. Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla DGR 246/2012;
 3. Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua di cui alla DGR 158/2015.
5. Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno della Stazione, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. A tal fine è compito dell'Ente di Gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento.
- Gli interventi straordinari di gestione, manutenzione e regimazione, necessari a garantire la sicurezza idraulica del territorio sono sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.
6. In generale, nel sistema delle acque superficiali delle aree della Stazione, l'Ente di Gestione e i soggetti pubblici e privati interessati operano per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fitodepurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione elofitica nelle aree marginali o abbandonate e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie ittiche in declino.
- L'Ente di Gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, bacini periferiali palustri, indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione quali *Tinca tinca* e *Esox lucius*.
7. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del PTPR e dell'art. 5.3 del PTCP "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche", qualora più restrittive della presente normativa per l'ambito territoriale interessato dal Piano di Stazione, le zone/invasi/alvei di tutela individuati e perimetrati nelle tavole contrassegnate dai nn. 2-5, 2-9, 3-5 e 3-9 del PTCP, approvato in conformità al Piano regionale.

Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il tradizionale paesaggio agrario del territorio della Stazione nelle zone ad appoderamento più antico è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico.
2. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte alla promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici, tradizionali in coerenza con la Direttiva dell'art. 10.7 "Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico" del PTCP che subordina la possibilità di realizzare le trasformazioni e l'uso del suolo in questi ambiti ad una specifica valutazione della loro sostenibilità. In particolare per quelle trasformazioni legate ad attività agricole che possono incidere sulla morfologia naturale del terreno; di attività collegate all'uso ricreativo delle risorse naturali o paesaggistiche che possano incidere sulla morfologia naturale del terreno; l'apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre; di interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nelle zone boscate data la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato per garantire l'equilibrio naturale.

In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali.

Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
- mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di irrigazione e drenaggio con canalette di scolo e limitazioni alla realizzazione di drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo tuttavia conto delle attuali pedologia e idrologia dei siti e degli interventi di rinaturalizzazione già avviati, secondo i seguenti indirizzi.

La realizzazione dei ripristini naturalistici di zone umide deve favorire:

- gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della falda o a ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità;
- le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque dolci;
- i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti;
- i prati asciutti su substrati sabbiosi.

Per i rimboschimenti e i ripristini naturalistici:

- devono essere utilizzate esclusivamente le specie vegetali previste per tale finalità nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna.
- i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna e delle disposizioni normative del PTPR come recepiti dagli strumenti urbanistici generali vigenti; in particolare andranno incentivati gli interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore.
2. L'Ente di Gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare indirizzi sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di Chirotteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi di cui al presente comma. Gli stessi indirizzi costituiscono, invece, prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della Stazione.

Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

1. Nelle zone di Parco e nelle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP.PAL, PP.PSS) è vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi ad eccezione delle infrastrutture indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti, o consentite nelle zone di Parco e nelle Aree contigue. Nella restante parte del territorio del Parco, non ricompresa nelle sopraccitate sottozone di elevata tutela naturalistica, tali impianti esterni o interrati sono ammessi se previsti in strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale. Tali impianti sono pertanto sottoposti a nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e alla Valutazione d'Incidenza quando dovuta. Per quanto riguarda le aree classificate dal PTPR come "Zone di tutela della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 15 nonché per quelle individuate come "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 13 tali opere e impianti sono esclusi.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e nulla osta dell'Ente di Gestione; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di Parco e delle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica, ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea, e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di Gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.
3. Negli ambiti di Area contigua agricola (PP.AGR) la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro della Stazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è ammessa, previo nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. Nell'intero territorio della Stazione è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie del sottosuolo; per gli impianti in attività alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, i titolari delle concessioni minerarie devono concordare con l'Ente di Gestione un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti, in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

Art.18 bis Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati

1. Ai sensi della Legge Regionale del 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'articolo 3 della direttiva tecnica applicativa di cui alla D.G.R del 12 novembre 2015, n. 1732, le Aree naturali protette, i Siti della Rete Natura 2000 e le aree di collegamento ecologico (chiedere se ci sono) sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso.
2. In tutto il territorio della Stazione tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e seguire i criteri specificati nelle norme di cui al comma 1.
3. Nelle Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso si applicano inoltre, misure aggiuntive di protezione che prevedono l'applicazione dei seguenti indirizzi di buona amministrazione (art. 3, comma 2 DGR 1732/2015):
 - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;
 - mettere a norma anche gli impianti già esistenti, quindi realizzati prima del 14 ottobre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n.19/2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso;
 - ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti).
4. In caso di "Particolari impianti di illuminazione" quali impianti destinati ad attività sportive, illuminazione architettonica, ambiti per attività produttive, insegne e mezzi pubblicitari luminosi, illuminazione di uso temporaneo, ed aree verdi private occorre seguire i criteri realizzativi specificati al comma 6 della citata direttiva tecnica.

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione, sia nelle zone di Parco che nelle Aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.
2. Nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA) la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avviene a cura dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine del Sistema delle Aree Protette regionali.
Nei rimanenti ambiti di Area contigua il Comune di Ravenna provvede a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. Le attività agricole condotte nel territorio del Parco e delle Aree contigue, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A

tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di Gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
- la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
- le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

2. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'Area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
3. Nel rispetto del presente Piano, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
 - alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 (semplificazione della disciplina edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, laddove consentito dalle presenti Norme;
 - alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi alle norme e ai limiti stabiliti per le diverse zone dal presente Piano e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 33 della LR n. 6/05 l'Ente di Gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco e tenendo conto delle apposite linee guida emanate dalla Regione, promuoveranno un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
 - formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale con particolare riguardo alle aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli; l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
 - promuovere le produzioni del territorio;
 - incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
 - ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri, le risaie, i prati umidi da pascolo, altre eventuali sistemazioni agrarie tradizionali;
 - mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale, nel rispetto delle norme previste per la salvaguardia delle specie animali legate alle abitazioni (Chiroteri, Strigiformi, Iruindinidi);
 - promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
 - promuovere il turismo rurale e naturalistico.
5. L'accordo agro-ambientale diverrà parte integrante del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti saranno recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione

del Piano del Parco non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.

6. Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

- incentivare le attività agricole in grado di garantire metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permettere di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria;
- valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la lavorazione delle erbe palustri, l'estrazione del sale, la raccolta dei pinoli e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale; quando le suddette attività dovessero svolgersi o basarsi sul prelievo in Area Parco o in Area Contigua ad elevata tutela naturalistica, esse dovranno essere precedute da uno studio che ne evidenzi la innocuità rispetto alla tutela delle componenti floristiche e faunistiche;
- valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco.

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.
2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrare in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:
 - monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
 - monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" ai sensi del decreto legislativo, n. 152/06, e dei principali corsi d'acqua in coordinamento ai monitoraggi istituzionali previsti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;
 - monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi, boscati, dunosi e litoranei), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
 - monitoraggio della consistenza e dello stato di conservazione degli habitat prioritari oggetto di tutela da parte del Parco, enunciati all'art. 11 della NTA, al fine di verificare l'efficacia della perimetrazione e delle zonizzazioni di Piano;
 - monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto mediante controllo di tutti gli accessi alle aree più pregiate e degli accessi ai centri visita, delle aree attrezzate e del sistema dei parcheggi a servizio del Parco in modo da poter acquisire su base annuale i seguenti dati:
 - numero di visitatori complessivo transitati dai centri visite;
 - numero di visitatori per mese ai centri visite;
 - numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
 - numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato.

Rispetto all'attività venatoria il monitoraggio deve tendere alla verifica, da parte dell'Ente di gestione del Parco, della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso alla Stazione.

Rispetto all'attività di pesca sportiva e professionale il monitoraggio è finalizzato alla valutazione della pressione di pesca sulle singole specie e sugli habitat attraverso l'acquisizione dei seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo;

- numero di pescatori per mese;
- schede compilate da parte dei pescatori stessi;
- numero dei capanni da pesca autorizzati.

La definizione dei programmi di monitoraggio verrà effettuata nell'ottica di integrazione ed ottimizzazione di tutte le forme di monitoraggio previste dalla normativa e dai piani comunali e provinciali vigenti ed attuate dagli Enti competenti in materia, a diverso titolo.

2 bis. È prevista anche un'attività di monitoraggio specifica finalizzata a verificare la riuscita degli interventi realizzati nel territorio del Parco sia dall'Ente di Gestione sia dagli altri Enti territoriali competenti, al fine di valutarne l'incidenza ambientale e conseguentemente riorientare le modalità di intervento ed individuare eventuali misure di correzione e/o mitigazione.”

3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di Gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute.

Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13 ed essere proposte alla Regione per l'eventuale modifica ed integrazione dei Piani di Gestione e delle Misure di conservazione Generali e Specifiche ai sensi della Direttiva Habitat.

Le ricerche relative al patrimonio naturale presente nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PAL, PP.PSS, PP.PRA) sono promosse direttamente dall'Ente di Gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e agli habitat e alle specie di cui agli articoli 11, 12, 13.

Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti nelle zone di Parco e negli ambiti di Area contigua a maggiore tutela naturalistica devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Deve essere data semplice comunicazione preventiva delle ricerche scientifiche condotte nei rimanenti ambiti di Area contigua, salvo eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del Parco o dell'Area contigua devono essere trasmessi all'Ente di Gestione non oltre sei mesi dal termine della ricerca.

Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del Parco o dell'Area contigua deve riportare chiaro riferimento al Parco regionale del Delta del Po.

3 bis. Le azioni di monitoraggio da condurre devono essere integrate con quanto previsto al capitolo 8 del Rapporto Ambientale.”

4. I progetti di ricerca scientifica devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. e) della L.R. n. 6/05.

Capo II - Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna”, sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:
 - 1.1. determina il perimetro di Stazione, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegate alla Legge istitutiva del Parco.
 - 1.2. individua, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti zone:
 - 1.2.1. zone “A” di tutela integrale;

- 1.2.2. zone “B” di protezione generale;
- 1.2.3. zone “C” di protezione ambientale;
- 1.2.4. zone “D” urbanizzate e urbanizzabili;
- 1.2.5. zone “PP” di Area contigua.
- 1.3. Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.

2. Entro il perimetro della Stazione è ricompreso anche il territorio delle attuali Riserve Naturali dello Stato “Pinete costiere di Ravenna” e “Duna Costiera di Porto Corsini”, per le quali vale quanto previsto al successivo art. 34 delle presenti Norme.
3. Le zone di Parco, unitamente agli ambiti di Area contigua a tutela naturalistica elevata (PP.PIN, PP.PRA, PP PSS, PP PAL) ed alle Riserve Naturali dello Stato, costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione “Pineta San Vitale e Piasse di Ravenna” rappresentando l’insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica.
4. Le zone di Parco sono indicate come prioritarie per l’assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni considerate come da favorire.
5. Il perimetro di Stazione e la zonizzazione è riportata nella Sintesi della Zonizzazione – Tavola P1 in scala 1:25.000, e nelle tavole di dettaglio da P2.1 a P2.5 in scala 1:10.000, parti integranti delle presenti Norme.

Art. 23 OMISSIS

Art. 24 Zone B di protezione generale

1. Le zone B, di protezione generale, sono individuate nel complesso di Punta Alberete e Valle Mandriole ed il tratto del fiume Lamone compreso fra esse e dal sistema delle dune costiere non incluse in area di Riserva Naturale dello Stato; le zone B comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono pertanto suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.
2. Nelle zone B i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle zone B la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell’Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell’Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi in rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.
3. In tutte le zone B sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone.
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al capo III dalle presenti norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 dove presenti.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti a nulla osta.

4. In tutte le zone B sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve opere di sistemazione e difesa idraulica necessarie al mantenimento degli ecosistemi ivi presenti;
- la raccolta e l'asportazione della flora spontanea tranne quella autorizzata specificatamente dall'Ente di Gestione, per ricerca scientifica o altri scopi legati alle attività e finalità del Parco;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- la pesca e l'itticoltura;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli o attività sportive;
- l'accensione di fuochi all'aperto;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III;
- l'asfaltatura delle strade bianche;
- ogni attività di tipo agro-silvo-pastorale;
- ogni raccolta di funghi ed altri prodotti del sottobosco;
- la libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.

5. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P 2.3 e P 2.5 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

6. Sulla base della specifica morfologia dominante, le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone B, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- B.FOR - boschi igrofili (Punte Alberete)
- B.PAL - paludi d'acqua dolce (Valle Mandriole)
- B.FLU - corsi d'acqua (fiume Lamone)

- B.DUN - dune costiere

7. La sottozona **B FOR**, comprende la foresta allagata di Punta Alberete; l'ambiente è costituito da bosco planiziale inframmezzato a bassure allagate. Essa è tutelata con particolare riferimento agli assetti vegetazionali del bosco igrofilo a *Fraxinus oxycarpa* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*), *Salicetum cinereae*, *Alnetalia glutinosae*, e delle zone umide d'acqua dolce a *Phragmitetum vulgaris*, *Leucojo-caricetum-elatae*, *Marsicetum serrati* e *Nimpheetum albo-luteae*; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione e della regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita dal relativo Piano di Gestione del sito.

7.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B FOR) sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle arginature esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

7.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (B FOR) sono vietati:

- l'alterazione o la riduzione della superficie boschiva;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi di incendio, rischi per persone o cose, rischi per la diffusione di patologie vegetali;
- l'accesso al di fuori del percorso pedonale esistente, indicato e regolamentato, se non per motivi di servizio o per esigenze di ricerca scientifica debitamente autorizzata dall'Ente di Gestione.

8. La sottozona **B PAL**, comprende Valle Mandriole. L'ambiente è costituito da zona umida d'acqua dolce con estesi canneti; esso è tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali a *Pragmitetum vulgaris*, *Typhetum angustifoliae*, *Salicetum cinereae*; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione e della regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione; considerata inoltre la rapida evoluzione della vegetazione verificatasi negli ultimi anni, l'Ente di Gestione valuterà se sussistano le condizioni per il reinsediamento dei lamineti (*Nimpheetum albo-luteae*).

8.1 Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (B PAL) sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, conservazione o ricostituzione degli habitat di cui al precedente punto 6.

8.2 Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (B PAL) sono vietati:

- l'accesso al di fuori del percorso pedonale esistente dalla S.S. Romea alla torre di osservazione dell'angolo sud-est e dalla stessa S.S. Romea o da Mandriole alla Ca' del Chiavichino e zona di pertinenza, se non per motivi di servizio o per esigenze di ricerca scientifica debitamente autorizzata dall'Ente di Gestione.

9. La sottozona **B FLU**, comprende il tratto di fiume Lamone dal ponte della S.S. Romea al margine di Valle Mandriole, il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con

particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno comunque essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

9.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (B FLU) sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali,
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di presa e distribuzione d'acqua per Ponte Alberete e Valle Mandriole;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza.

9.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, in tale sottozona (B FLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- l'accesso al di fuori dei percorsi previsti al successivo Capo III;
- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio;
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

10. Negli ambiti B DUN, costituiti dai relitti di dune attive a sud di Casalborgorsetti, a nord e a sud di foce Lamone e nei pressi dell'ex colonia di Punta Marina, l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle dune attive (*Ammophiletalia arundinaceae*, *Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arundinaceae*).

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B DUN) sono consentiti:

- la demolizione degli immobili posti sulle formazioni dunose;
- la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire e ridurre l'impatto antropico sul sistema dunoso, quali passerelle in legno, recinzioni, apposizione di cartelli indicatori, purché con l'uso di materiali naturali e tecniche di ingegneria naturalistica.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4 in tale sottozona (B DUN) sono vietati:

- l'alterazione delle morfologie naturali, interventi di movimento di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione della flora;
- l'alterazione o la riduzione della superficie dunosa;
- l'accesso, fatti salvi i percorsi indicati e regolamentati.

Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile; le aree di cui al

presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione; le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone C i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; Nelle zone C la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al Capo III dalle presenti norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione dei siti RN2000 dove presenti.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. In tutte le zone C sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;

- l'attività venatoria, la pesca solamente nelle zone CFLU e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
 - il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
 - l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
 - l'accensione di fuochi all'aperto;
 - lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione;
 - le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
 - la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
 - la costruzione di nuove opere edilizie;
 - l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli per migliorare il sistema di fruizione e/o gestione delle aree boscate;
 - l'asfaltatura delle strade bianche;
 - asporto di materiali e alterazione profilo del terreno;
 - circolazione veicolare in percorsi fuori strada ad eccezione di mezzi agricoli di soccorso e vigilanza;
 - libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.
5. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.1/1, P.1/3, P.1/4 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.
6. Sulla base della morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone C, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
- C.PIN - pinete
 - C.FLU - fiume Lamone
 - C.AGN - aree agricole a margine di Ponte Alberete e Valle Mandriole
 - C.BOS – area a rimboschimento posta al margine ovest di Valle Mandriole
7. Le sottozone **C PIN** comprendono parte della Pineta di San Vitale compresa tra il fiume Lamone a nord e lo scolo Via Cerba a sud, alcune zone di recente rimboschimento a nord del canale Rivalone, a ovest della SS.309 e a sud di Ponte Alberete, compreso il tratto corrispondente del canale Fossatone, canale di derivazione idrica dal fiume Lamone la cui funzione è indispensabile per l'alimentazione idrica delle zone naturali, oltre che per l'approvvigionamento idropotabile e industriale; la pineta S.Vitale è caratterizzata prevalentemente da pinete a *Pinus pinea*, e da *Cladio-Fraxinetum oxycarpae*, mentre i rimboschimenti recenti sono caratterizzati da bosco misto di *Pinus pinea* e latifoglie; gli interventi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria della pineta san Vitale devono essere finalizzati al mantenimento del *Cladio-Fraxinetum oxycarpae* nella parte più orientale e degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti; il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea; il mantenimento di alberi senescenti con cavità, idonei all'insediamento di specie ornamentali "hole depending" e di Chiropteri forestali; va inoltre perseguita la riduzione dei percorsi e sentieri interni alla compagine boschiva; nelle zone di rimboschimento recente gli interventi devono essere indirizzati a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale ed a salvaguardare, ove le condizioni ambientali ne consentono lo sviluppo, le tipiche formazioni boschive a *Pinus pinea* che contraddistinguono il paesaggio forestale della Stazione.
- 7.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 n tale sottozona (C PIN) sono consentiti:
- gli interventi di gestione forestale, cure colturali, rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone derivate da ceppi di origine locale e, per i rimboschimenti

recenti a nord del canale Rivalone e ad ovest della SS. 309 Romea, con la specie *Pinus pinea*;

- gli interventi per il mantenimento degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti radi, gli interventi per il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea;
- gli interventi per la riduzione dei tracciati minori interni alla compagine boschiva;
- il controllo della vegetazione lungo la viabilità carrabile ed i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate indicate dal presente Piano;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi, come da Regolamento del Parco e dalla LR 2/77 e succ. mod.;
- la raccolta degli strobili (pigne) come da Regolamento del Parco;
- il diritto di uso civico di legnatico ove individuato come da Regolamento del Parco;
- le attività ricreative e del tempo libero non in contrasto con le finalità del presente Piano di Stazione;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la ordinaria e straordinaria manutenzione della canaletta "ANIC" e degli impianti esistenti destinati alla regimazione delle acque;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti all'interno del sito.

7.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C PIN) sono vietati:

- l'alterazione o la riduzione della superficie boschiva;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi di incendio, rischi per persone o cose, rischi per la diffusione di patologie vegetali;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti.

8. Nelle sottozone **C FLU**, costituiti dal tratto di fiume Lamone dal margine ovest di Valle Mandriole alla briglia in corrispondenza della presa d'acqua per Ponte alberete, il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno comunque essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

8.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, in tale sottozona (C FLU) sono consentiti:

- la manutenzione dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di presa e distribuzione d'acqua per Ponte Alberete e Valle Mandriole;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza.

8.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4 in tale sottozona (C FLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;

- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- l'accesso al di fuori dei percorsi previsti al successivo Capo III;
- la pesca sia di tipo sportivo-ricreativo che quella professionale;
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

9. Le sottozone **C AGN** comprendono aree agricole di elevato pregio ambientale.

9.1 Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C. AGN) sono consentiti:

- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, per l'esercizio delle quali sono da promuovere e incentivare l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario, per esigenze funzionali all'esercizio di attività agrituristiche e agroforestali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti.

10. La sottozona C BOS, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*, *Salicetum cineree*, *Alnetalia glutinosae*) o di ambienti palustri veri e propri (*Pragmitetum vulgaris*, *Typhetum angustifoliae*), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.

10.1 Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C BOS) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C BOS) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10.

Art. 26 Zone D urbanizzate e urbanizzabili

1. Le zone D individuate nella cartografia del presente Piano corrispondono al territorio urbanizzato così come dedotto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. In tali zone si applica la disciplina degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi di sostenibilità urbana ed ambientale.
2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:
 - nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguono gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio della Stazione contenuti nel presente Piano;
 - in coerenza con quanto disposto dalla LR 24/2017, contenere il consumo di suolo, promuovere la rigenerazione dei territori urbanizzati, la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e degli elementi storici e culturali, migliorando le condizioni di attrattività;
 - qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;

- qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di Parco e nell'Area contigua;
- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
- limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta;
- utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

Art. 27 Zone di “Area contigua”

1. Le Aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di Parco sopra normate, nonché

l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle Aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle Aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9.
3. Nelle Aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e all'introduzione di forme di agricoltura maggiormente sostenibili. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.
4. In tutte le Aree contigue sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'ISPRA e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
 - reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
 - gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
 - gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
 - attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
 - le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
 - la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti e dalle LLRR n. 2/77 e n. 6/96;
 - la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla LR n. 24/1991 e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al

perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle Aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme;
- gli interventi sui capanni secondo gli indirizzi contenuti nel comma 10 art. 13 delle presenti Norme e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale;
- le attività di allevamento zootecnico condotte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

5. In tutte le Aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di Aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari.
- asporto di materiale e alterazione profilo terreno;
- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone PP AGN e PP AGR soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservato da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore.

6. La perimetrazione delle zone di Area contigua è riportata nelle Tavole di dettaglio da P 2.1 a P 2.5 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di Aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP PIN - pinete;
- PP PAL - Bassa del Pirottolo;
- PP PRA - prati umidi;
- PP PSS - Piallassa della Baionae del Piombone
- PP FLU - corsi d'acqua;
- PP ARE - arenile;
- PP AGR - aree agricole;
- PP AGN - aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;
- PP DISC - Discarica "Vecchia".

8. La sottozona **PP PIN**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la pineta di San Vitale, escluso la parte inserita in zona C; tale area è caratterizzata prevalentemente da pineta a *Pinus pinea* insediate sul sistema dunoso; in tale sottozona risultano particolarmente tutelati gli aspetti forestali a *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*) ed a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*), le radure a *Bromus tectorum* *Phleetum arenarii* insediate su sabbie consolidate di dune fossili, gli arbusteti a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*); la pineta costiera fra Casal Borsetti ed il fiume Lamone, ad ovest della pineta demaniale caratterizzata da pineta a *Pinus pinaster*; in tale zona risultano particolarmente tutelati gli arbusteti a *Prunus spinosa* (*Prunetalia spinosae*), la vegetazione arbustiva a *Juniperus communis* e *Hippophae ramnoides*, le radure a *Bromus erectus*; la pineta collocata fra la Piallassa del Piombone e la pineta demaniale; caratterizzata prevalentemente da pineta recente a *Pinus pinea*.

8.1. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 delle presenti Norme; gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dagli enti titolari delle funzioni amministrative in materia forestale ai sensi della LR 13/2015, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2 delle presenti Norme.

8.2. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PIN sono consentiti:

- gli interventi di gestione forestale, cure colturali, rimboschimento con esemplari appartenenti a specie autoctone e con la specie *Pinus pinea*, gli interventi per il mantenimento degli ambiti pinetali dall'aspetto di "pineta aperta", con alberi ed arbusti radi, gli interventi per il mantenimento delle "spazzate", aree aperte caratterizzate da vegetazione bassa erbacea;
- gli interventi per la riduzione dei tracciati minori interni alla compagine boschiva;
- il controllo della vegetazione lungo la viabilità carrabile ed i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate indicate dal presente Piano;
- la raccolta regolamentata delle specie vegetali spontanee tradizionalmente impiegate ad uso alimentare, compresi asparagi, funghi e tartufi;
- la raccolta regolamentata degli strobili (pigne) in aree e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco;
- l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico ove individuato;

8.3. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PIN sono vietati:

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto, al di fuori delle aree all'uopo attrezzate;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

9. La sottozona **PP PAL**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la Bassa del Pirottolo e la Buca del Cavedone fino ai margini fra pineta e piallassa. L'ambiente è tutelato con particolare riferimento alla vegetazione ad elofite a scirpeto e canneto nella Bassa del Pirottolo, e agli assetti vegetazionali a Potemetalia, Juncetalia maritimi, Juncetum maritimo-acuti nella Buca del Cavedone, e margini della piallassa; la gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate.

9.1. In tale sottozona (PP PAL) sono vietati:

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

10. La sottozona **PP PRA**, ad elevata tutela naturalistica, comprende i prati umidi e xerici del Bardello, in cui l'ambiente è tutelato con particolare riferimento agli assetti vegetazionali a, *Holoschoen-juncetum subnodulosi*, *Molinietalia*, *Bromo tectorum Phleetum arenarii*, *Allio suaveolentis-Molinietum*, *Schoeneto-Chrysopogonetum grylli*, *Juncetalia maritimi*, *Scirpetalia compacti*; *Phragmitetalia Phragmites vulgaris Alnetalia glutinosae*; la gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate.

10.1. Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PRA sono vietati:

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- la raccolta e l'asportazione di flora, salvo gli sfalci programmati per il controllo della vegetazione;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi;
- l'accesso nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 agosto, se non per motivi di servizio e/o di studio regolarmente autorizzato;
- la circolazione veicolare salvo esigenze di servizio;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

11. La sottozona **PP PSS**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la Piallassa della Baiona, bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e da dossi e barene periodicamente inondati a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*. Importante la presenza verso nord di *Salicornietum venetae*. Sono presenti sul lato ovest alcune zone a minore salinità dove si sviluppano zone di canneto a *Phragmites australis* e idrofite sommerse (*Potametalia* Koch 1926) e la Piallassa del Piombone, bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e pochi dossi e barene a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*; La gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate, mantenendo le caratteristiche salmastre del sito salvo le zone a ridosso della pineta ai fini di difesa dalla ingressione salina.

11.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona PP PSS sono consentiti:

- gli interventi di gestione del sito quali manutenzione ordinaria e straordinaria e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica delle arginature, dei dossi e delle barene;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito;
- gli interventi finalizzati all'ampliamento delle aree di sosta e nidificazione delle specie avifaunistiche ed in particolare Caradriformi;
- gli interventi finalizzati alla bonifica dei sedimenti,
- gli interventi di miglioramento del paesaggio ed in particolare piantumazione di essenze arboree autoctone di grandi dimensioni e integrate con il paesaggio (*Populus alba*, *Populus nigra*) lungo i confini sud e sud-est della Piallassa della Baiona a schermatura della zona industriale e delle lottizzazioni di Marina Romea;
- le attività di pesca sportiva e professionale, l'attività di semina e di raccolta dei molluschi, nelle zone d'acqua individuate idonee dalla RER per la produzione e la raccolta di molluschi vivi e gasteropodi marini come da Delibera della GR n. 94 del 03/02/2014;
- la realizzazione di piccole strutture di servizio, quali pontili o "cavane" a supporto della attività di pesca professionale;
- la manutenzione degli appostamenti fissi di caccia esistenti, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.

11.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP PSS) sono vietati:

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatte salvo le operazioni di manutenzione delle sponde arginali, da svolgersi, comunque, nei mesi da agosto a febbraio;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni a motore superiore ai 10 cavalli fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dettate dal Comune di Ravenna per le attività di pesca professionale;
- le attività di itticoltura, purché non comportino alterazioni in senso negativo alle componenti faunistiche, vegetali ed agli habitat e previa valutazione favorevole dell'Ente Parco;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti,

l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III;

- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.

12. La sottozona **PP FLU** è costituita dal Fiume Lamone, esclusa la parte classificata come zone C e dai canali a sud della pineta San Vitale; il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno essere garantite:

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

12.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali,
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della briglia di presa d'acqua per le zone umide e per usi acquedottistici;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Ponte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco.

12.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca regolarmente autorizzati.
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia

13. La sottozona **PP ARE** comprende le spiagge utilizzate per la balneazione e le massicciate artificiali, tra la foce del fiume Reno e Punta Marina; vanno perseguiti gli obiettivi di tutela del sistema dunoso con azioni dirette, azioni di sensibilizzazione dei fruitori della spiaggia e con la limitazione delle azioni di "pulizia" dell'arenile e spianamento meccanico della spiaggia (GIZC).

13.1 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP ARE) sono consentiti

- le normali attività legate alla conduzione degli stabilimenti balneari ed alla balneazione, con le sole limitazioni e la disciplina derivanti dalla pianificazione comunale vigente ed in particolare dal Piano dell'Arenile ai sensi della L.R. 9/2002 e succ. mod. ed int., il quale sarà sottoposto al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco di cui al precedente art. 9 delle presenti norme per le parti incluse nel perimetro di Parco.

Per quanto riguarda tali zone PP ARE, sono esclusi dalla richiesta di nulla osta gli interventi e le attività previsti dal Piano dell'Arenile stesso, salvo diversa indicazione del Parere di Conformità rilasciato dall'Ente di gestione del Parco, che potrà individuare eventuali interventi di rilievo per i quali sia comunque previsto il rilascio del nulla osta.

- la conversione dei sistemi di difesa rigidi in altre tipologie di difesa meno impattanti (GIZC);

- interventi di recinzione delle dune di primaria importanza attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (GIZC);
- difesa delle aree critiche mediante rinascimento della spiaggia e/o ricostruzione del sistema dunoso (GIZC).

13.2 In tale sottozona PP ARE sono comunque vietati:

- la distruzione o l'alterazione dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale (*Salsolo-Cakiletum maritimae*, *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae*) esistenti tra uno stabilimento balneare e l'altro;
- nuove opere di difesa rigide, quali scogliere emerse o sommerse (GIZC);
- prolungamento di moli esistenti o costruzione di nuovi moli (GIZC).

14. Le sottozone **PP AGN** comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1 Nelle Aree contigue di tale sottozona (PP AGN) sono consentite le ordinarie attività agricole e sono da promuovere e incentivare la diffusione e l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna.

14.2 Oltre a quanto previsto per le Aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose nel demanio fluviale;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3 Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

14.4 Per le aree individuate nella tavola P1 del Piano con i numeri 1 e 2, perimetrare in colore azzurro, sono attuabili le previsioni della strumentazione urbanistica comunale vigente (PSC/POC/RUE) e suoi strumenti attuativi approvati e convenzionati prima dell'approvazione delle seguenti norme. Le convenzioni in essere alla data di approvazione del Piano non sono prorogabili nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 lettera c) della LR 24/2017. Per le due aree si prevedono due specifici commi (14.5 e 14.6) che contengono alcuni indirizzi per la loro rinaturalizzazione

14.5 Area di riqualificazione ambientale Marcabo' - area 1

La zona perimetrata in cartografia con il n 1 è costituita da una vasta area agricola che include una cava in fase di esaurimento e alcuni edifici rurali sparsi. La gestione e sistemazione finale della cava deve essere compatibile con le finalità del Parco e contribuire al ripristino ambientale delle aree degradate in coerenza con il comma 5 art. 25 LR 6/2005.

Parzialmente interessata dal sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT 406003 "Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio". Tale area si interpone fra la pineta San Vitale a sud ed il fiume Reno a nord e si estende dalla SS Romea fino alla Riserva Naturale dello Stato da est a ovest.

Per quest'area, sebbene di proprietà privata si forniscono alcuni indirizzi per la sua rinaturalizzazione in quanto riveste una fondamentale importanza per ricostituire la continuità tra il sistema costiero, l'area pinetale e le zone umide.

L'area presenta vocazione al riallagamento, in considerazione della sua condizione antecedente alle bonifiche (Valli di Marcabo' e Valle della Busona).

Gli interventi di riqualificazione ambientale che dovranno tenere conto dell'attuale assetto idrogeologico, del sistema di drenaggio delle acque superficiali, delle caratteristiche geologiche e litologiche dei terreni valutando gli effetti di un eventuale riallagamento sulle aree circostanti.

Gli interventi potranno prevedere la rinaturalizzazione con aree umide e boscate, la mitigazione degli impatti visivi di strutture esistenti.

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopeditoni con punti di osservazione e piazzole di sosta.

14.6 Pineta litoranea e dune grigie ex valle delle Vene di Casal Borsetti - area 2

La zona indicata in cartografia con il n°2 è in parte di proprietà privata (terreni agricoli) ed in parte è divenuta di proprietà del Comune di Ravenna; quasi tutta la zona è inclusa nel sito Rete Natura 2000: SIC IT4070005 "*Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini*". Per quest'area si prevedono in generale indirizzi che assicurino il mantenimento dei rari esempi di successione naturale di habitat costieri, dunali e retrodunali.

In particolare, l'area è suddivisa in due fasce: quella posta in adiacenza alla viabilità litoranea, che è divenuta di proprietà comunale, ed è costituita da aree in parte pinetate e da campi con rilievi dunali fossili, sui quali insistono habitat prioritari che vanno mantenuti e preservati; la seconda fascia invece è costituita da aree agricole, ad ovest della pineta, che fanno parte della ex Valle delle Vene, una palude salmastra costiera bonificata in anni recenti. Per questa fascia è bene prevedere il ripristino degli habitat caratteristici delle paludi salmastre costiere (habitat n.1150 "Lagune costiere", n.1510 "Steppe salate mediterranee *Limnietalia*", n.1410 "formazione di alofite perenni erbacee *Juncetalia maritimi*").

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopeditoni con punti di osservazione e piazzole di sosta.

15. Le sottozone **PP. AGR** comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertilizzazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi.

- 15.1 In tali sottozone deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario e favorita una gestione sostenibile delle superfici agricole praticando ad esempio una produzione integrata o l'agricoltura biologica. In tali sottozone è ammesso lo spandimento agronomico dei fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.

- 15.2 La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema; in questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

16. La sottozona **PP Discarica "Vecchia"** comprende la zona di discarica vera e propria nonché vasche di raccolta fanghi ed impianti di trattamento. Si prevede la dismissione degli impianti e del deposito di

rifiuti, da attuarsi secondo i tempi e le modalità previste dalla specifica normativa di settore e dalle specifiche necessità di tipo tecnico-operativo; dovrà a tale scopo essere elaborato dal gestore della Discarica entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano un progetto per il recupero finale dell'area, che ne consenta il futuro recupero come zona naturale, con funzioni ed usi compatibili con le finalità generali della zona PP PIN e che definisca tempi e modalità di attuazione.

Art. 28 OMISSIS

Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/05 e successive modifiche ed integrazioni, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III ed all'elaborato P.3 del Piano di Stazione.
2. Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:
 - edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco (art. 29);
 - aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare o già attrezzate in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere. Tali aree sono articolate in: sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del Parco); percorsi cicloturistici; percorsi ippici; percorsi nautici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi); parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco) (art. 30);
 - percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 31).
3. Il sistema della accessibilità e fruizione del Parco è in gran parte già esistente e attivo mentre alcune parti richiedono approfondimenti progettuali e interventi di realizzazione, di ristrutturazione o di completamento. Di seguito viene indicata la struttura del sistema di fruizione.

Art. 30 Strutture del Parco

1. Gli edifici funzionali alle attività del Parco, elencati al comma 4 del presente articolo, comprese le relative aree di pertinenza, sono destinati all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco, all'appoggio della fruizione del Parco e potranno incentivare lo sviluppo del Parco. Gli edifici, o parte di essi, destinati all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco sono da considerarsi parte integrante del Parco stesso.
2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione del sistema di fruizione del Parco si attuano tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi possono essere l'Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o soggetti privati che si impegnino tramite apposite convenzioni con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.
3. OMISSIS
4. Le strutture previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:
 - S1 Palazzone di Sant'Alberto
 - S2 Ca' Vecchia
 - S3 Capanno di Ponte Alberete
 - S4 Ca' Quattrocchi
 - S5 Ca' Chiavichino

5. Vengono inoltre individuati alcuni edifici o aree di interesse che integrano il sistema di fruizione del Parco, anche se non necessariamente destinati ad accogliere strutture di organizzazione della attività del Parco:
- S6 Casone
 - S7 Ca' Nova
 - S8 Capanno Garibaldi
 - S9 Capanno degli Spinaroni
 - S10 Cà del Pino
 - Punti informativi del Parco
6. Per ogni struttura del Parco individuata vengono definite di seguito le funzioni:

S1 Palazzone di Sant'Alberto

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, si trova a Sant'Alberto ed è stato recentemente oggetto di ristrutturazione. Ad oggi ospita la sede della Circoscrizione di S.Alberto ed il Museo "NatuRa". La parte dell'edificio che costituisce struttura del Parco è quella già oggi utilizzata quale Centro Visita della Stazione, che rappresenta il principale punto di riferimento e informazione per la visita della Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna".

S2 Ca' Vecchia

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna è adibito in parte a casa di guardia e abitazione del custode, in parte è utilizzato come Centro Informazioni e aula Didattica Quest'ultima parte costituisce struttura del Parco.

Sono ammessi interventi per la conservazione dell'immobile e interventi destinati al mantenimento della funzione didattico-formativa e di informazione al pubblico, che non comportino ampliamenti dell'edificio.

S3 Capanno di Ponte Alberete

Questi due edifici si trovano all'ingresso sud di Ponte Alberete, a ridosso del parcheggio. Attualmente è funzionante soltanto il piccolo capanno in legno, aperto nei week-end ed in occasione di prenotazioni per visite guidate nel sito, con funzioni di Centro Informazioni.

L'area di progetto comprende gli edifici, le aree di pertinenza esterna, una zona di parcheggio.

L'intera area va assoggettata a progettazione complessiva per meglio individuare zona di parcheggio, aree di sosta e pic-nic, piccolo percorso didattico-naturalistico, nonché definire le possibili funzioni della casa del Fossatone (attività culturali e didattiche, punto di ristoro legato alla fruizione del Parco). Nel parcheggio dovrà individuarsi anche una zona allestita per camper.

S4 Ca'Quattrocchi

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna si trova all'interno della Pineta di San Vitale, lungo Via delle Valli in prossimità dell'argine sx del Fiume Lamone. La struttura è stata recentemente ristrutturata, insieme al contesto cortilizio oggi dotato di ampio parcheggio. L'attuale destinazione a Centro Informazioni risulta funzionale come supporto alle escursioni nelle zone circostanti. L'edificio è tuttavia di modeste dimensioni, ed in prospettiva del completamento del sistema dei percorsi va previsto il suo ampliamento, mantenendo la tipologia edilizia esistente, fino al raddoppio delle attuali volumetrie e mantenendo inalterate le altezze massime, al fine di poter ospitare piccolo punto di ristoro e punto vendita, servizi igienici per il pubblico, locale per deposito e nolo biciclette, ufficio informazioni. I piani urbanistici comunali definiranno le modalità di intervento, favorendo interventi per il miglioramento delle prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore. L'area di progetto comprende l'edificio, l'area di pertinenza esterna, una zona di parcheggio.

S5 Ca' del Chiavichino

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, è un punto di sosta e punto di osservazione dell'avifauna lungo il percorso ciclonaturalistico Sant'Alberto-Mandriole. Sono consentiti interventi finalizzati ad un uso espositivo, informativo, didattico, nonché l'allestimento dell'area di pertinenza con attrezzature per la sosta e per il birdwatching. L'area di progetto comprende l'edificio e l'area di pertinenza esterna.

7. Per le altre strutture che integrano il sistema di fruizione vengono identificate le seguenti peculiarità e modalità di intervento:

S6 Casone

L'edificio, di proprietà del Comune di Ravenna, e la relativa area di pertinenza sono collocati in posizione strategica e sono destinati a fornire servizi di ristorazione, ricettivi, nolo biciclette, vendita prodotti vari, finalizzati e connessi alla fruizione del Parco.

L'edificio è oggi in pessime condizioni e va assoggettato a progettazione complessiva unitamente all'area di pertinenza, da destinare a parcheggio ed attività da svolgere all'aperto. Può essere previsto un aumento delle volumetrie pari al 30% di quelle esistenti, mantenendo la tipologia edilizia esistente e mantenendo inalterate le altezze massime. I piani urbanistici comunali definiranno le modalità di intervento, favorendo interventi per il miglioramento delle prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative quali: regolazione climatica degli edifici secondo principi della bioarchitettura, l'utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili, l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico; tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio e più in generale delle specifiche normative di settore.

S7 Ca' Nova

L'edificio, di proprietà comunale, è adibito in parte a casa di guardia e abitazione del custode, in parte è utilizzato come sala per raduni conviviali.

Si prevede il mantenimento degli attuali utilizzi, integrati con attività di tipo culturale e didattico da collocare nella parte dell'edificio attualmente non utilizzato e da restaurare.

S8 Capanno Garibaldi

Il Capanno Garibaldi testimonia il passaggio di Giuseppe Garibaldi attraverso il territorio ravennate, è utilizzato per una esposizione di cimeli garibaldini ed è visitabile dal pubblico. E' previsto il mantenimento dell'attuale destinazione; sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

S9 Capanno degli Spinaroni

L'isola degli Spinaroni, importante testimonianza della nostra storia, è stata un luogo importante per l'aggregazione partigiana durante la Resistenza, sede del distaccamento Terzo Lori.

La subsidenza e l'erosione hanno fortemente deteriorato il sito che spesso si trova sommerso dalle acque, ed anche il "capanno" dei partigiani è ormai in condizioni di degrado.

Si prevede pertanto un intervento di consolidamento e tutela di questa isoletta, da attuarsi sulla base di adeguati studi di carattere storico, geologico, idraulico ed ecologico, ed un intervento di recupero del capanno, del pontile e di quant'altro necessario per rendere l'isola accessibile ai visitatori.

S10 Ca' del Pino

L'edificio, di proprietà comunale, sorge lungo la statale Romea, in una posizione strategica tra la Pineta di San Vitale e l'area naturale di Ponte Alberete. Fatti salvi gli usi ammessi dalla pianificazione territoriale e urbanistica, la struttura potrebbe in un futuro essere dedicata, anche parzialmente, a Centro Visita di riferimento per la fruizione turistica dell'area naturale, Centro informazioni e sede di aule e laboratori didattici dedicati alla scoperta del Parco.

Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno,

quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative. Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, stabilimenti balneari, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di Gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

3. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P3, così denominate: Sentieri natura (N), Percorsi birdwatching (BW), Percorsi cicloturistici (PC), Percorsi ippici (PI), Percorsi nautici (PN), Aree attrezzate (R), Parcheggi (P)".

2. Aree e percorsi vengono classificati come segue:

- sentieri natura;
- percorsi cicloturistici;
- percorsi ippici;
- percorsi nautici;
- aree di sosta;
- parcheggi.

3. Sentieri natura

Sono individuati 3 sentieri natura pedonali. I sentieri sono già esistenti, ma occorre procedere alla loro sistemazione, alla sostituzione o integrazione della segnaletica, alla manutenzione e integrazione dei manufatti, delle attrezzature e delle strutture per la osservazione dell'avifauna.

- N1 anello Ponte Alberete;
- N2 Prato Barenicolo;
- N3 Dune costiere.

I sentieri N3 individuano modalità di visita dei sistemi dunosi, classificati come BDUN, alcuni dei quali sono già stati realizzati, mentre altri sono in fase di progettazione e futura realizzazione.

4. Percorsi cicloturistici

Sono individuati 5 percorsi cicloturistici, progettati in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza e collegabili con percorsi delle stazioni limitrofe. I percorsi si sviluppano lungo strade sterrate o sommità arginali; in qualche caso utilizzano tratti di piste ciclabili esistenti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, dei ponti, delle strutture per osservazione avifauna, della segnaletica, e di ogni altra struttura destinata alla fruizione. Sono inoltre sono previsti due nuovi ponti ciclipedonali, uno di attraversamento del Lamone, funzionale ai percorsi N2 Casa Quattrocchi - Valle Mandriole -torre e percorso PC4 Casetto Quattrocchi - Mandriole - S.Alberto - collegamento Argine Reno, e uno di attraversamento di un canale della Piallassa della Baiona , in sostituzione dell'esistente ponte di barche, funzionale al percorso P5 Argine Baiona.

- PC1 "Ca' Quattrocchi - Pineta San Vitale" + variante Ca' Nova + variante Ca' Vecchia - Ca' Ponticelle - collegamento Ravenna - Porto Corsini";
- PC2 "Ca' Quattrocchi - Ponte Alberete" - argine Fiume Lamone";
- PC3 "Ca' Quattrocchi - Marina Romea" - Piallassa della Baiona collegamento Punta Marina";
- PC4 "Ca' Quattrocchi - Mandriole - S.Alberto - collegamento Argine Reno";
- PC4 "variante Casalborsetti"
- PC5 "Argine Baiona" - percorso da realizzare;

- PC5 “variante capanno Garibaldi”
 - PC5 “variante Ponte dei Gruccioni”
 - PC 6 “Argine Fiume Lamone”
5. E' individuato un percorso ippico, già esistente:
- PI1 “Pineta di San Vitale”.
6. Percorsi nautici
- Sono individuati due percorsi nautici per canoe e piccole imbarcazioni con motore max. 5 cavalli. I percorsi per canoe fanno capo a due imbarchi esistenti lungo il margine est della Piallassa Baiona. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, dei pontili, della segnaletica, e di ogni altra struttura destinata alla fruizione.
- I percorsi nautici individuati sono i seguenti:
- PN1 “Piallassa Baiona” - da pontile 1
 - PN2 “Capanno degli Spinaroni” - da pontile 2
7. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 risultano, pertanto, così regolamentati:
- N1 “Punte Alberete” – anello interno - limitato e regolamentato
 - N2 “Prato Barenicolo- limitato e regolamentato
 - N3 “Dune costiere” - limitato e regolamentato
 - PC1 “Ca’ Quattrocchi - Pineta S.Vitale” + v. Ca’ Nova + v. Ca’ Vecchia – Ca’ Ponticelle + collegamento Ravenna” - regolamentato
 - PC2 “Ca’ Quattrocchi – Punte Alberete- argine Lamone” - regolamentato
 - PC3 “Ca’ Quattrocchi – Marina Romea + prosecuzione Punta Marina” - libero
 - PC4 “Ca’ Quattrocchi – Mandriole - S.Alberto + collegamento Argine Reno” – regolamentato
 - PC4 “variante Casalborsetti” - limitato e regolamentato
 - PC5 “Argine Baiona” – regolamentato
 - PC5 “variante capanno Garibaldi” - limitato e regolamentato
 - PC5 “variante Ponte dei Gruccioni” - limitato e regolamentato
 - PC5 “Argine Baiona” - percorso da realizzare
 - PC 6 “Argine Fiume Lamone” - limitato e regolamentato
 - PI1 “Pineta di S.Vitale” - regolamentato
 - PN1 “Piallassa Baiona” - regolamentato
8. Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i siti di importanza naturalistica in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela in riferimento al carico antropico, l'accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l'osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati. Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, l'accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco o da Regolamenti specifici. Nei percorsi a fruizione libera, che interessano gli ambiti di Area contigua della Stazione, caratterizzate da presenza antropica costante e generale assenza di elementi naturalistici di rilievo, l'accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.
9. I sentieri natura, i percorsi ciclabili, ippici, nautici e le relative varianti devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; essi sono classificati e regolamentati secondo l'uso esclusivo o prevalente e nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L'attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell'Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti. Il Regolamento del Parco

stabilisce i criteri e le modalità di apposizione della cartellonistica garantendo la corretta informazione ai visitatori nel rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi. La segnaletica dovrà rispettare quanto indicato nel “Manuale operativo per la segnaletica delle Aree protette dell’Emilia-Romagna e dei siti Rete Natura 2000 approvato con DGR 1586/2015 e ss.mm.

10. Il presente Piano di Stazione individua quattro aree di sosta attrezzate, esistenti, ove sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, la integrazione e sostituzione di arredi e segnaletica:
 - R1 “Parco 2 giugno”
 - R2 “Ca' Vecchia”
 - R3 “Punte Alberete”
 - R4 “Casone”
11. Il Piano individua i seguenti parcheggi, alcuni dei quali inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici o strutture del sistema di fruizione.
 - P1 Parco 2 giugno
 - P2 Cà Ponticelle
 - P3 Prato Barenicolo
 - P4 Casone
 - P5 Palazzone di Sant’Alberto
 - P6 Cà Quattrocchi
 - P7 Punte Alberete
 - P8 Cà Vecchia
 - P9 Cà Nova – canale via Cerba
12. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:
 - pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
 - lastricati permeabili;
 - mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
 - pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.

Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l’uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l’eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall’Ente di Gestione.

Art. 32 Viabilità

1. Il sistema dell’accessibilità è completato dall’insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.
I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.
2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione è costituita dalla Strada Statali n. 309 "Romea", dalla Strada Provinciale n. Basilica, dalla strada comunale Via delle Valli, via degli Scariolanti e da altre strade comunali di grande comunicazione.
3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità ad uso dei residenti, per l’accesso ad abitazioni, aree agricole e produttive, infrastrutture turistiche, sportive e balneari, capanni da pesca e aree di caccia.

Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.
2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di Parco o alle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.
3. Nelle zone di Parco e nelle Aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati, fatti salvi motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Ravenna provvede, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le Aree contigue, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.
4. La rete stradale presente nella Stazione, ad eccezione delle strade indicate al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. All'interno del perimetro di Stazione non è ammessa la realizzazione di nuove strade. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti delle sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.
5. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.
6. La direttrice S.S. 309 costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa o lambisce da Nord a Sud l'intero territorio della Stazione. A tal fine l'asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica, da indicarsi nell'ambito dei Piani urbanistici del Comune di Ravenna e da concordare con l'Ente gestore dell'infrastruttura.
Tali interventi devono, tra l'altro, prevedere l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.
7. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada, non è consentito l'attraversamento con mezzi a motore da competizione, compresi quelli nautici, sprovvisti dei regolari dispositivi di abbattimento dei rumori; il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore è vietato in qualsiasi caso, fatta eccezione per i

coni di atterraggio e decollo che devono comunque essere rigorosamente rispettati, per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla osta dell'Ente di Gestione del Parco.

Titolo III – Norme finali e transitorie

Art. 34 Riserve Naturali dello Stato

1. Nel perimetro della Stazione "Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna" definito dal presente Piano di Stazione sono compresi i territori delle seguenti Riserve Naturali dello Stato istituite con provvedimenti in diversa data antecedentemente alla istituzione del Parco Regionale del Delta del Po:
 - "Pineta di Ravenna" (Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 13 luglio 1977);
 - "Duna Costiera di Porto Corsini" (Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 15 aprile 1983).
2. Tali aree sono individuate cartograficamente negli elaborati del presente Piano di Stazione e contrassegnate con la sigla RNS. Le perimetrazioni possono essere rettificare a seguito della messa a disposizione da parte dell'Ente gestore di elementi certi, senza che ciò costituisca modifica del presente Piano di Stazione. Alle Riserve Naturali dello Stato sopra elencate, fino all'effettivo trasferimento della loro gestione alla Regione, da attuarsi ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112/98, si applica la disciplina prevista dai rispettivi Decreti istitutivi.
3. L'Ente di Gestione, in considerazione dell'importanza rivestita dalle Riserve Naturali dello Stato nell'ambito della dotazione ambientale e naturale della Stazione, orienta la propria attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione didattica e di fruizione turistica controllata in stretta collaborazione con i soggetti gestori di predette Riserve; a tale fine l'Ente di Gestione confronta almeno annualmente e precedentemente alla approvazione del Bilancio annuale e del Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, le proprie linee di intervento con quelle della gestione delle Riserve Naturali dello Stato. Nell'ambito della collaborazione con i soggetti gestori delle Riserve, l'Ente di Gestione deve perseguire le seguenti finalità:
 - Pineta di Ravenna: aumento della naturalità della struttura boschiva, in particolare nelle parcelle con alberi coetanei e troppo fitti; ripristino di habitat naturali originari e caratteristici delle dune consolidate; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.
 - Duna Costiera di Porto Corsini: diminuzione del disturbo antropico da attività balneare; protezione dal calpestio della vegetazione dunale e retrodunale; sviluppo delle potenzialità biologiche; incentivo di forme di fruizione compatibili con le esigenze di conservazione.
4. L'Ente di Gestione del Parco provvederà, qualora si verifichi la possibilità, ad assumere la gestione delle Riserve Naturali dello Stato e a farsi carico delle responsabilità conseguenti, secondo quanto previsto dall'art. 104 della L.R. n. 3/99 e secondo le norme e le condizioni che saranno contenute negli atti di affidamento.

Art. 35 Immobili e aree da acquisire in proprietà pubblica

La maggior parte del territorio della Stazione, nonché le aree di maggiore rilievo naturalistico, sono di proprietà pubblica, suddivisa fra proprietà del Comune di Ravenna (Piallassa Baiona, Pineta San Vitale, parte di Punta Alberete e Valle Mandriole) e demanio statale o regionale. Dunque, il Piano non individua aree o immobili da acquisire.

Art. 36 Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, qualora il Piano Territoriale di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di Gestione provvede al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 59, comma 3, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia, sentito l'Ente di Gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco. Per i danni prodotti all'interno dell'Area contigua da parte delle specie di fauna nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri dell'indennizzo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 37 Vigilanza

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Stazione prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco. La vigilanza territoriale nella Stazione del Parco spetta altresì alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Carabinieri forestali, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza in campo ambientale.

Art. 38 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della citata L.R. n. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.
2. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni, così come l'entità della sanzione per altre particolari fattispecie, sono stabilite dal Regolamento del Parco, sulla base della gravità del tipo di infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dai luoghi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno cagionato; dal pregio del bene danneggiato, con particolare riferimento agli elementi elencati agli artt. 13, 14, 15 delle presenti Norme. Devono essere previste anche sanzioni accessorie, in particolare per le attività esercitate in concessione o con licenza di prelievo di beni ambientali, quali la caccia, la pesca, la raccolta di tartufi e funghi.
3. Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689.



RELAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE DEL PIANO DI STAZIONE PINETA DI SAN VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Indice

1. Introduzione.....	3
2. Inquadramento normativo.....	3
3. Quadro conoscitivo.....	5
Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	5
Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole	7
Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).	8
4. Stato della pianificazione in relazione alle proposte di variante	10
Disciplina normativa dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	10
Disciplina normativa dei terreni ad ovest di Valle Mandriole	14
Disciplina normativa del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)	16
5. Obiettivi e finalità.....	18
Proposta di variante N°1 relativa ai terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	18
Proposta di variante N°2 relativa ai terreni ad ovest di Valle Mandriole	18
Proposta di variante N°3 relativa ai terreni al reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)	19

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



1. Introduzione

La variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna” rappresenta uno strumento di pianificazione per gestire problematiche gestionali e normative.

In particolare, sono state ravvisate alcune incongruenze tra lo stato attuale e il Piano di Stazione in talune aree:

- Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli;
- Terreni ad ovest di Valle Mandriole;
- Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Il quadro normativo di riferimento è definito dalle seguenti leggi:

- Delibera di Giunta regionale 18 giugno 2019 n. 947 del 18/06/2019 “Approvazione del piano di stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna.”
- Delibera di Giunta Regionale 16 luglio 2018, n. 1147 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”.
- Delibera di Giunta Regionale 22 gennaio 2018, n.79 del “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n.667/09”.
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Nel 2021, l’Ente Parco ha avviato le attività relative alla variante del Piano di Stazione e con Deliberazione del Comitato Esecutivo N.94 del 15 novembre 2021 ha approvato il documento di variante.

L’iter di consultazione, formazione e approvazione del Piano, segue quanto indicato dalla L.R. 24/2017 secondo quanto previsto negli articoli n.44 "consultazione preliminare", n.45 "fase di formazione del piano" e n.46 "fase di approvazione del piano".

2. Inquadramento normativo

Il Piano di Stazione Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna viene approvato con Delibera di Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019 . I documenti essenziali del piano risultano essere i seguenti:

- Relazione di Analisi;
- Norme Tecniche di attuazione;
- Relazione di progetto;
- Cartografia di analisi e di progetto.

La cartografia di analisi viene così articolata:

- A.1 Analisi Geomorfologica;
- A.2 Uso del Suolo;
- A.3 Idrografia;
- A.4.1 Carta della Vegetazione;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- A.4.2 Carta del Pregio Naturalistico;
- A.5 Principali Formazioni Vegetali di Interesse Comunitario;
- A.6 Rarità delle Formazioni Vegetali;
- A.7 Siti di Importanza per l'Avifauna;
- A.8 Siti Riproduttivi di Anfibi, Rettili Acquatici e Ittiofauna;
- A.9 Siti Riproduttivi e di Presenza di altre Specie;
- A.10 Siti di Importanza Naturalistica;
- A.11 Siti della Rete Natura 2000;
- A.12 Zone Ramsar (pdf2.69 MB);
- A.13 Riserve Naturali dello Stato;
- A.14 Beni Architettonici e Storico Documentari;
- A.15 Carta della zonizzazione venatoria
- A.16 Carta Forestale;
- A.17 Carta dei Toponimi.

La Cartografia di progetto è articolata nei seguenti documenti:

- P1 Sintesi della zonizzazione
- P3 Il sistema della fruizione
- P4 Zonizzazione 1991
- P5 Zonizzazione 2019
- P6 Confronto perimetri;

La zonizzazione del Piano di Stazione è normata dall' Art. 25 “*Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale*” della L.R. n°6/2005” il quale stabilisce che il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:

- a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
- b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agroforestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
- d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Il Piano territoriale del Parco inoltre:

- a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
- b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
- e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
- h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.

Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.

3. Quadro conoscitivo

Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

Il territorio dell'intera stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest'area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 "Bardello"; IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo"; IT4070004 "Piasse Baiona, Risega e Pontazzo"; IT4070005 "Pineta di Casalborgonetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini"; IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina". Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell'ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 “Valli di Comacchio” un’adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell’area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall’inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 52 ettari, presso l’ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali.

La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019. Questa seconda aggiunta era stata reiteratamente richiesta dall’azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l’istruttoria.

I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell’azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019).



Nel frattempo, però, e prima dell’approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l’azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell’azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra alcuna peculiarità ambientale, paesaggistica, naturalistica, territoriale, architettonica che la differenzi da tutti i terreni circostanti, ad ovest della Romea, come si evince dalla vista su ortofoto.

In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano nessun tipo di interesse: si tratta di ordinari terreni condotti a seminativo, con una biodiversità bassissima, come, del resto, ormai normale in tutti i terreni agricoli della pianura Padana interna.

Nell'area sono presenti esclusivamente alcune siepi alberate, in filari, di impianto recente, in particolare accanto alla Romea, come del resto nel tratto a nord, che fiancheggia la discarica di Ravenna, le cui fasce alberate di schermatura sono, peraltro, escluse dal perimetro del Parco. Un altro piccolo terreno parzialmente rimboschito si trova nella porzione occidentale dell'area, ma si tratta di aree realizzate con i finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale, identiche alle moltissime altre che si ritrovano sparse per la pianura regionale, senza alcun collegamento paesaggistico, territoriale o ecologico con le aree naturali protette, ricadenti entro il perimetro del Parco e dei siti della rete Natura 2000.

Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa, come intervento compensativo per il taglio raso del bosco ripariale del fiume Lamone nel tratto ricompreso nel sito della rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

L'intervento di rimboschimento è stato preceduto da movimenti terra tesi a ricreare il microrilievo naturale del suolo, eliminando le precedenti scoline realizzate ad uso agricolo, nel periodo in cui il terreno era affittato ad aziende agricole locali.

A seguito dell'intervento non è più stato oggetto di manutenzione l'argine occidentale della Valle Mandriole che, a causa di fontanazzi e della crescita di alberi ha sviluppato molte falle, da cui esce l'acqua della zona umida, allagando parzialmente l'area rimboschita.

Questi 15 ettari erano inclusi in area contigua sia nel Piano Territoriale adottato inizialmente dalla Giunta comunale (deliberazione n. 279/23841 del 14/05/1991), sia in quello nuovamente adottato dopo i rilievi regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 06/06/1997), sempre dalla Giunta comunale (deliberazione n. 1/10298 del 05.01.2006).

Soltanto in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 947 del 18/06/2019) questa fascia ad ovest di Valle Mandriole è stata zonizzata come zona C.BOS, su iniziativa dell'Ente precedente.

Le Norme Tecniche di Attuazione non risultano adeguate a questa modifica, poiché la zona C.BOS non è presente nel quadro normativo del Piano di Stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra ancora peculiarità ambientali, paesaggistiche, territoriali particolari, ma può essere gestita e migliorata per ottenere risultati più interessanti dal punto di vista naturalistico. L'area appartiene all'ex-cassa di colmata del Lamone ed è di bonifica recente.

L'immagine sottostante mostra l'inserimento dell'area nel contesto compreso tra Valle Mandriole (tutt'ora allagata e con le caratteristiche storicamente presenti nel territorio dell'ex-cassa di colmata, che

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



ricopriva circa 8.000 ettari a nord della città di Ravenna) e le grandi bonifiche dei terreni ad ovest, che ancora si presentano privi di insediamenti ed edifici e altamente vocati al ripristino delle aree paludose:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano ancora particolare interesse, poiché non vi si è ancora sviluppato nessun habitat tale da ospitare specie di rilievo. Si tratta, infatti, di un terreno agricolo abbandonato, in fase di lenta rinaturalizzazione, dove il bosco stenta ad affermarsi a causa della qualità del terreno argilloso ed intriso di acqua e una vera e propria zona umida non si sviluppa a causa della marcata siccità estiva. Inoltre, l'abbondantissima presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) sta minando lo sviluppo di una vegetazione naturale di ricolonizzazione degli ex-coltivi. In inverno, sono presenti stormi di Passeriformi, in particolare Fringillidi. In periodo primaverile l'area è utilizzata per la nidificazione da alcune coppie di beccamoschino (*Cisticola juncidis*) e di strillozzo (*Miliaria calandra*), specie presenti un po' ovunque lungo gli argini e nelle aree aperte tra i coltivi di pianura. La vocazione, in ogni caso, è decisamente più quella di uno sviluppo della zona umida, piuttosto che di un'area forestale, eventualmente realizzando un'arginatura a ovest dell'area, così da interrompere la percolazione delle acque di Valle Mandriole verso i terreni agricoli adiacenti.

Il terreno ricade nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Punte Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
come a area naturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



(deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata. Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.


Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Punta Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Questa seconda immagine mostra un dettaglio dell'area, teso a illustrare il livello di antropizzazione dell'area oggetto di variante, che ne giustifica la successiva proposta di zonizzazione:



Le strade sono circondate da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante dune di Punta Marina, che si vede nell'immagine soprastante, nel lato destro del riquadro.

Le strade ricadono per la maggior parte nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina".

4. Stato della pianificazione in relazione alle proposte di variante

Disciplina normativa dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

In riferimento alla variante N°1, la Relazione di Analisi del Piano di Stazione riporta a pag 178 del documento quanto segue:

Fra le Aziende Agricole locali si cita l'Azienda sperimentale Marani, senza fini di lucro e sottoposta al controllo e vigilanza dalla Regione Emilia-Romagna, i cui terreni sono ubicati lungo la Statale Romea ed attualmente esclusi dalla perimetrazione della Stazione; ha chiesto l'inserimento in Parco di parte dei suoi appezzamenti. Una delle finalità dell'Azienda è la promozione ed il miglioramento delle produzioni agricole mediante lo studio e la sperimentazione delle tecniche più idonee, la dimostrazione e la divulgazione dei risultati ottenuti. Anche i terreni gestiti da questa Azienda sono quasi tutti in affitto dal Comune di Ravenna (ca. 42 ha su 52). Da tempo l'Azienda è impegnata sul versante dell'agricoltura

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



eco-compatibile, sperimentando sistemi agricoli integrati, l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione e la coltivazione di specie arboree dal legno (Noce e Ciliegio).

Il documento Relazione di Progetto del piano di Stazione stabilisce, a pag. 11, che l'ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall'Azienda Agricola Marani.

Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell'Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 52 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall'Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:

“Art. 27 Aree contigue

1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- *gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.*
- *attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- *le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;*
- *interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi; 4*
- *reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;*
- *gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;*
- *gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;*
- *attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;*
- *le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;*
- *la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;*
- *la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.*
- *La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.*
- *Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.*
- *Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.*

5. *In tutte le aree contigue sono vietati:*

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari; 5

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP.PIN - pinete;
- PP.PAL - bassa del dirottolo
- PP.PRA - prati umidi;
- PP.PSS - pialassa Baiona E Piombone
- PP.FLU - corsi d'acqua;
- PP.ARE – arenile;
- PP.AGR - aree agricole;
- **PP.AGN - Aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;**
- PP.DISC - Discarica "Vecchia"

...

14. Le sottozone PP.AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP.AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici;
- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27. 6

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco“.

Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 risulta incompatibile con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.

Disciplina normativa dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

L'area concernente i terreni ad ovest di Valle Mandriole è inclusa in zona C.BOS, non prevista delle Norme Tecniche di Attuazione che, per le zone C stabiliscono quanto segue:

“Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile; le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione; le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone C i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; Nelle zone C la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; Interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a Nulla Osta dell'Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al Capo III dalle presenti norme;

4. In tutte le zone C sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto.
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- la costruzione di nuove opere edilizie;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- l'asfaltatura delle strade bianche;

5. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.1/1, P.1/3, P.1/4 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

6. Sulla base della morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone C, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- C.PIN - pinete
- C.FLU - fiume Lamone

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- C.AGN - aree agricole a margine di Punta Alberete e Valle Mandriole“.

Il dispositivo di cui al citato art. 25, quindi, non prevede la sottozona C.BOS.

Disciplina normativa del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

Allo stato attuale, l'area del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina è priva di normativa in quanto non vi è riportata una zonizzazione.

La proposta è di includerla in zona PP.AGR, di cui si riporta di seguito la norma vigente all'Art. 27 ai seguenti commi:

4. In tutte le Aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;

- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'ISPRA e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;

- gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;

- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;

- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti e dalle LLRR n. 2/77 e n. 6/96;

- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla LR n. 24/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al

33

perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle Aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme;

- gli interventi sui capanni secondo gli indirizzi contenuti nel comma 10 art. 13 delle presenti Norme e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna;

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale;

- le attività di allevamento zootecnico condotte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

5. In tutte le Aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di Aree contigue in generale e per le singole sottozone;

- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali.

- asporto di materiale e alterazione profilo terreno;

- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone PP AGN e PP AGR soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservito da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore.

15. Le sottozone PP. AGR comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi.

15.1 In tali sottozone deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario e favorita una gestione sostenibile delle superfici agricole praticando ad esempio una produzione integrata o l'agricoltura biologica. In tali sottozone è ammesso lo spandimento agronomico dei fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.

15.2 La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema; in questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

5. Obiettivi e finalità

Proposta di variante N°1 relativa ai terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

I terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli rappresentano l'appendice a un perimetro già disegnato ovvero al contorno del Piano di Stazione. Tale area infatti ha una dinamica marginale rispetto alle altre aree di parco e comunque non costituisce l'azione di filtro sulla pineta adiacente facente parte del sistema più complesso della ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo".

Inoltre, i terreni in oggetto non aggiungono al territorio della stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" elementi di valore ambientale, paesaggistico, naturalistico, territoriale, architettonico in quanto l'attuale conduzione agricola è di tipo non tradizionale. Si aggiunge infine che le NTA non stabiliscono prescrizioni contrarie al mantenimento di una agricoltura di tipo tradizionale.

Variante

La variante consiste nello stralcio di tutti i 52 ettari di terreni agricoli ed edifici dal perimetro del Parco, portando il confine dell'area protetta sulla S.S. 309 Romea, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88.

Proposta di variante N°2 relativa ai terreni ad ovest di Valle Mandriole

L'inserimento dell'area in oggetto nella sottozona C.BOS ha generato un vuoto normativo, poiché le Norme Tecniche di Attuazione, come evidenziato al precedente punto 2.3, non prevedono tale tipologia di sottozona. In virtù delle predette possibili evoluzioni ambientali dell'area, si ritiene indispensabile introdurre un nuovo comma specifico.

Variante

La variante consiste nell'integrare le Norme Tecniche di Attuazione come segue:

10. La sottozona C BOS, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (Cladio-Fraxinetum oxycarpae, Salicetum cineree, Alnetalia glutinosae) o di ambienti palustri veri e propri (Pragmitetum vulgaris, Typhetum angustifoliae), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C BOS) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C BOS) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Proposta di variante N°3 relativa al reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

L'area, inclusa nel territorio della stazione del Parco, senza zonizzazione, non ha di fatto una normativa di riferimento. Occorre, pertanto, includere queste strade in una zona già normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale.

Considerate le caratteristiche delle strade e delle aree circostanti, esposte ai punti precedenti, considerato, altresì, il quadro normativo, si ritiene idonea la zonizzazione come zona contigua PP.AGR.

Variante

La variante consiste nel classificare le strade di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo) come zona PP.AGR.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



SINTESI NON TECNICA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



La variante al Piano di Stazione “Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna” si focalizza sulle seguenti tre aree.

- Variante N°1 concerne i terreni agricoli ad ovest della S.S. 309 Romea presso via Guiccioli e nello specifico individua i terreni dell'ex-azienda agricola Marani. L'obiettivo è di stralciare la presente area dal Perimetro del Piano di Stazione. La posizione marginale dell'ex-azienda agricola Marani, confinante a nord con la discarica e est con la strada SS 309 Romea, la mancata funzione di filtro rispetto alla pineta e al Sito Rete Natura 2000, oltre a una conduzione agricola di tipo non tradizionale non rappresentano presupposti per dare seguito alle scelte di piano.
Si precisa, ad ogni modo, che sono state adottate specifiche misure di compensazione e mitigazione.
- Variante N°2 concerne i terreni ad ovest di Valle Mandriole. Le NTA del Piano di Stazione non prevedono una specifica disciplina. Viene pertanto inserito il comma 10 nell'art. 25 delle NTA.
- Variante N°3 concerne il reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo). Quest'area pur essendo ricompresa nei confini del Perimetro del Piano di stazione non possiede una specifica zonizzazione. A questo areale viene assegnata la zonizzazione PP.AGR.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)




Figura 1 Individuazione cartografica delle aree coinvolte dalla variante del Piano di Stazione.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Valutazione degli effetti

Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare una serie di fattori di impatto, ascrivibili principalmente alla variante N°1 (eliminazione terreni ad ovest della SS 309 Romea, che vengono qui di seguito elencati:

- perdita di aree naturali protette. Gli effetti conseguenti a questo impatto sono quantificati nella seguente tabella. Si ritiene tuttavia di stabilire che la perdita non ha un'incidenza significativa in quanto rappresenta meno del 1% delle aree totali del piano. Si ritiene opportuno specificare sin d'ora che l'inserimento di nuove aree incrementa di fatto le aree protette di cui al Piano approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.

Quantificazione puntuale della Modificazione N°1 - Stralcio terreni ex- azienda Marani	500'168 mq
Quantificazione puntuale della misura di compensazione Nuova Area di Piano sul Fiume Lamone	926'135,00 mq
Area protette del Piano di stazione approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.	79'463'508,00 mq
Area protette del Piano di Stazione derivanti dalle modificazioni del presente documento	79'889'495,00 mq
Incremento aree naturali protette	425'987 mq
Perdita aree naturali protette	0

- perdita della funzione filtro. Si ritiene asserire che tale impatto sia irrilevante in quanto lo stralcio dell'area di piano di cui alla variante N°1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento ma che realmente non costituisce un effetto filtro nei confronti della pineta e del sito rete natura 2000 adiacente.
- Attuazione di pratiche agricole di tipo non tradizionale. Tale effetto si ritiene trascurabile in quanto ascrivibile a circa 52 ettari e pertanto ad una porzione ridotta delle aree di Parco. Si ritiene di dover specificare che il territorio del piano registra rari casi di pratiche agricole di carattere tradizionale in quanto le NTA auspicano a sostenere e favorire tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. Questo enunciato non rappresenta pertanto una prescrizione da richiedere a un'impresa agricola che nella sua "mission" aziendale non annovera tali obiettivi.

Per quanto concerne la variante N°2 (inserimento narrazione normativa nelle NTA) e N°3 (categorizzazione della zonizzazione del reticolo stradale), è possibile fermamente sostenere che le varianti di Piano non producono effetti negativi sulle componenti ambientali.

Misure di mitigazione e compensazione

Le misure di mitigazione vengono previste a fronte dell'eliminazione dell'area contigua, ossia dei terreni ad ovest della strada SS 309 Romea, avente come funzione potenziale quella di area filtro. Come ampiamente descritto nella documentazione di VALSAT, questa funzione non viene attualmente assolta nei confronti della Pineta e del sito Rete Natura 2000 adiacente a causa della posizione estremamente marginale rispetto al core dell'area protetta.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)





Si ritiene di prescrivere, comunque, l'incremento del filare boscato che attualmente è presente a bordo dell'asse stradale. Un boschetto di dimensioni di circa 200 m di lunghezza e 30 di larghezza dovrà perciò essere realizzato in corrispondenza della strada S. S. 309 Romea, come dettagliato nella cartografica "Elaborato 5".



Figura 2 Individuazione dell'area in cui realizzare un boschetto.

Misure di compensazione

Considerato che lo stralcio dell'area di cui alla variante N°1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento verso l'entroterra, a compensazione si ritiene importante inserire in area contigua, zonizzazione PP.FLU, l'intera superficie del fiume Lamone inclusa nel sito IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole, al fine di potenziare il corridoio ecologico che collega le aree naturali costiere con i sistemi appenninici.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Figura 3 Individuazione della nuova area alla quale viene assegnata la zona PP FLU

Monitoraggio ambientale

Considerato che si tratta di varianti che coinvolgono puntuali aree di terreno, il piano di monitoraggio si rende necessario per verificare il mantenimento delle misure di mitigazione ovvero la conservazione e salvaguardia del boschetto realizzato. A tal proposito verrà richiesto alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna) un report annuale sullo stato di mantenimento del rimboschimento con adeguato riscontro sul piano di manutenzione dell'area.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



STUDIO DI INCIDENZA

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, attuato con L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m.i.

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DELLA STAZIONE “PINETA DI SAN VITALE E PIALASSE DI RAVENNA” DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 947 DEL 18/06/2019

Comacchio, il 05/12/2022

Sommario

A. PREMESSA	4
1. Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	5
2. Direttiva 09/147/UE "Uccelli"	5
B. DATI GENERALI DEL PIANO	6
1. Titolo del progetto	6
2. Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento	6
3. Soggetto proponente.....	6
C. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO	7
D. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'AREA DI VARIANTE E DEI SITI.....	16
1. Indicazione dei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessati (denominazioni, codici), con indicazione se la variante proposta è interna o esterna ai siti stessi	16
2. Indicazione dell'eventuale presenza di aree protette	17
3. Indicazione dell'eventuale presenza di elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area oggetto di variante.....	17
4. Inquadramento generale dell'area di variante e dei siti	18
<i>Nome Habitat</i>	24
<i>Descrizione</i>	24
<i>Associazioni vegetali</i>	24
5. Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari	29
6. Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05)	30
E. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE VARIANTI PREVISTE ED IL SISTEMA AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NEI SITI)	31
1. Uso di risorse naturali (presenti nel sito).....	31
2. Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio	31
3. Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale	31
4. Rischio d'incidenti	31
F. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO (RAPPORTO TRA LE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E LE COMPONENTI BIOTICHE, ABIOTICHE E LE CONNESSIONI ECOLOGICHE PRESENTI NELL'AREA E NEL SITO).....	32
1. Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.).....	32
2. Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione ha-bitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)	32
3. Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione ha-bitat di riproduzione, substrato, ecc.)	32

G.	INDICAZIONE D'EVENTUALI IPOTESI PROGETTUALI ALTERNATIVE	33
H.	INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE	33
I.	INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE	33
J.	CONCLUSIONI	33
1.	Indicazione della provenienza dei dati utilizzati	34

A. PREMESSA

La variante al Piano Territoriale della Stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019, interessa uno dei complessi di siti della rete Natura 2000 più importanti a livello regionale e nel più importante a livello provinciale, valutato secondo i criteri delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE.

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché della Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'approvazione di piani e progetti non connessi alla conservazione e gestione del sito deve essere preceduta dalla valutazione dell'incidenza che l'attuazione del piano o la realizzazione del progetto possono avere sulla conservazione del sito e, in particolare, degli elementi (habitat, specie) protetti dalla stessa Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 09/147/UE, presenti all'interno del sito stesso.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007, attuativa della citata L.R. n. 7/2004, riporta, riassumendole nella tabella F, le tipologie di intervento che potrebbero generare incidenza sui siti, ancorché effettuate all'esterno degli stessi: tra esse, sono elencate le seguenti casistiche, in cui rientra il progetto in oggetto “3. *Piani, progetti o interventi ricadenti vicino al confine dei siti, ad eccezione degli interventi riguardanti aree urbanizzate già esistenti. Tale eccezione non ha valore per i siti designati per la conservazione dei Chiroteri che frequentano edifici, per i quali la valutazione di incidenza può essere necessaria anche per gli interventi previsti in aree urbane situate sia all'interno che all'esterno dei siti.*

4. *Piani, progetti o interventi ricadenti tra due siti, qualora di dimensioni e tipologia tali da costituire una potenziale interruzione di rotte migratorie degli uccelli (linee elettriche, impianti eolici, ecc.) o di connessioni ecologiche esistenti (art. 7 L.R. n. 6/05).*

Per i piani la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/97 è effettuata, ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 7/2004, così come modificata dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24, dalla Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 e dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 dallo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano stesso, previa acquisizione di parere da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente competente, in questo caso l'Ente Delta del Po.

L'approvazione della valutazione di incidenza, pertanto, compete all'Ente che approva il piano, previo parere dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po che, in questo caso, è anche l'Ente estensore dello Studio di Incidenza, in quanto proponente la variante al piano.

Il presente studio di incidenza riguarda la variante Piano Territoriale della Stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019, come adottata dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 94 del 15/11/2021.

1. Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

L'obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea.

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

Allegato I: habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Allegato II: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato III: criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.

Allegato IV: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE.

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 120/03. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

2. Direttiva 09/147/UE "Uccelli"

Scopo della Direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo.

Allegato I: specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Allegato II/1: specie che possono essere oggetto di prelievo.

Allegato II/2: specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi membri.

Allegato III/1: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili.

Allegato III/2: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi membri che ne facciano richiesta all'Unione Europea.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

B. DATI GENERALI DEL PIANO

1. Titolo del progetto

Variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019

2. Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento

Provincia di Ravenna

Comune di Ravenna

Località:

- Terreni agricoli ad ovest della S.S. 309 Romea presso via Guiccioli
- Marina di Ravenna

3. Soggetto proponente

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po

C. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

C.1 VARIANTE N. 1 – Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

C.1.1 Premessa

Il territorio dell'intera stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest'area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 "Bardello"; IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo"; IT4070004 "Piasse Baiona, Risega e Pontazzo"; IT4070005 "Pineta di Casalborgetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini"; IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina". Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell'ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 "Valli di Comacchio" un'adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell'area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall'inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 52 ettari, presso l'ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali. La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019. Questa seconda aggiunta era stata reiteratamente richiesta dall'azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l'istruttoria. I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell'azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019). Nel frattempo, però, e prima dell'approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l'azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell'azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

C.1.2 Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra alcuna peculiarità ambientale, paesaggistica, naturalistica, territoriale, architettonica che la differenzi da tutti i terreni circostanti, ad ovest della Romea, come si evince immediatamente dall'immagine sottostante:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano nessun tipo di interesse: si tratta di ordinari terreni condotti a seminativo, con una biodiversità bassissima, come, del resto, ormai normale in tutti i terreni agricoli della pianura Padana interna.

Nell'area sono presenti esclusivamente alcune siepi alberate, in filari, di impianto recente, in particolare accanto alla Romea, come del resto nel tratto a nord, che fiancheggia la discarica di Ravenna, le cui fasce alberate di schermatura sono, peraltro, escluse dal perimetro del Parco. Un altro piccolo terreno parzialmente rimboschito si trova nella porzione occidentale dell'area, ma si tratta di aree realizzate con i finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale, identiche alle moltissime altre che si ritrovano sparse per la pianura regionale, senza alcun collegamento paesaggistico, territoriale o ecologico con le aree naturali protette, ricadenti entro il perimetro del Parco e dei siti della rete Natura 2000.

C.1.3 Normativa

L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:

“Art. 27 Aree contigue

1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi

civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.
- Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni"

del Comune di Ravenna.

- Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;

- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;

- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari;

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP.PIN - pinete;

- PP.PAL - bassa del dirottolo

- PP.PRA - prati umidi;

- PP.PSS - pialassa Baiona E Piombone

- PP.FLU - corsi d'acqua;

- PP.ARE – arenile;

- PP.AGR - aree agricole;

- **PP.AGN - Aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;**

- PP.DISC - Discarica "Vecchia"

...

14. Le sottozone PP.AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP.AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;

- il diserbo con mezzi meccanici;

- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;

- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;

- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;

- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27.

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP.AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 contrasta con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.

C. 1.4 Motivazioni

La cooperativa agricola che ha acquistato i terreni li ha ottenuti come "liberi da vincoli", per svolgervi la propria attività aziendale, ossia agricoltura tradizionale.

L'agricoltura tradizionale è incompatibile con la destinazione che le Norme Tecniche di Attuazione fanno di questi terreni, come evidenziato al precedente punto 1.5.

Inoltre, i terreni in oggetto non aggiungono al territorio della stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" nessun elemento di valore ambientale, paesaggistico, naturalistico, territoriale, architettonico, tale da giustificare l'inclusione.

C.1.5 Variante

La variante consiste nello stralcio di tutti i 52 ettari di terreni agricoli ed edifici dal perimetro del Parco, portando il confine dell'area protetta sulla S.S. 309 Romea, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88.

C.2 VARIANTE N. 3 – Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

C.2.1 Premessa

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Ponte Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato (deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata.

Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.


C.2.2 Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Ponte Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



Questa seconda immagine mostra un dettaglio dell'area, teso a illustrare il livello di antropizzazione dell'area oggetto di variante, che ne giustifica la successiva proposta di zonizzazione di cui al punto 3.5:



Le strade sono circondate da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante dune di Punta Marina, che si vede nell'immagine soprastante, nel lato destro del riquadro. Le strade ricadono per la maggior parte nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina".

C.2.3 Normativa

L'area è priva di normativa, allo stato attuale.

La proposta è di includerla in zona D, di cui si riporta di seguito la norma vigente:

"Art. 26 Zone D urbanizzate

1. Le aree comprese nel territorio urbano e urbanizzabile, così come individuate, per quanto di rispettiva competenza territoriale, dalle deliberazioni dei Comuni di Cervia e di Ravenna vigenti all'atto di adozione del presente Piano di Stazione, sono ricomprese all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

- nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguo gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio della Stazione contenuti nel presente Piano;*
- per assicurare una stretta coerenza fra le politiche relative alla dislocazione dei servizi e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza, si richiede ai Comuni di valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità, le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-assistenziali, con la programmazione di settore;*
- prevedere un'espansione residenziale rapportata alle dinamiche locali, e concentrata essenzialmente presso quei centri abitati che siano dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, servizi socio-assistenziali, sportello bancario, nonché, preferibilmente, la stazione ferroviaria;*
- ridurre la crescita urbana, rispetto alle dinamiche registrate nel numero di famiglie residenti e nell'attività edilizia nell'ultimo decennio, nei centri dotati soltanto di alcuni servizi minimi, fra i quali quanto meno la scuola elementare e materna;*

- nei restanti centri limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti;
- per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, verificare in sede di formazione dei PSC, l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono.
- qualificare ciascun centro urbano attraverso la dotazione di servizi all'utenza permanente e stagionale, e l'incremento di complessità funzionale e di attrattiva commerciale;
- qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;
- qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di parco e nell'area contigua;
- escludere l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per servizi o per altre funzioni non residenziali non diversamente localizzabili;
- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
- favorire per la mobilità le modalità di spostamento non motorizzate e l'utilizzo del Trasporto Rapido Costiero, anche attraverso servizi di navetta con le sue fermate;
- limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta e la realizzazione di parcheggi di attestamento periferici;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso la mitigazione degli impatti e il contenimento dei consumi, secondo le linee guida del progetto di gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406;
- utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

3. Per tali zone il presente Piano rinvia al Regolamento la definizione di eventuali ulteriori e più dettagliati limiti e condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano Strutturale Comunale e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano e del Regolamento armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate“.

Si evidenzia che per queste, così come per tutte le carrabili del territorio di stazione, valgono anche le seguenti norme, che garantiscono la massima cautela nella gestione delle strade, così come delle aree ad esse circostanti:

“Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco o alle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.

3. Nelle zone di parco e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati, fatti salvi motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Ravenna provvede, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le aree contigue, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità

operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.

4. La rete stradale presente nella Stazione, ad eccezione delle strade indicate al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. All'interno del perimetro di Stazione non è ammessa la realizzazione di nuove strade. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.

5. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.

6. La direttrice S.S. 309 costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa o lambisce da Nord a Sud l'intero territorio della Stazione. A tal fine l'asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica, da indicarsi nell'ambito dei Piani urbanistici del Comune di Ravenna e da concordare con l'Ente gestore dell'infrastruttura.

Tali interventi devono, tra l'altro, prevedere l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.

7. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada, non è consentito l'attraversamento con mezzi a motore da competizione, compresi quelli nautici, sprovvisti dei regolari dispositivi di abbattimento dei rumori; il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore è vietato in qualsiasi caso, fatta eccezione per i coni di atterraggio e decollo che devono comunque essere rigorosamente rispettati, per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla osta dell'Ente di Gestione del Parco".

C.2.4 Motivazioni

L'area, inclusa nel territorio della stazione del Parco, senza zonizzazione, non ha di fatto una normativa di riferimento. Occorre, pertanto, includere queste strade in una zona già normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale.

Considerate le caratteristiche delle strade e delle aree circostanti, esposte ai punti precedenti, considerato, altresì, il quadro normativo, si ritiene idonea la zonizzazione come zona D urbanizzata, considerando anche le garanzie, comunque garantite per le aree stradali, dall'art. 33.

C.2.5 Variante

La variante consiste nel classificare le strade di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo) come zona D.

D. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'AREA DI VARIANTE E DEI SITI

1. Indicazione dei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessati (denominazioni, codici), con indicazione se la variante proposta è interna o esterna ai siti stessi

La prima variante (C.1) è interamente esterno ai siti della rete Natura 2000.

La seconda variante (C.2) ricade nel sito IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina.

L'incidenza di una variante di piano effettuata al di fuori dei siti della rete Natura 2000 può manifestarsi:

- direttamente sui siti stessi, al loro interno, su habitat e specie, laddove l'intervento genera disturbi in aree esterne ad esso e, conseguentemente, anche in siti limitrofi;
- indirettamente sulle specie che, spostandosi dai siti presenti in un intorno variabile (a seconda delle caratteristiche delle specie presenti) possono subire interferenze passando, sostando, alimentandosi o nidificando nell'area di intervento.

L'area di interferenza potenziale, quindi, varia a seconda delle caratteristiche dell'intervento in relazione con quelle degli habitat e delle specie presenti nei siti circostanti.

In questo caso, i siti più prossimi alla variante C.1, che può subire incidenza diretta è uno: IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottole

La variante C.2 si sviluppa direttamente all'interno del sito IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina.

La valutazione dei siti le cui specie possono indirettamente subire incidenze negative dall'intervento è più complessa. La tabella F *"Tipologie di Piani, Progetti ed Interventi che possono determinare incidenze negative significative sui siti Natura 2000, anche se ubicati all'esterno dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze"* della D.G.R. n. 1191/2007 suggerisce che debbano essere valutate le incidenze potenziali di *"Piani, progetti o interventi ricadenti tra due siti, qualora di dimensioni e tipologia tali da costituire una potenziale interruzione di rotte migratorie degli uccelli (linee elettriche, impianti eolici, ecc.) o di connessioni ecologiche esistenti (art. 7 L.R. n. 6/05)"*.

In considerazione del fatto che l'area di intervento si colloca direttamente sulla rotta di spostamento, anche quotidiano, di molte specie di uccelli tra diversi siti vicini, collocati in un intorno di circa 10 Km, e in un sistema assai complesso e di grande importanza naturalistica, di zone umide, boschi e litorali, come indicato dalla D.G.R. n. 1191/2007 in tabella l'area di influenza deve coinvolgere l'intero sistema collegato dagli spostamenti degli animali e, in particolare, per lo meno i seguenti siti, collocati in un intorno di 10 Km:

IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole
IT4070002	Bardello
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottole
IT4070004	Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
IT4070005	Pineta di Casalborgorsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
IT4070010	Pineta di Classe
IT4070020	Bacini ex-Zuccherificio di Mezzano




FIGURA 1 – AREA DI INTERVENTO NEL SISTEMA DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CONSIDERATI DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA

2. Indicazione dell'eventuale presenza di aree protette

L'area di intervento è ovviamente interna al Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale n. 27/88.

In particolare, l'area di intervento è limitrofa al territorio della stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna".

3. Indicazione dell'eventuale presenza di elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area oggetto di variante

L'area oggetto della prima variante C.1 è composta da terreni ad agricoltura intensiva.

L'area oggetto della seconda variante C.2 è composta da una strada asfaltata e da alcuni edifici.

Nessun ambito delle due aree è caratterizzabile dal punto di vista fitosociologico.

4. Inquadramento generale dell'area di variante e dei siti

Come già riportato, l'area di intervento si colloca nel complesso di siti naturali a nord della città di Ravenna, caratterizzata dalla presenza di cinque siti di grandissimo valore e particolarmente rilevanti ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE: IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole; IT4070002 Bardello; IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo; IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo; IT4070005 Pineta di Casalborgotti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini.

La ricchezza di specie ed habitat è ulteriormente accresciuta dalla presenza di elementi rari e di elevato valore conservazionistico.

Questo prezioso patrimonio naturale è dovuto alla notevole complessità di ambienti naturali e, in particolare, alla presenza di habitat assai diversificati, dagli ambienti costieri a quelli planiziali.

Non esiste un censimento esaustivo delle specie vegetali presenti, ma, è possibile effettuare una stima di circa 1.000 specie presenti. Tra le specie di particolare rilievo molte orchidee, tra cui alcune molto rare legate alle zone umide (*Epipactis palustris*, *Orchis laxiflora*, *Orchis palustris*); altre specie delle paludi sono *Leucojum aestivum*, *Sagittaria sagittifolia*, *Salvinia natans*, *Nymphaea alba*, varie specie di *Limonium* e *Salicornia veneta* (endemica del litorale veneto-ravennate).

La fauna invertebrata conta migliaia di specie, tra le più interessanti alcuni insetti, come *Lycaena dispar*, *Zerynthia polyxena*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*.

I dati sui vertebrati sono più validi e riguardano più di 400 specie. Tra i pesci le specie più rilevanti sono *Rutilus aula*, *Sabanejewia larvata* (endemismo padano scoperto nel 2000 nel primo sito a sud del Po e probabilmente estinto), *Aphanius fasciatus*, *Gasterosteus aculeatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrini*. Tra gli Anfibi le specie più rilevanti sono: *Pelobates fuscus*, *Rana latastei* (presente a Punte Alberete nel sito più meridionale al mondo). Tra i Rettili di particolare rilievo è *Emys orbicularis*, mentre *Testudo hermanni* è localmente estinta.

L'ornitofauna dell'area conta quasi 300 specie, tra gli elementi più rappresentativi a livello nazionale ed internazionale innanzitutto le "garzaie", in cui nidificano tutte le specie di aironi europei. Nel complesso Punte Alberete – Valle Mandriole troviamo, su alberi o tra i canneti, la garzaia più importante d'Italia ed una delle più importanti d'Europa, con *Phalacrocorax carbo*, *Microcarbo pygmeus*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardea alba*, *Egretta garzetta*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax nycticorax*, *Bubulcus ibis*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus* e i solitari *Botaurus stellaris* (irregolare) e *Ixobrychus minutus*. Nello stesso sito è importantissima la popolazione di *Aythya nyroca*, specie minacciata di estinzione a livello mondiale, oggi purtroppo localmente molto rarefatta, e di altre anatre, come *Anas strepera* e *Netta rufina*. Nelle zone salmastre da citare, oltre ad un altro anatide, *Tadorna tadorna*, le importanti colonie di *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Chroicocephalus genei*, *Ichthyaetus melanocephalus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons* e, sui tappeti galleggianti di *Potamogeton pectinatus*, *Chlidonias hybridus*, rarissimo in Italia.

Tra i Mammiferi, le specie più interessanti sono rappresentate dai Chiroteri, con presenza del raro pipistrello forestale *Barbastella barbastellus* e del pipistrello legato alle zone umide *Myotis daubentonii*; inoltre, sono presenti altri mammiferi rari, come *Moscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Arvicola terrestris*, *Mustela putorius*.

Vegetazione

La fascia costiera presenta localmente caratteri di spiccata naturalità, anche se in molti casi le naturali successioni vegetazionali e le aree naturali sono interrotte e separate da aree agricole e antropizzate in genere. Partendo dagli ambienti dell'arenile, si incontrano, dopo un ambiente di battigia praticamente privo di vegetazione, le prime comunità pioniere tra la battigia e il piede della duna, costituite dal Cakileto; esse sono seguite dall'Agropireto ad *Agropyron junceum*, nella parte bassa delle prime dune attive al limite interno della spiaggia, e dall'Ammofileto, nella parte sommitale delle dune mobili. Le dune più interne e consolidate sono colonizzate da macchie basse a *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides* (associazione endemica nord adriatica), mentre le zone retrodunali aride sono caratterizzate dal Tortulo-Scabioseto e quelle leggermente più umide da comunità a *Schoenus nigricans* ed *Erianthus ravennae*. Nella maggior parte dei casi questi ultimi 2 ambienti sono stati profondamente modificati dall'uomo che vi

ha piantumato folti boschi di *Pinus pinaster*. Le depressioni intradunali più profonde sono rappresentate da ambienti umidi salmastri. Nelle acque aperte la vegetazione sommersa è rappresentata dal Lamprotamnieto, dal Ruppieto, da comunità ad *Ulva lactuca* in condizioni di salinità più elevata e da comunità a *Potamogeton pectinatus* in condizioni di moderata salinità. Ai margini di tali zone umide salmastre o su dossi e barene si trovano le più diverse comunità di specie alofile, variabili a seconda della composizione del substrato, sabbioso o argilloso, della durata dell'inondazione, della salinità. Troviamo così Salsoleti e comunità a *Suaeda maritima* e *Kochia hirsuta* in condizioni di spiccata igrofilia e suoli argillosi, seguite, allontanandosi dall'acqua, da Salicornieti erbacei, poi da Salicornieti perenni, Puccinellieti e comunità a *Limonium serotinum*. In condizioni di minore salinità e di minore igrofilia troviamo comunità ad *Aster tripolium*, cui si sostituiscono, su suolo sabbioso, Agropireti ad *Agropyron elongatum*. Laddove le acque basse ristagnano più a lungo e la salinità non è troppo elevata, si trovano Scirpeti a *Scirpus maritimus* e giuncheti a *Juncus acutus*, nonché canneti a *Phragmites australis*. In questo contesto, nei pressi delle foci fluviali, troviamo l'interessante associazione endemica nord-adriatica dello Spartiniето. I territori più interni, costituiti da dune definitivamente consolidate e piane alluvionali, sono caratterizzati dalla presenza di ambienti boschivi, dominati dalla presenza artificiale di *Pinus pinea*. In condizioni naturali questi boschi sarebbero composti da boschi xerofili a *Quercus ilex* o *Quercus pubescens*, da boschi mesoigrofili a *Quercus robur* e *Populus alba*, da boschi igrofili a *Fraxinus oxycarpa* e *Ulmus minor* e da boschi ripariali a *Salix alba*. Le zone depresse, originate dalle depressioni retrodunali o dalle dinamiche fluviali, si presentano come zone palustri d'acqua dolce, con comunità ancora una volta molto diversificate. Nelle acque aperte più profonde troviamo comunità sommerse a *Ceratophyllum* sp.pl. e a *Miriophyllum spicatum* oppure lamineti a *Potamogeton* sp.pl. o a *Nymphaea alba*. Ai margini delle aree allagate o in condizioni di acque più basse e di periodico prosciugamento, troviamo vasti canneti: Fragmiteti, Tifeti, Scirpeti a *Schoenoplectus lacustris*, Marisceti, Cariceti, a seconda della profondità delle acque, della durata dell'allagamento e delle caratteristiche del substrato. In condizioni di umidità e periodico allagamento troviamo comunità erbacee prative, spesso mantenute dall'attività dell'uomo ed un tempo assai più diffuse in conseguenza delle attività di pascolo, come Molinieti e Giuncheti a *Holoschoenus romanus*.

Nella fascia planiziale interna la vegetazione naturale sarebbe costituita da boschi mesoigrofili a *Quercus robur* e *Populus alba* e da boschi igrofili a *Fraxinus oxycarpa* e *Ulmus minor*, ma è stata ovunque modificata e sostituita da coltivazioni intensive. Nella pianura più interna gli unici ambienti con caratteristiche ancora naturali e semi naturali sono rappresentati dai tratti dei fiumi che ancora presentano la naturale vegetazione ripariale (boschi a *Populus alba*, *Salix alba*, *Alnus glutinosa*; Fragmiteti) o che, pur essendo sottoposti a sfalci regolari, presentano aree prative non utilizzate per l'agricoltura (Brometi).

Flora

Tra le specie endemiche, la più rilevante è la Salicornia veneta (*Salicornia veneta*).

Quasi sessanta specie risultano protette dalla norma di cui all'art. 4 della L.R. 2/77. Tra queste specie sono degne di particolare rilievo, in virtù della loro distribuzione e rarità a livello regionale, che rendono particolarmente rappresentativi i locali popolamenti: *Cistus incanus*, *Epipactis palustris*, *Leucojum aestivum*, *Limonium bellidifolium*, *Limonium serotinum*, *Limonium virgatum*, *Nymphaea alba*, *Orchis laxiflora*, *Orchis palustris*, *Epipactis palustris*, *Rhamnus alaternus*.

Alcune specie sono inserite nella Lista Rossa della Flora Italiana (Rossi *et alii*, 2013), redatta ai sensi dei criteri IUCN, in differenti categorie di minaccia (sono escluse le specie a categoria Least Concern):

Specie	Categoria IUCN
<i>Epipactis palustris</i>	Near Threatened
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Endangered
<i>Salvinia natans</i>	Vulnerable

Fauna

Il patrimonio faunistico dei diversi taxa di invertebrati è, fatta eccezione per alcuni gruppi di insetti, poco conosciuto.

Tra i pesci sono presenti 4 specie endemiche, di cui 2 del distretto padano *Rutilus erythrophthalmus*, *Sabanejewia larvata*, probabilmente estinta negli ultimi 10 anni, e due della costa nord adriatica *Knipowitschia panizzae* e *Pomatoschistus canestrini*.

Tra gli Anfibi 3 specie risultano endemiche, due italiane: *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia* ed una padana *Rana latastei*, presente solamente a Punte Alberete e nel Bardello e prossima all'estinzione. Tra i Rettili non vi sono specie endemiche, ma la presenza rilevante di *Emys orbicularis*.

L'area è, a livello regionale, una delle più importanti per gli Uccelli, probabilmente, assieme alle vicinissime Valli di Comacchio, quella con il maggior numero di specie ornitiche totali, nidificanti, svernanti e di passo. Due specie risultano nidificanti regolarmente a livello regionale in questa sola zona, si tratta di *Plegadis falcinellus* e *Netta rufina*. Tra i Mammiferi si rileva la presenza di *Barbastella barbastellus*.

La Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Rondinini *et alii*, 2013), redatta ai sensi dei criteri IUCN, fornisce indicazioni circa lo stato di conservazione di alcune specie presenti in zona, incluse in differenti categorie di minaccia (sono escluse le specie a categoria Least Concern):

Mammiferi

Specie	Categoria IUCN
<i>Arvicola amphibius</i>	Near Threatened
<i>Neomys anomalus</i>	Data Deficient
<i>Sorex antinorii</i>	Data Deficient
<i>Eptesicus serotinus</i>	Near Threatened
<i>Barbastella barbastellus</i>	Endangered
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Near Threatened

Uccelli nidificanti

Specie	Categoria IUCN
<i>Microcarbo pygmeus</i>	Near Threatened
<i>Botaurus stellaris</i>	Endangered
<i>Ixobrychus minutus</i>	Vulnerable
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Vulnerable
<i>Ardea alba</i>	Near Threatened
<i>Platalea leucorodia</i>	Vulnerable
<i>Plegadis falcinellus</i>	Endangered
<i>Anas clypeata</i>	Vulnerable
<i>Anas crecca</i>	Endangered
<i>Anas querquedula</i>	Vulnerable
<i>Anas strepera</i>	Vulnerable
<i>Aythya fuligula</i>	Vulnerable
<i>Aythya ferina</i>	Endangered
<i>Aythya nyroca</i>	Endangered
<i>Netta rufina</i>	Endangered
<i>Tadorna tadorna</i>	Vulnerable
<i>Circus aeruginosus</i>	Vulnerable
<i>Circus pygargus</i>	Vulnerable
<i>Porzana parva</i>	Data Deficient
<i>Porzana porzana</i>	Data Deficient
<i>Haematopus ostralegus</i>	Near Threatened
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Endangered
<i>Chlidonias hybrida</i>	Vulnerable
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Near Threatened
<i>Sternula albifrons</i>	Endangered
<i>Jynx torquilla</i>	Endangered
<i>Alauda arvensis</i>	Vulnerable
<i>Motacilla flava</i>	Vulnerable
<i>Delichin urbica</i>	Near Threatened
<i>Hirundo rustica</i>	Near Threatened
<i>Riparia riparia</i>	Vulnerable
<i>Remiz pendulinus</i>	Vulnerable
<i>Panurus biarmicus</i>	Endangered
<i>Locustella luscinioides</i>	Endangered
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Near Threatened

<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Vulnerable
<i>Passer italiae</i>	Vulnerable
<i>Passer montanus</i>	Vulnerable
<i>Lanius collurio</i>	Vulnerable
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Endangered

Rettili

Specie	Categoria IUCN
<i>Caretta caretta</i>	Endangered
<i>Testudo hermanni</i>	Endangered
<i>Emys orbicularis</i>	Endangered

Anfibi

Specie	Categoria IUCN
<i>Lissotriton vulgaris</i>	Near Threatened
<i>Triturus carnifex</i>	Near Threatened
<i>Pelobates fuscus</i>	Endangered
<i>Bufo bufo</i>	Vulnerable
<i>Rana latastei</i>	Vulnerable

Pesci

Specie	Categoria IUCN
<i>Petromyzon marinus</i>	Critically Endangered
<i>Anguilla anguilla</i>	Critically Endangered
<i>Alosa fallax</i>	Vulnerable
<i>Sabanejewia larvata</i>	Near Threatened
<i>Alburnus alburnella</i>	Near Threatened
<i>Esox lucius</i>	Data deficient
<i>Salaria fluviatilis</i>	Data deficient

Minacce generalizzate

La sottrazione di spazi vitali causata dall'espansione edilizia, agricola e industriale, assieme alla frammentazione determinata dalla presenza e dalla costruzione di nuove reti viarie e di nuove linee di trasporto dell'energia, causano la progressiva e costante diminuzione degli habitat idonei e degli areali potenziali di presenza. Ciò è valido per tutte le specie, ma è più rapido e impattante per le specie di maggiori dimensioni o che necessitano di areali più estesi (grandi Mammiferi quali Carnivori e Artiodattili, Accipitriformi, Falconiformi, Strigiformi), nonché per le specie più stenoece che, non essendo in grado di spostarsi da un sito idoneo all'altro, vedono i singoli popolamenti isolarsi e subire un progressivo degrado.

Nei corsi d'acqua la presenza di briglie e il disseccamento estivo causano interruzioni nella continuità fisica, che danneggia, in particolare, le specie migratrici anadrome e catadrome e le specie che si spostano da un sito all'altro del fiume per la deposizione, ma anche le specie di habitat umidi marginali. L'estinzione di *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* dal territorio provinciale è da imputare proprio alla realizzazione di sbarramenti lungo il fiume Reno.

Le linee elettriche e il traffico veicolare sono causa di morte anche per impatto diretto o per folgorazione, solo per uccelli nel primo caso, per tutte le specie nel secondo. Particolarmente grave è la situazione lungo la S.S. Romea, che attraversa una serie di ecosistemi naturali; le specie che in tale sito risentono maggiormente di questa fonte di impatto sono *Emys orbicularis*, gli Anfibi e alcuni Mammiferi (es. *Meles meles*, *Mustela putorius*, *Martes foina*).

Per alcune specie animali, in particolare per le specie ai livelli trofici più alti (Chiroterti, Carnivori, Ciconiformi, Accipitriformi, Falconiformi, Salmoniformi), la presenza di inquinanti diffusi nell'ambiente è causa di una alterazione della dinamica di popolazione, connessa ad una maggiore mortalità o, spesso, alla minore natalità. Nelle acque, la presenza di inquinanti o nutrienti, causano morte, dovute ad avvelenamento o all'anossia connessa alle esplosioni algali, cui sono particolarmente sensibili le specie bentoniche.

La lotta agli insetti nocivi, comprese le zanzare, diminuisce la risorsa trofica per le specie insettivore e, in particolare, per i Chiroterti.

Le modifiche alla salinità delle acque e dei suoli, derivate dalla subsidenza o da cambiamenti nella gestione delle acque a fini itticolture, causano la scomparsa di habitat di molte specie. Ciò è fonte di impatto per le specie

acquatiche dulciacquicole, che non tollerano la presenza di cloruro di sodio, ma anche per specie eurialine, che si avvantaggiano della presenza di acque soprassalate, che scompaiono se la salinità viene livellata dalle attività dell'uomo o dal progressivo avanzamento delle falde marine.

Collegata alla subsidenza è l'erosione marina, che determina la scomparsa fisica di habitat costieri (Caradriformi).

La ristrutturazione edilizia di abitazioni storiche o edifici rurali determina la scomparsa di habitat riproduttivi per Chiroteri, Falconiformi, Strigiformi, Passeriformi, Iruindinidi, che prediligono le case rurali con strutture tradizionali o gli edifici abbandonati per lo svernamento e la riproduzione.

L'agricoltura ha legami forti con la conservazione della fauna selvatica, sia per le pratiche agricole, sia perché modella il territorio e, con esso, modifica gli habitat di molte specie.

Lo sfalcio e la mietitura possono causare la distruzione di nidiate o cucciolate (Anseriformi, Accipitriformi, Galliformi, Passeriformi), la coltivazione di una pianta piuttosto che di un'altra, l'uso di trattamenti chimici, l'abbandono di terreni coltivati o la messa a coltura di terreni abbandonati, l'abbandono del pascolo, il taglio delle siepi e degli alberi, il drenaggio sotterraneo, sono tutte attività che impattano in maniera determinante sulla conservazione della fauna selvatica.

Le attività di itticoltura e pesca possono determinare un disturbo diretto dovuto alla presenza di addetti in prossimità di siti idonei alla riproduzione o all'alimentazione delle specie selvatiche (Anseriformi, Caradriformi). Soprattutto, però, sono la modifica dei livelli idrici e la loro variazione improvvisa, nonché l'alterazione dei gradienti di salinità, che causano la scomparsa di habitat di specie rare e possono causare la perdita di covate per allagamento dei nidi (Anseriformi, Caradriformi). Inoltre, l'itticoltura impatta con la conservazione delle specie ittiofaghe (Pelecaniformi, Ciconiformi, Caradriformi, Laridi), che danneggiano tale attività.

La caccia è direttamente collegata alla conservazione della fauna selvatica. Se condotta in maniera sostenibile e correttamente programmata essa non sempre impatta negativamente sulla salvaguardia delle specie, anche se il disturbo, in particolare per specie rare e particolarmente sensibili (Carnivori, Accipitriformi, Falconiformi, Strigiformi), è sovente inevitabile. La carenza di conoscenze e la elevata densità venatoria presente in provincia, comportano una difficile programmazione. Tale difficoltà è acuita da tradizioni venatorie che contrastano con una corretta programmazione, come la caccia al rastrello nelle pinete e la caccia notturna agli anatidi. Queste forme, che sconfinano nel bracconaggio, sono causa di impatti negativi su specie minacciate (Anseriformi, Piciformi, Passeriformi). Ad esse vanno aggiunte l'uccisione involontaria o volontaria di specie protette e l'uso di mezzi non selettivi per il controllo di specie considerate nocive (bocconi avvelenati, lacci, tagliole), che incidono particolarmente sulle specie ai più elevati livelli trofici (Carnivori, Accipitriformi, Falconiformi).

Quanto affermato per le specie vegetali riguardo la gestione dei corsi d'acqua vale anche per le specie animali, con la correlazione legata anche alla funzione di corridoio ecologico, che può venire meno in seguito alla distruzione degli habitat. Per le specie animali, inoltre, è da considerare anche la tempistica di realizzazione degli interventi, che può determinare la distruzione di covate (Columbiformi, Passeriformi) o cucciolate. Inoltre, la semplificazione delle sponde e degli alvei determina la scomparsa di siti idonei alla deposizione delle uova dei pesci in genere, oltre che alla vita di molti invertebrati acquatici.

Il taglio degli alberi vecchi, con cavità, e la rimozione del legno marcescente al suolo, causano la scomparsa di siti riproduttivi (Strigiformi, Passeriformi) e di fonti trofiche (Piciformi, Passeriformi). Anche la modifica dell'assetto delle compagini forestali, connessa al taglio per ceduzione, o al rimboschimento con specie esotiche, è fonte di impatto per specie legate ad ecosistemi forestali maturi e autoctoni.

Il turismo e l'escursionismo possono costituire una minaccia diretta, per disturbo, alle specie selvatiche. Tra queste forme di utilizzo del territorio, il turismo balneare sulle spiagge naturali (Caradriformi, Passeriformi) causa notevole disturbo alla presenza delle specie animali.

Le dinamiche naturali che determinano la scomparsa di habitat per specie vegetali hanno lo stesso effetto anche sulle specie animali. Inoltre, le attività gestionali tese a conservare particolari habitat di transizione, determinano un costante ringiovanimento di tali habitat, rendendoli talvolta inadeguati alla sopravvivenza di alcune specie, oppure eliminando fisicamente, ad esempio assieme alla vegetazione asportata, gran parte della popolazione di certe specie di Invertebrati. In questi casi, la tempistica di realizzazione degli interventi ed una gestione a rotazione possono risolvere gran parte dei problemi.

Da circa quattro anni il complesso palustre di Punte Alberete e Valle Mandriole evidenzia stati di alterazione ambientale causati, oltre che dalla presenza di specie alloctone (*Myocastor coypus*, Gambero della Louisiana), da gravi episodi acuti di ingressione di acque salmastre e da un costante affioramento di falda salata. Sintomi preoccupanti del fenomeno sono la quasi totale scomparsa di alcune specie vegetali sensibili (*Typha* sp.pl., *Schoenoplectus lacustris*, *Nymphaea alba*, *Myriophyllum spicatus*, *Ceratophyllum* sp.pl., *Utricularia* sp.pl.), dalla marcata sofferenza di altre (*Salix cinerea*, *Salix alba*, *Fraxinus oxycarpa*) con conseguente minaccia per i relativi

habitat protetti e per le specie animali ad essi legate, alcune delle quali già estinte nel sito (*Chlidonias hybridus*, *Panurus biarmicus*, *Acrocephalus melanopogon*). Le cause generiche dell'aumento di salinità sono certamente la subsidenza e l'aumento del livello del mare, ma a livello locale la forte carenza di disponibilità di acque dolci, la presenza del fiume Lamone che funge da condotta per la risalita delle acque marine e l'escavazione di canali a profondità tali da pescare nelle falde salate sotterranee costituiscono i principali fattori di rischio. Ne sono la prova la immediata comparsa di affioramenti salati nelle aree non dilavate con le acque dolci del canale Fossatone e la maggiore intensità dei fenomeni di ingressione salata nei bacini più settentrionali di Ponte Alberete, limitrofi al corso del fiume, e lungo i canali di più recente escavazione. La previsione nel breve termine è drastica, con perdita di biodiversità pari ad oltre il 50% nei prossimi 10 anni e totale stravolgimento dell'ecosistema palustre.

Infine, la presenza di specie esotiche e di specie invasive rappresenta una minaccia molto grave sia per le specie che entrano in competizione con le specie introdotte per le risorse trofiche (esempio *Micropterus salmoides*- *Esox lucius*; *Threskiornis aethiopicus*- *Plegadis falcinellus*) o per lo spazio (esempio *Cygnus olor* e *Cygnus atratus*-Anatidi, *Larus michahellis*-altri Laridi e Sternidi), sia, soprattutto, per le specie che ne rappresentano le prede (esempio *Silurus glanis*-Ciprinidi autoctoni, *Procambarus clarkii*-Anfibi e Invertebrati acquatici autoctoni, *Larus michahellis*-pulli di altri Caradriformi, Gruiformi ed Anseriformi). Inoltre, le specie introdotte possono causare modifiche degli habitat, tali da determinare la scomparsa di ambienti idonei a specie autoctone (esempio *Myocastor coypus*, *Procambarus clarkii*).

Descrizione dei siti potenzialmente soggetti a incidenza diretta

IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo

Il sito comprende il residuo più settentrionale e di maggiori dimensioni dell'antica pineta di Ravenna. Ricco di bassure umide alternate a "staggi" derivati da antichi cordoni dunosi di epoca medievale, il bosco planiziale su cui è stata realizzata artificialmente la pineta di *Pinus pinea*, può essere suddiviso in due comunità vegetali principali, collegate da comunità di transizione: un bosco xerofilo con *Quercus ilex*, *Phyllirea angustifolia*, *Ruscus aculeatus* e un bosco igrofilo dominato da *Populus alba*, *Fraxinus oxycarpa* e *Quercus robur*. La pineta è attraversata da Nord a Sud dalla Bassa del Pirottolo, depressione con acque da dolci a salmastre, ed è attraversata in senso Est-Ovest da numerosi canali e dal fiume Lamone.

Sono presenti 16 habitat di interesse comunitario, dei quali 6 prioritari, che coprono oltre l'80% della superficie del sito: pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), foreste dunari di *Pinus pinea* e *Pinus pinaster*, laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, stagni temporanei mediterranei, praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (*Molinion-Holoschoenion*), boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi e roverelletti, bordure planiziali di megaforie igrofile.

La flora della Pineta di San Vitale è una delle più studiate e, dopo i lavori di Ginanni (1774) e Zangheri (1936), quelli di Andrea Bassi (2004) e Sergio Montanari (2009) consentono una visione aggiornata sulle 760 specie qui censite, delle quali 53 rientranti nella lista delle specie target della flora d'interesse conservazionistico per la Regione Emilia-Romagna. Nessuna specie di interesse comunitario, tuttavia il valore di molte specie, in particolare stenomediterranee, è elevato, come per *Allium roseum*, in zona presente solo qui. Tra le specie rare e/o minacciate presenti figurano *Helianthemum jonium*, *Centaurea spinoso-ciliata* subsp. *tommasinii* e altre specie di prateria arida o, all'opposto, *Hottonia palustris* tra le specie di palude o comunque igrofile.

Sono presenti specie rare e minacciate di chiroteri tra cui *Rhinolophus hipposideros*, di interesse comunitario, *Nyctalus lasiopterus*, *Pipistrellus kuhli*, *Myotis daubentoni*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus austriacus*. Tra i mammiferi è presente anche la rara e localizzata *Mustela putorius*.

Sono note 13 specie di uccelli di interesse comunitario di cui 6 nidificanti legate agli ambienti forestali e di ecotono quali *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, o agli ambienti palustri quali *Himantopus himantopus* e *Ixobrychus minutus*, nidificanti nella Bassa del Pirottolo. Altri Pelecaniformi (*Microcarbo pygmeus*), Ciconiformi (*Ardeola ralloides*, *Ardea alba*, *Egretta garzetta*, *Nycticorax nycticorax*), Caradriformi (*Philomachus pugnax*, *Tringa glareola*) e Accipitriformi (*Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*) frequentano l'area quale sito di sosta e alimentazione.

Segnalata una specie di rettili di interesse comunitario: *Emys orbicularis*.

Presenti 2 specie di anfibi di interesse comunitario: *Triturus carnifex* e *Rana latastei*.

L'ittiofauna comprende 2 specie di interesse comunitario: *Aphanius fasciatus* e *Knipowitschia panizzae*, comuni nella Bassa del Pirottolo e nelle bassure con acque permanenti salmastre.

Sono presenti 5 specie di insetti di interesse comunitario: *Eriogaster catax*, *Euplagia quadripunctaria*, specie prioritaria, *Lycaena dispar*, *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*.

IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marin

Il sito è localizzato immediatamente a Sud del porto-canale di Ravenna, il Candiano, in area litoranea e sublitoranea tra i lidi di Marina di Ravenna e Punta Marina, e comprende tre tipologie: la zona umida Pialassa dei Piomboni, la Pineta litoranea posta tra la Pialassa ed il mare, il tratto di litorale con lembi relitti di dune attive, la spiaggia ed il mare antistante per un tratto di circa 250 metri. Chiuso tra l'area portuale con insediamento industriali e le due stazioni balneari citate, il sito è interessato da fortissime pressioni antropiche che causano alterazioni significative, nonostante ricada in parte entro la stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco Regionale Delta del Po (zona C: 110 ha, preparco: 13 ha), in parte sia sottoposto a vincolo idrogeologico (197 ha), in parte sia Riserva Naturale dello Stato (48 ha). Delle tre tipologie ambientali prevalenti, la laguna subcostiera (pialassa) costituisce l'ambito più esteso, con sacche d'acqua salata popolate da comunità algali degli *Ulvetalia* e relitti barenicoli con vegetazione succulenta alofila o giuncheti salsi; seguono la pineta costiera di *Pinus pinaster* con tratti di sottobosco arbustivo dei *Prunetalia* e la spiaggia sabbiosa con relitti di dune vive, rilevate, a vegetazione annuale di *Silene colorata* e *Vulpia membranacea* e ammovietali. Undici habitat di interesse comunitario (quattro alofitici, tre erbacei xerofili dunali e tre forestali di pineta, lecceta e querceto planiziale), dei quali tre prioritari, coprono circa i tre quarti della superficie del sito.

La carta della vegetazione della stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco regionale del Delta del Po riporta limitati lembi di particolare pregio naturalistico, in particolare residui di vegetazione erbacea a prevalenza di specie annuali a sviluppo primaverile, insediata su sabbie aride retrodunali e composizione floristica caratterizzata da *Silene colorata*, *Vulpia membranacea* e poche altre specie, alcune delle quali a carattere nitrofilo, e strisce nella laguna a giunchi e graminacee con *Limonium* o gruppi alofitici perenni dei *Sarcocornietalia* e annuali del *Salicornietum venetae*. A loro volta, le acque della Pialassa ospitano una comunità algale più o meno fortemente degradata (macrofite dominate da Ulvacee). La Pineta sublitoranea, una delle poche in Regione impiantata a Pino marittimo (*Pinus pinaster*), presenta un sottobosco solo a tratti denso di Leccio, Ginepro e specie dei *Prunetalia* (*Prunus spinosa*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus catharticus*). A ridosso della pineta, sui lembi dunali ancora rimasti, sopravvivono graminacee colonizzatrici quali *Agropyron junceum*, *Ammophila littoralis* (ssp. *arundinacea*) e *Phleum arenarium*. La serie psammofila a partire dal cakileto, con *Medicago marina*, *Echinophora spinosa*, *Cyperus kalli* e *Salsola tragus*, con qualche tratto di tortuleto, è discontinua ma a tratti ancora conservata. L'unica specie di interesse prioritario si trova in Pialassa, si tratta di *Salicornia veneta*; è di grande interesse anche la presenza di *Limonium bellidifolium* e *Limonium narbonense*. Altre specie di pregio naturalistico risultano già dai rilievi floristici di Pietro Zangheri (effettuati tra il 1926 e il 1959). Si deve all'ARCA di Ravenna un prezioso confronto aggiornato (2009) in base al quale sono censite 370 specie spontanee delle quali 11 inserite nella lista delle specie target per la conservazione in Emilia-Romagna, tra cui *Salicornia patula*. In Pialassa ci sono ancora presenze interessantissime come *Puccinellia festuciformis*, forse *Crypsis aculeata* e, di recente osservazione, *Glaucium flavum*. Sono presenti anche orchidee come *Neotinea tridentata*, *Cephalanthera longifolia*, *Anacamptis morio* e *Anacamptis pyramidalis*.

È importante l'avifauna, che annovera la presenza di undici specie, sei delle quali nidificanti in modo più o meno regolare (Avocetta, Cavaliere d'Italia, Fraticello, Sterna comune, Averla piccola e Frattino). Il Frattino in particolare, che depone le uova direttamente sulla sabbia delle dune, trova spazi utili sempre più ridotti e precari. I migratori abituali comprendono 46 specie: tra questi sono rappresentati tutti i gruppi di specie acquatiche (Svassi, Fenicottero, Ardeidi, Anatidi, Gabbiani e Sterne, limicoli) presenti con nuclei anche numerosi durante i periodi di migrazione e svernamento. Sono presenti anche le specie tipiche degli ambienti di bosco e di ecotono con spazi aperti, siepi e coltivi (Passeriformi, Tortora, Picidi). Sono segnalate almeno quattro specie di chiroteri, di abitudini antropofile. Per quanto riguarda i pesci, sono presenti tre specie tipiche di ambienti lagunari con acque salmastre: *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrini*. L'unico rettile di interesse segnalato è il Saettone (*Zamenis longissimus*). Tra gli invertebrati, è segnalata la presenza di tre coleotteri, due legati agli ambienti di pineta (*Scarabaeus semipunctatus*, *Polyphylla fullo*), uno agli ambienti aridi delle dune sabbiose e degli incolti (*Cicindela majalis*).

Habitat presenti nei siti IT4070003 e IT4070006

Codice	Nome Habitat	Descrizione	Associazioni vegetali
1150	* Lagune costiere	Valli e lagune salmastre in contatto con il mare	<i>Ulvetalia</i> ; <i>Ruppiaetalia</i>

Codice	Nome Habitat	Descrizione	Associazioni vegetali
1310	Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie annuali delle zone sabbiose e fangose	Praterie di salicornie annuali (<i>Salicornia veneta</i> , <i>Salicornia patula</i>) ai margini di lagune, valli e stagni salmastri	<i>Salicornietum venetae</i> ; <i>Suaedo maritimae-Salicornietum patulae</i>
1320	Prati di <i>Spatina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)	Prati di graminacee perenni con <i>Spatina maritima</i> presenti alle foci fluviali	<i>Limonium narbonensis-Spartinetum maritimae</i>
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	Formazioni a predominio di giunchi alti in ambienti umidi salmastri, con <i>Juncus maritimus</i> , <i>Juncus acutus</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Elytrigia atherica</i>	<i>Juncion maritimi p.p.</i> ; <i>Puccinellia festuciformis-Caricion extensae</i> ; <i>Platagion crassifoliae</i> ; <i>Puccinellio festuciformis-Aeluropetum litoralis</i> ; <i>Thero-Suaedion</i> ; comunità a <i>Elytrigia atherica</i>
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Salicornietea fruticosae</i>)	Formazioni di salicornie perenni a portamento arbustivo, su suoli salmastri ai margini di lagune, valli e stagni salmastri, con <i>Arthrocnemum fruticosum</i> , <i>Sarcocornia deflexa</i> , <i>Arthrocnemum glaucum</i> , <i>Halimione portulacoides</i> , <i>Halocnemum strobilaceum</i>	<i>Sarcocornietum deflexae</i> ; <i>Puccinellio festuciformis-Salicornietum fruticosae</i> ; <i>Puccinellio convolutae-Arthrocnemum macrostachyi</i> ; <i>Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoides</i> ; <i>Halocnemum strobilacei</i>
2130	* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	Dune fossili consolidate, distanti dal mare, con sabbie vegetate a <i>Phleum arenarium</i> , <i>Bromus tectorum</i> , <i>Silene comica</i> , <i>Vulpia ciliata</i> o con <i>Scabiosa argentea</i> e tappeto di muschio <i>Tortula ruraliformis</i> , <i>Pleurochaete squarros</i>	<i>Bromo tectorum-Phleetum arenarii</i> ; <i>Tortulo-Scabiosetum</i>
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>	Vegetazione arbustiva costiera su dune consolidate con <i>Juniperus communis</i> e <i>Hippophae rhamnoides</i>	<i>Junipero-Hippophaetum fluviatilis</i>
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	Piantagioni di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> su dune consolidate	
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflore</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	Vegetazione erbacea su fanghi umidi d'acqua dolce, con <i>Cyperus</i> sp.pl. annuali	<i>Cyperetum flavescens</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Vegetazione galleggiante delle acque dolci stagnanti, con <i>Lemna</i> sp.pl., <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> , <i>Utricularia</i> sp.pl., <i>Salvinia natans</i> . Vegetazione sommersa a predominio di <i>Potamogeton</i> sp.pl. con foglie di grande taglia (<i>P. lucens</i>) o di piccola taglia (<i>P. crispus</i> , <i>P. pectinatus</i>) o <i>Ceratophyllum demersum</i> e <i>Myriophyllum spicatum</i>	<i>Lemnion minoris</i> ; <i>Hydrocharitetum morsus-ranae</i> ; <i>Utricularietum neglectae</i> ; <i>Lemno minoris-Salvinietum natantis</i> . <i>Potamogetonion</i>
3170	* Stagni temporanei mediterranei	Vegetazione erbacea a sviluppo tardo-estivo, su fanghi prosciugati, con <i>Crypsis schoenoides</i>	<i>Helochloion</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	Vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> e muschi acquatici, in acque limpide e oligotrofiche	<i>Ranunculon aquatilis</i>
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinion-Holoschoenion</i>	Praterie umide con alte erbe e giunchi (<i>Holoschoenus</i> sp.pl., <i>Erianthus ravennae</i> , <i>Juncus littoralis</i> , <i>Cyperus longus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i>)	<i>Holoschoenetalia</i> ; <i>Eriantho-Schoenetum nigricantis</i>

Codice	Nome Habitat	Descrizione	Associazioni vegetali
91AA	* Boschi orientali di quercia bianca	Boschi mediterranei e submediterranei adriatici, dominati da <i>Quercus pubescens</i>	<i>Cytiso-Quercetum pubescentis</i>
91E0	* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Boschi ripariali collinari di <i>Alnus incana</i> o boschi ripariali collinari e planiziali di <i>Alnus glutinosa</i>	<i>Alno-Padion</i>
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilici che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale.	<i>Populion albae</i> ; <i>Alno-Quercion roboris</i>
92A0	Foreste mediterranee alluvionali, con <i>Populus alba</i> , <i>Fraxinus oxycarpa</i> , <i>Ulmus minor</i> e altre specie	Boschi ripariali di <i>Populus alba</i> e <i>Salix alba</i> e foreste allagate con <i>Populus alba</i> , <i>Fraxinus oxycarpa</i> , <i>Ulmus minor</i>	<i>Populetalia albae</i> ; <i>Populion albae</i> ; <i>Populion albae</i> ; <i>Urtico-Populetum albae</i> ; <i>Corylo-Populetum nigrae</i> ; <i>Fraxino angustifoliae-Ulmetum minoris p.p.</i> ; <i>Fraxinion angustifoliae</i> ; <i>Carici-Fraxinetum oxycarpae</i> ; <i>Cladio-Fraxinetum oxycarpae</i> ; facies a <i>Salix alba</i> degli <i>Alnetalia glutinosae</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	Macchie collinari o costiere di <i>Quercus ilex</i>	<i>Quercion ilicis</i> ; <i>Ostryo-Carpinion orientalis</i>

Due habitat sono presenti nei terreni interni al sito IT4070006, adiacenti l'area di variante, ossia la strada asfaltata che attraversa il sito:

2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	Piantagioni di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> su dune consolidate	
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilici che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale.	<i>Populion albae</i> ; <i>Alno-Quercion roboris</i>

Specie di flora presente nei siti IT4070003 e IT4070004

Una sola specie è protetta dalla Direttiva 92/43/CEE, allegato II, si tratta di *Salicornia veneta*) specie endemica delle lagune salmastre nord adriatiche.

La stessa specie è identificata anche come specie prioritaria (asteriscata).

Un'altra specie tutelata dalla stessa Direttiva, *Marsilea quadrifolia*, felce palustre nota fino alla metà del secolo scorso, è attualmente certamente estinta ed è stata reintrodotta dalla Provincia di Ravenna nel sito Podere Pantaleone, esterno all'area di influenza della variante.

Specie di fauna presente nei siti IT4070003 e IT4070004

Sono presenti 14 specie animali tutelate ai sensi dell'allegato II della direttiva 92/43/CEE.

Tra queste vi sono 5 specie di Insetti, 4 di Pesci, 2 di Anfibi, 1 di Rettili e 2 di Mammiferi.

Insecta

Ordine	Famiglia	Specie
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i>
	Lasiocampidae	<i>Eriogaster catax</i>
	Arctiidae	* <i>Callimorpha quadripunctaria</i>

Coleoptera	Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i>
	Cerambycidae	<i>Cerambix cerdo</i>

Osteichthyes

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Clupeiformes</i>	<i>Clupeidae</i>	<i>Alosa fallax</i>
<i>Cyprinodontiformes</i>	<i>Cyprinodontidae</i>	<i>Aphanius fasciatus</i>
<i>Perciformes</i>	<i>Gobiidae</i>	<i>Knipowitschia panizzae</i>
		<i>Pomatoschistus canestrini</i>

Amphibia

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Urodela</i>	<i>Salamandridae</i>	<i>Triturus carnifex</i>
<i>Anura</i>	<i>Ranidae</i>	<i>Rana latastei</i>

Reptilia

Ordine	Famiglia	Specie
	<i>Emydidae</i>	<i>Emys orbicularis</i>

Mammalia

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Chiroptera</i>	<i>Rhinolophidae</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
	<i>Vespertilionidae</i>	<i>Barbastella barbastellus</i>

Nell'area di interesse sono presenti 29 specie animali tutelate ai sensi dell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. Tra queste vi sono 4 specie di Insetti, 6 di Anfibi, 8 di Rettili e 11 di Mammiferi.

Insecta

Ordine	Famiglia	Specie
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i>
	Lasiocampidae	<i>Eriogaster catax</i>
	Papilionidae	<i>Zerynthia polyxena</i>
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Cerambix cerdo</i>

Amphibia

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Urodela</i>	<i>Salamandridae</i>	<i>Triturus carnifex</i>
<i>Anura</i>	<i>Bufo</i>	<i>Bufo viridis</i>
	<i>Hylidae</i>	<i>Hyla intermedia</i>
	<i>Ranidae</i>	<i>Rana latastei</i>
		<i>Rana dalmatina</i>
		<i>Pelophylax lessonae</i>

Reptilia

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Testudinata</i>	<i>Emydidae</i>	<i>Emys orbicularis</i>
<i>Squamata</i>	<i>Lacertidae</i>	<i>Lacerta viridis</i>
		<i>Podarcis muralis</i>
		<i>Podarcis sicula</i>
	<i>Colubridae</i>	<i>Coluber viridiflavus</i>
		<i>Coronella austriaca</i>
		<i>Elaphe longissima</i>
		<i>Natrix tessellata</i>

Mammalia

Ordine	Famiglia	Specie
<i>Chiroptera</i>	<i>Rhinolophidae</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>

Ordine	Famiglia	Specie
	<i>Vespertilionidae</i>	<i>Myotis daubentonii</i>
		<i>Pipistrellus kuhlii</i>
		<i>Pipistrellus nathusii</i>
		<i>Nyctalus lasiopterus</i>
		<i>Nyctalus noctula</i>
		<i>Hypsugo savii</i>
		<i>Eptesicus serotinus</i>
		<i>Barbastella barbastellus</i>
<i>Rodentia</i>	<i>Hystricidae</i>	<i>Hystrix cristata</i>
	<i>Gliridae</i>	<i>Muscardinus avellanarius</i>

Nell'area sono presenti 45 specie di Uccelli tutelate ai sensi dell'allegato I della direttiva 09/147/UE.

Ordine	Famiglia	Specie	Fenologia
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i>	M
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Microcarbo pygmeus</i>	M, W
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	M, W
		<i>Ixobrychus minutus</i>	N, M
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	M
		<i>Ardeola ralloides</i>	M
		<i>Egretta alba</i>	M, W
		<i>Egretta garzetta</i>	M, W
		<i>Ardea purpurea</i>	M
	Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	M
	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	M
		<i>Platalea leucorodia</i>	M, (W)
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus ruber</i>	M, W
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya nyroca</i>	S, N, M, W
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	N, M
		<i>Milvus migrans</i>	M
		<i>Hieraaetus pennatus</i> ¹	(M)
		<i>Circus aeruginosus</i>	N, M, W
		<i>Circus cyaneus</i>	M, W
		<i>Circus pygargus</i>	N, M
	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	M
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	M, W
		<i>Falco peregrinus</i> ¹	M, W
		<i>Falco vespertinus</i> ¹	M
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus grus</i>	M
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	N, M
		<i>Recurvirostra avosetta</i>	N, M, W
	Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	N, M, W
		<i>Pluvialis apricaria</i>	M, W
	Scolopacidae	<i>Philomachus pugnax</i>	M, W
		<i>Gallinago media</i>	M, W
		<i>Tringa glareola</i>	M
	Laridae	<i>Chroicocephalus genei</i>	(N), M, W
		<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	(N), M, W
	Sternidae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(N), M
		<i>Sternula albifrons</i>	N, M
		<i>Sterna hirundo</i>	N, M
		<i>Sterna sandvicensis</i>	M, (W)
		<i>Chlidonias hybridus</i>	N, M

Ordine	Famiglia	Specie	Fenologia
		<i>Chlidonias niger</i>	M, (W)
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	N, M
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	S, N, M, W
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	N, M

1 specie non riportate nel formulario, ma segnalate nel sito (dato inedito)

Piani di gestione e Misure specifiche di Conservazione

I siti IT4070003 e IT4070006 non dispongono di Piani di gestione.

Le Misure specifiche di conservazione non sono state considerate per la variante C.1, poiché hanno cogenza esclusivamente all'interno del perimetro dei siti della rete Natura 2000.

Per la variante C.2 le Misure specifiche di conservazione stabiliscono quanto segue:

Attività turistico-ricreativa

È vietato accendere fuochi all'aperto, sono fatte salve le aree attrezzate.

Attività venatoria e gestione faunistica

È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

Attività selvicolturale e gestione forestale

*È vietato tagliare a raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat: 2270 Foreste dunari di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*; 9340 Foreste di *Quercus ilex*; 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici.*

Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità

È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.

Altre attività

È vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.

5. Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari

Nell'area oggetto delle due varianti non sono presenti habitat protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Le due aree non risultano frequentate regolarmente da specie di cui alla direttiva 92/43/CEE.

L'area è frequentata da alcune specie protette dalla direttiva 09/147/UE, di seguito elencate:

Ordine	Famiglia	Specie	Fenologia nelle aree
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta alba</i>	M
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	M
		<i>Circus cyaneus</i>	M
		<i>Circus pygargus</i>	M
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	M
		<i>Falco vespertinus</i> ¹	M
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	M
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	M

Nessuna specie della direttiva 2009/1467/CE ha legami stabili e forti con il territorio preso in esame che, peraltro, anche per la sosta durante la migrazione o per ragioni trofiche ha rilevanza del tutto marginale e trascurabile.

6. Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05)

L'attuazione delle due varianti di Piano non interrompe le connessioni ecologiche tra i siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione. Infatti, non determina la possibilità di relizzare interruzioni nella continuità territoriale delle aree ciontermini e che si frappongono tra i vari siti.

Nel caso della variante C.1, lo stralcio dell'area agricola riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento verso l'entroterra, seppur di superficie trascurabile rispetto all'ampio fronte del confine tra la stazione di parco e la pianura interna.

L'attuazione delle varianti interessa un territorio non direttamente connesso alle rotte di spostamento degli uccelli presenti nel complesso di siti in un intorno di 10 Km, poiché essa avviene lungo una traiettoria che passa tra le due grandi zone umide che più da vicino interessano il comparto portuale in generale, ossia le Pialasse della Baiona, Risega e Pontazzo e la Pialassa dei Piomboni oppure lungo i corsi d'acqua che si sviluppano verso occidente (fiume Lamone, scolo Via Cerba, scolo Via Cupa, scola Canala).

L'altra zona umida di un certo interesse, le Vasche dell'ex-zuccherificio di Mezzano, presenta una diretta connessione ecologica con l'altro grande complesso di zone umide d'acqua dolce, costituito da Punte Alberete e Valle Mandriole, per gli spostamenti degli uccelli legati alle acque dolci, che popolano entrambi i siti. Tuttavia, tale zona umida si trova in un'altra direzione rispetto al complesso costiero e non può minimamente risentire della presenza degli elementi generati dall'attuazione della variante C.1.

Per quanto riguarda i piccoli spostamenti degli uccelli di bosco o macchia o per i voli di caccia degli uccelli rapaci diurni o notturni, in particolare per quanto riguarda la variante C.2, non si ritiene che l'attuazione della variante possa avere alcuna incidenza significativa, come già evidenziato in precedenza per le altre specie di uccelli.

In ogni caso, si propone di inserire in area conrigua l'intera superficie del fiume Lamone inclusa nel sito IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole, al fine di potenziare il corridoio ecologico che collega le aree naturali costiere con i sistemi appenninici.

E. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE VARIANTI PREVISTE ED IL SISTEMA AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NEI SITI)

1. Uso di risorse naturali (presenti nel sito)

L'attuazione delle varianti non determina l'uso di risorse naturali presenti nei siti della rete Natura 2000 presenti in zona.

2. Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio

La variante C.1 ricade al fuori dei siti della rete Natura 2000.

La variante C.2 non comporta la possibilità di attuare alterazioni morfologiche del territorio e del paesaggio del sito IT4070006.

3. Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale

La variante C.1 ricade al fuori dei siti della rete Natura 2000 e, in ogni caso, le attività agricole (peraltro già condotte) non potranno comportare, seppur non più soggette alle norme del Parco, un incremento dell'inquinamento o del disturbo indotti sui siti della rete Natura 2000.

La variante C.2 non comporta la possibilità di un incremento dell'inquinamento o del disturbo ambientale nel sito IT4070006.

4. Rischio d'incidenti

Non si ravvisa la possibilità di incidenti rilevanti al punto da poter determinare un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 per nessuna delle due varianti.

F. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO (RAPPORTO TRA LE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E LE COMPONENTI BIOTICHE, ABIOTICHE E LE CONNESSIONI ECOLOGICHE PRESENTI NELL'AREA E NEL SITO)

1. Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)

Non sono possibili interferenze tra le due varianti e gli habitat protetti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE presenti nei siti della rete Natura 2000.

Nemmeno gli habitat immediatamente adiacenti via Trieste e viale Italia, che attraversano il sito IT4070006 (2270* e 91F0) sono potenzialmente soggetti ad alcun genere di minaccia.

Sono tutti habitat forestali, vicini, ma esterni all'area di variante, che non sono assolutamente intaccati dalla variante.

Infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è assolutamente trascurabile l'incidenza delle emissioni di inquinanti in atmosfera e altrettanto trascurabile è da considerarsi l'impatto derivante da possibili contaminazioni di acque superficiali e sotterranee.

2. Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione ha-bitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)

Non sono possibili interferenze dirette tra le due varianti e le specie faunistiche presenti nei siti e tutelate ai sensi degli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.

L'impatto atmosferico causato dalle polveri dovute al movimento dei terreni agricoli o al traffico veicolare sono del tutto trascurabili, in particolare rispetto a quanto già in corso prima dell'eventuale approvazione delle varianti, considerato che le stesse non implicheranno alcun aumento dell'attività agricola o del traffico.

Di conseguenza l'incidenza sulle specie da questo punto di vista è da considerare non significativa.

Non sono possibili interferenze dirette tra le due varianti e la maggior parte delle specie faunistiche presenti nei siti e tutelate ai sensi dell'allegato I della direttiva 09/147/UE.

3. Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione ha-bitat di riproduzione, substrato, ecc.)

Non sono possibili interferenze tra le due varianti e l'unica specie floristica protetta ai sensi dell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e presente nel sito IT4070006.

Infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è assolutamente nulla l'incidenza delle emissioni di inquinanti in atmosfera e altrettanto assente è da considerarsi l'impatto derivante da possibili contaminazioni di acque superficiali e sotterranee.

G. INDICAZIONE D'EVENTUALI IPOTESI PROGETTUALI ALTERNATIVE

Le due varianti non possono ovviamente essere delocalizzate.

Le possibili alternative riguardano scelte diverse, rispetto alle modifiche di zonizzazione.

Nel caso della variante C.1, data la richiesta della proprietà di essere stralciata dal territorio del Parco, non erano possibili alternative di zonizzazione, se non il rifiuto della richiesta.

Nel caso della variante C.2, invece, sarebbe stato possibile individuare altre zone in cui far ricadere le strade e gli edifici ad esse limitrofi, in alternativa alla scelta di classificarle come zona D. La zona D è quella più indicata per le caratteristiche ambientali delle strade e dei complessi urbanizzati. Tuttavia, vi sono altre zone idonee ad aree con queste caratteristiche già previste dal Piano Territoriale. L'area attraversa la Riserva Naturale dello Stato e alcune zone di Parco, quindi le sottozone dell'area contigua non appaiono idonee. Tra le sottozone di parco, le seguenti avrebbero potuto essere individuate, poiché prevedono specifiche per strade ed edifici: C.PIN; C.AGN.

H. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE

1. Misure di mitigazione già contenute nel progetto

Non si ritengono necessarie misure di mitigazione, poiché, come più volte evidenziato nello studio, non sono prevedibili incidenze sui siti della rete Natura 2000.

2. Monitoraggio

Non si ritiene necessario prevedere monitoraggi, poiché nessun elemento tutelato dalla rete Natura 2000 subirà incidenze a seguito dell'eventuale approvazione delle varianti.

I. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE

Non si ritengono necessarie misure di compensazione.

J. CONCLUSIONI

Le due varianti non hanno incidenza negativa significativa sui siti circostanti l'area di intervento e sul sito IT4070006 interessato direttamente dalla variante C.2.

Considerato che lo stralcio dell'area di cui alla variante C.1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento verso l'entroterra, a compensazione si ritiene importante inserire in area contigua l'intera superficie del fiume Lamone inclusa nel sito IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole, al fine di potenziare il corridoio ecologico che collega le aree naturali costiere con i sistemi appenninici.

In conclusione, si ritiene che l'incidenza dell'intervento non sia negativa e significativa, in considerazione delle misure di mitigazione già previste dal progetto stesso e delle ulteriori misure suggerite dal presente studio d'incidenza.

1. Indicazione della provenienza dei dati utilizzati

Bibliografia

- Alessandrini A. & Tosetti T., 2001. Manuale per il riconoscimento secondo il metodo europeo "CORINE-biotopes". Collana Ricerche dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - n. 23.
- Bassi S., 2015. "Habitat di interesse comunitario in Emilia-Romagna". Regione Emilia-Romagna. Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa. Servizio Parchi e Risorse forestali
- Ceccarelli P.P & Gellini S. (a cura di), 2011. "Atlante degli Uccelli nidificanti nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (2004-2007)". Amministrazioni Provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna.
- Costa M., 1995. "La Comunità Ornitica delle Vasche dello Zuccherificio di Mezzano (RA)". Avocetta 19: 137.
- Costa M., 1995. "La Garzaia dell'Ortazzo, Ravenna". Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 4: 79-80.
- Costa M., Gustin M. & Zanichelli F., 1996. "Censimento dell'Avifauna Acquatica Svernante nelle Zone Umide Costiere del Ravennate, dal Fiume Reno alle Saline di Cervia". Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 5: 55-60.
- Costa M. & Ricci R., 1996. "La Fauna delle Vasche dello Zuccherificio di Mezzano (Ravenna) - Vertebrata". Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 6: 43-50.
- Costa M., 1997. "I canneti del Delta", "Boschi igrofili e foreste allagate", "Specie ittiche di interesse conservazionistico", "Il Siluro e altre specie ittiche introdotte". In Gariboldi A., Lambertini M. & Tallone G. (a cura di) "Piano d'Azione per la Conservazione della Natura nel Delta del Po". LIFE Delta Po. Commissione Europea DG XI, Ministero dell'Ambiente, LIPU. Pag. 40, 46, 68, 71.
- Costa M., 1997. "La comunità di Caradriformi nidificanti nella palude dell'Ortazzo (Ravenna)". Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 7: 75-79.
- Costa M. & Gustin M., 1998. "Breeding population decrease of Whiskered Tern, *Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811), in Emilia-Romagna, Italy". Riv. ital. Orn. 68: 97-99.
- Costa M., 1998. "L'analisi faunistica per il Piano Territoriale". In ARPA & Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, Atti del Convegno "Qualità Ambientale nel Parco del Delta del Po", Comacchio, 11/12/1997. Pagg. 113-124.
- Costa M, Gustin M. & Zanichelli F., 1999 "Uccelli e Mammiferi della Regione Emilia-Romagna". In Regione Emilia-Romagna "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna". Bologna: 305-380.
- Costa M, Gustin M. & Zanichelli F., 1999 "Gli Uccelli e i Mammiferi delle Aree Protette della Regione Emilia-Romagna". In Regione Emilia-Romagna "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna". Bologna: 383-426.
- Costa M. & Lazzari G., 2000. "Gli sfalci del canneto nell'Oasi Punta Alberete – Valle Mandriole". In Bernardoni A. e Casale F. (a cura di). Atti Conv. Zone umide d'acqua dolce – Tecniche e strategie di gestione della vegetazione palustre. Quad. Ris. Nat. Paludi di Ostiglia 1: 121-132.
- Costa M., 2001. "Paesaggio e Natura". In Provincia di Ravenna, Assessorato Ambiente, "1° Rapporto sulla stato dell'ambiente nella Provincia di Ravenna".
- Costa M. e Danesi D. (a cura di), 2001. "Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ravenna". Provincia di Ravenna, Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale.
- Costa M. e Bondi S., 2002. "Status e biologia della Moretta tabaccata, *Aythya nyroca*, nel complesso palustre di Punta Alberete e Valle Mandriole (Ravenna)". Riv. ital. Orn. 71 (2): 125-131.
- Costa M. e Pagnoni G.A., 2002. "Ciclo annuale degli Anseriformi e dei Rallidi nel Parco del Delta del Po". Riv. ital. Orn. 72 (1): 47-58.

Costa M., Lazzari G. e Penazzi R., 2002. "Prima segnalazione di Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata* De Filippi, 1859) in Romagna e a sud del fiume Po". Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 17: 99-103.

Costa M., 2005 "Quali prospettive per l'avifauna del Delta del Po?". In AsOER (red.) "Avifauna acquatica: esperienze a confronto". Atti del I convegno (30 aprile 2004, Comacchio). Tipografia Giari, Codigoro.

Costa M., Piazza L. & Zaffi R., 2007. "100 Uccelli del Parco del Delta del Po". Longo Editore, Ravenna.

Costa M., Baccetti L., Spadoni R. & Benelli G. (a cura di), 2009. "Monitoraggio degli uccelli acquatici nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna". Parco del Delta del Po. Pp. 1-171.

Costa M., Ceccarelli P., Gellini S., Casini L. & Volponi S. (a cura di), 2009. "Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna". Parco del Delta del Po.

Costa M., 2015 "Punte Alberete oggi. Storia-Evoluzione-Gestione. Ipotesi di interventi". In Federaccia Sezione Provinciale di Ravenna "Cinquant'anni da un'idea. Gino Gatta e Punte Alberete". Pp. 51-74.

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2007 "Flora Punte Alberete - Valle Mandriole". Quaderno IBIS 1, L'Arca, Ravenna, pp. 32

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2008 "Flora Bassa del Bardello e Dune litoranee di Ravenna". Quad. IBIS 2, L'Arca, pp. 40

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2009 "Flora Riserva Naturali dello Stato nell'area costiera di Ravenna". Quaderno IBIS 3, AdV L'Arca, Ravenna, pp. 48

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2010 "Flora Pinete storiche di Ravenna, San Vitale, Classe e Cervia". Quaderno IBIS 4, AdV L'Arca, Ravenna, pp. 64

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2011 "Flora Siti Natura 2000 di Foce Reno e Foce Bevano". Quaderno IBIS 5, AdV L'Arca, Ravenna, pp. 48

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2012 "Flora Siti Natura 2000 della fascia costiera di Ravenna". Quaderno IBIS 6, AdV L'Arca, Ravenna, pp. 80

Montanari S., 2010 "Note integrative sulla flora della Pineta di San Vitale (Ravenna). Quad. Studi Nat. Romagna, 30: 1-42.

Tinarelli R., Giannella C. & Melega L. (a cura di), 2010. "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna. 1994-2009". Regione Emilia-Romagna. AsOER.

Zanichelli F., M. Gustin, M. Costa, 1995. "L'Avifauna delle Aree Protette dell'Emilia-Romagna". Avocetta 19: 30.

Sitografia

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti>

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/parchi_01

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

<http://www.iucnredlist.org/>



VALSAT DELLA VARIANTE AL PIANO DI STAZIONE “PINETA DI SAN VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA”

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Sommario

1	Premessa	3
1.1	Riferimenti normativi in materia di VAS.....	3
1.2	Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti	4
1.3	Fase di consultazione preliminare	4
2	Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale	9
2.1	Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	9
2.2	Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole.....	18
2.3	Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).	28
3	Obiettivi, specificità e analisi di coerenza	40
3.1	Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.	40
3.2	Definizione degli scenari.....	40
3.3	Coerenza interna ed esterna.....	41
4	Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio.	50
4.1	Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali	50
4.2	Misure di mitigazione e compensazione	51
4.3	Monitoraggio ambientale del Piano	53

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



1 Premessa

Il Rapporto Ambientale della variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna” è lo strumento di rilevamento delle criticità pertanto funzionale alla risoluzione di problematiche gestionali-normative dei strumenti pianificatori dell’Ente Parco.

Nell'ambito della redazione della variante sono state svolte le seguenti attività:

- Analisi delle criticità;
- Consultazione ai sensi della LR 24/2017;
- Verifica della coerenza degli strumenti urbanistici vigenti rispetto alla variante;
- Modificazione delle Norme Tecniche di Piano;
- Implementazione di misure di mitigazione e di compensazione;
- Piano di monitoraggio.

1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

Il presente Rapporto Ambientale di Valsat (RA) individua le proposte progettuali, valuta i relativi effetti sull'ambiente e determina le eventuali misure di mitigazione e compensazione, partendo dalla considerazione delle caratteristiche ambientali/territoriali e degli obiettivi generali definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali.

Nel presente Rapporto Ambientale si dà conto delle componenti valutative che nel loro insieme fanno parte del processo di VAS:

- valutazione degli ambiti di riferimento per il piano,
- valutazione della coerenza ambientale degli obiettivi del piano,
- valutazione degli effetti ambientali del piano,
- controllo ambientale del piano.

Successivamente la fase iniziale di consultazione preliminare dei Soggetti con competenza ambientale, all’Ente di Gestione compete l’elaborazione e l’assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, della Lr. 24/2017;

Si ricorda che la nuova Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio (LR 24/2017) conferma e rafforza il ruolo della Valutazione ambientale nella pianificazione; che è fattore strutturale della formazione del Piano fin dalla sua impostazione e costituisce lo strumento chiave per l’integrazione dei piani di differenti tematiche e diverso livello di governo ai fini della sostenibilità.

L’adozione e l’approvazione del piano, ai sensi dell’articolo 46, competono alla Provincia di Ravenna.

L’Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all’articolo 45, comma 3, trasmette alla Provincia le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare.

L’organo di governo della Provincia, entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell’Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all’organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell’articolo 45, comma 9.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



1.2 Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti

La partecipazione è una prerogativa della LR. 24/2017 come stabilisce infatti l'art 56 al titolo IV che sottolinea l'importanza della partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite. Necessario è quindi il coinvolgimento, nelle diverse fasi del procedimento di VAS del Piano, dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di accrescere significativamente la fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Nel nostro caso specifico, i soggetti istituzionali che verranno coinvolti nel processo di VAS della variante al PTS, ai sensi della normativa vigente, sono qui di seguito:

- Arpae - Sistemi Territoriali
- Consorzio Bonifica occidentale
- Comune di Ravenna Ambiente
- Comune di Ravenna Gestione Urbanistica
- Area Valutazione Impatto Ambientale della RER
- Servizio aree protette della RER
- Provincia Ravenna
- Consorzio della bonifica di Romagna
- Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità

1.3 Fase di consultazione preliminare

In data 20/07/2022 si è tenuta la prima seduta consultiva preliminare ai sensi dell'art 44 della L.R.24/2017. I soggetti invitati e che hanno partecipato alla consultazione vengono qui di seguito elencati:

- Dott. Marco Canè - Arpae Sistemi Territoriali;
- Ing. Federica Montevocchi - Consorzio Bonifica occidentale;
- Dott. Stefano Ravaioli - Comune di Ravenna Ambiente;
- Arch Raffaella Bendazzi – Comune di Ravenna Gestione Urbanistica;
- Dott.ssa Rosanna Zavattini - Area Valutazione Impatto Ambientale della RER;
- Dott.ssa Maria Vittoria Biondi – Servizio aree protette della RER;
- Arch. Fabio Poggioli - Provincia Ravenna;
- Dott. Ing. Alberto Vanni - Consorzio della bonifica di Romagna;
- Ten. Col. Giovanni Nobili – Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità.

I soggetti istituzionali che hanno effettivamente inviato il proprio contributo, a margine del termine stabilito con nota del 29/08/2022 Ns. Prot. 2022/8358, sono riportati nella seguente tabella:

Enti	Contributo	Recepimento
Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità Punta Marina;	Viene trasmesso il nulla-osta allo stralcio delle strade di pubblica circolazione dalla zona indicata come RNS, effettuato nel PTS.	Contributo accolto. Si precisa tuttavia che la strada non viene stralciata dalla zona “Riserva Naturale dello Stato” in quanto

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		attualmente non possiede tale zonizzazione.
Regione Emilia-Romagna - Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane;	<p>In particolare, per quanto riguarda la riduzione dell'area contigua PP AGN, si prende atto che le aree agricole oggetto della variante non presentano caratteri di naturalità come, tra l'altro, per la maggior parte delle aree contigue, che sono coltivate e non naturalizzate. Tuttavia, tali aree, oltre a svolgere una funzione di filtro rispetto alle zone di tutela del Parco, consentono la coltivazione agricola con il minor utilizzo possibile di pesticidi e sostanze chimiche, in attuazione degli obiettivi del Parco di promuovere in tali aree attività produttive a "basso impatto ambientale" che la coltivazione agricola di tipo tradizionale, che si vorrebbe svolgere in questi terreni, non prevede.</p> <p>Nella Val.S.A.T. sarà pertanto necessario argomentare adeguatamente le motivazioni a supporto della necessità di eliminare quest'area, e dovranno essere individuate le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione per gli eventuali effetti ambientali negativi attesi.</p> <p>Si osserva infine che nella planimetria che individua il nuovo perimetro (Planimetria variante proposta 1) si potrebbe, per maggior chiarezza, evidenziare con un tratteggio l'area che verrebbe stralciata.</p> <p>Si chiede di correggere negli elaborati di variante la dicitura CFOR, riportata erroneamente, con quella corretta CBOS.</p> <p>Essendo un'infrastruttura viaria esistente all'interno di una Pineta non si ritiene corretta la scelta di classificarla come zona D.</p> <p>Si ritiene che l'area possa essere classificata come area contigua, sottozona PP.PIN "art. 27 comma 8 - La sottozona PP PIN, ad elevata tutela naturalistica, comprende la pineta di San Vitale esclusa la parte inserita in zona C", ricadendo anch'essa dentro ad una pineta. In tal caso il comma 8 andrebbe adeguatamente corretto specificando che non si tratta di una zona ad elevata tutela naturalistica ma di infrastruttura stradale. Altra possibilità è di classificarle come aree contigue generiche.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli aspetti più generali della variante si evidenzia che la documentazione di Piano è carente</p>	<p>Contributo recepito. Sono state adeguatamente definite le motivazioni a supporto della necessità di eliminare quest'area. Sono state individuate misure di mitigazione e/o compensazione.</p> <p>Gli elaborati sono stati corretti della dicitura C.FOR.</p> <p>La sottozona relativa alla strada è stata identificata come PP.AGR.</p> <p>La Val.S.A.T e la VINCA sono stati elaborati.</p> <p>Elaborati progettuali supportano la lettura della variante.</p>

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>per quanto riguarda la Val.S.A.T e la VINCA come di seguito meglio specificato.</p> <p>Considerato che non è stato elaborato un documento preliminare di Val.S.A.T inerente alla variante proposta, si precisa che la variante non rientra nei casi di esclusione della Val.S.A.T previsti all'art. 19 comma 6 della LR 24/2017, pertanto, dovrà essere prodotto uno specifico documento nel quale dovranno essere esplicitate le valutazioni degli effetti ambientali attesi dalla variante rispetto agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti.</p> <p>Alla Valutazione ambientale andrà allegata anche la Vinca secondo quanto indicato dalla recente LR 4/2021.</p> <p>Infine, si chiede di integrare tutti i documenti di Piano mettendo in evidenza le modifiche testuali e cartografiche apportate con la variante.</p>	
<p>Regione Emilia-Romagna - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale</p>	<p>L'ente richiede che venga prodotto uno specifico documento nel quale dovranno essere esplicitate le valutazioni degli effetti ambientali attesi dalla variante rispetto agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" e IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"; - dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021; - dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187. <p>I contenuti del documento di Val.S.A.T. devono essere conformi a quanto riportato nell'allegato VI del D.lgs. 152/06 parte seconda, come di seguito esplicitato, inoltre si dovrà dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nella fase preliminare (art. 13, comma 4 del D.Lgs. 152/06).</p> <p>Alternative</p> <p>La valutazione degli effetti della variante va svolta considerando anche gli effetti della cosiddetta "alternativa</p>	<p>Contributo recepito.</p> <p>La VALSAT è stata redatta in conformità all'allegato VI del D.lgs. 152/2006.</p> <p>È presente lo studio di incidenza e il piano di monitoraggio.</p> <p>Si rimanda al paragrafo 3.3 e 4.1</p>

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



zero”, con la quale si intende il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente Piano del Parco.

Aspetti ambientali

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano. In particolare, relativamente alla richiesta di eliminare i 52 ha di aree agricole classificate come aree contigue si prende atto che le aree contigue sono definite all'articolo 25, comma 1 lett. e) della legge regionale n. 6 del 2005:

e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

e che la normativa di riferimento del Piano del Parco prevede, in particolare, che:

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

La Val.S.A.T. deve individuare e descrivere chiaramente i potenziali effetti ambientali che si verranno a determinare in attuazione delle varianti proposte. In particolare, per quanto riguarda la riduzione delle aree contigue, si prende atto che le aree agricole oggetto della variante non presentano caratteri di naturalità come, tra l'altro, per la maggior parte delle aree contigue, che sono coltivate e non naturalizzate. Tuttavia, tali aree, oltre a svolgere una funzione di filtro rispetto alle zone di tutela del Parco, consentono la coltivazione agricola con il minor

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>utilizzo possibile di pesticidi e sostanze chimiche, in attuazione degli obiettivi del Parco di promuovere in tali aree attività produttive a “basso impatto ambientale” che la coltivazione agricola di tipo tradizionale, che si vorrebbe svolgere in questi terreni, non prevede.</p> <p>Nel documento di Val.S.A.T. dovranno essere adeguatamente argomentate le motivazioni a supporto della necessità di approvare le varianti proposte e dovranno essere individuate le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione per gli eventuali effetti ambientali negativi attesi dalla attuazione di tali varianti.</p> <p>Piano di monitoraggio e indicatori</p> <p>Nel documento di Val.S.A.T. potrà essere previsto un eventuale monitoraggio in grado di supportare e motivare la adeguatezza delle varianti proposte.</p> <p>VINCA</p> <p>Relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/06, deve essere ricompresa all’interno dell’iter procedurale della Valutazione ambientale.</p> <p>Visto l’interessamento dell’area IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”, dovrà essere effettuato lo Studio d’Incidenza e la relativa Valutazione d’incidenza secondo quanto indicato dalla L.R. 4/2021.</p>	
Consorzio della bonifica di Romagna	<p>Relativamente alla Variante 1 (terreni ex- az. Marani) ed alla Variante N.3 (reticolo stradale) dalla presa visione delle planimetrie pervenute non si rilevano interferenze dirette tra le zone oggetto di variante</p> <p>In merito alla Variante N.2 (Definizione zonizzazione) si afferma che la zona interessata ricade al di fuori del comprensorio di competenza del Consorzio.</p>	Contributo accolto.
Consorzio della bonifica della Romagna occidentale	<p>L’ente evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante 1 - “Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli” <p>L’intervento ricade al di fuori del comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante 2 - “Terreni ad ovest di Valle Mandriole” <p>L’intervento ricade nel comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica;</p> <p>l’area oggetto di variante ricade all’interno del bacino scolante afferente al canale di scolo consorziale “Rivalone”;</p>	Contributo accolto.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>l'area oggetto di variante non interferisce con la rete dei Canali di scolo Consorziali in gestione allo scrivente Consorzio di Bonifica.</p> <p>- Variante 3 – “Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)”</p> <p>L'intervento ricade al di fuori del comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica.</p>	
Comune di Ravenna - Area pianificazione territoriale. Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica	Dal punto di vista urbanistico, il Servizio rilascia nulla osta alle modifiche proposte per le tre aree facenti parte della variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna”,	Contributo accolto.
Provincia di Ravenna	Il documento di Valsat, per le proposte di variante comprese nel procedimento in oggetto, dovrà fornire preciso riscontro rispetto ai vincoli e alle prescrizioni dettati dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Per le competenze poste in capo a questa Provincia si chiede di fare riferimento al PTCP, evidenziando eventuali modifiche alla pianificazione provinciale che si rendessero necessarie in forza dell'accoglimento delle proposte contenute nella variante in oggetto.	Contributo accolto. Si veda il presente documento e gli elaborati cartografici.

2 Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale

Il quadro conoscitivo diagnostico, descrive il contesto territoriale ed ambientale nel quale sono inserite le attività di variante al Piano di Stazione “Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna”.

2.1 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.

Il territorio dell'intera stazione “Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna” si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest'area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 “Bardello”; IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”; IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”; IT4070005 “Pineta di Casalborgoret, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”; IT4070006 “Pialasse dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”. Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell'ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole” ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 “Valli di Comacchio” un’adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell’area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall’inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 52 ettari, presso l’ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali.

La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019, a seguito della quale stabilisce il documento “Relazione di Progetto del piano di Stazione”, a pag. 11. Infatti questo recita che l’ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall’Azienda Agricola Marani.

Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell’Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 52 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall’Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

Questa seconda aggiunta era stata reiteratamente richiesta dall’azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l’istruttoria.

I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell’azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019).

Nel frattempo, però, e prima dell’approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l’azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell’azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 sono disciplinati dai seguenti articoli: art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”. Le aree rientrano nello specifico nella zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno. Unica zona, ampia ma unitaria, che collega con le valli di Comacchio. Presenze naturali legate dai canali artificiali.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'art. VI.2.4– “Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola”
 1. Le Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR2) sono zone caratterizzate in prevalenza dalla presenza di aziende di media e grande dimensione; l’obiettivo del RUE per tali zone è quello di favorire l’attività agricola, le pratiche di rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica la conservazione e il recupero ad uso agricolo, l’uso ricreativo/turistico/didattico degli edifici di valore tipologico-documentario, di valore testimoniale e dei centri aziendali esistenti, compatibilmente con i valori paesaggistici esistenti.
 2. In tali zone non sono ammesse le attività di deposito all’aria aperta e gli allevamenti zootecnici intensivi di tipo suinicolo.
 3. Nelle Zone agricole SR2, gli impianti per allevamenti ittici sono consentiti esclusivamente in zone di acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base del RUE e ove consentito dalle Norme del PAE; le zone d'acqua non concorrono alla determinazione della SC. Gli interventi di NC di abitazioni agricole e di servizi non sono ammessi per aziende di superficie inferiore a 10 Ha. Per tali interventi si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. VI.2.2 c4 dal 2° capoverso;
- Piano Territoriale “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 classifica la zona come Area Contigua, sottozona PP AGN.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:
- “Art. 27 Aree contigue”
 1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.
 2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.
 3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.
 4. In tutte le aree contigue sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi; 4

- reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.
- Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.
- Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari; 5

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

14. Le sottozone PP AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
socio-ecosistema



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici;
- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27. 6

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco“.

- La Relazione di Analisi del Piano di Stazione riporta a pag 178 del documento quanto segue:

- Fra le Aziende Agricole locali si cita l'Azienda sperimentale Marani, senza fini di lucro e sottoposta al controllo e vigilanza dalla Regione Emilia-Romagna, i cui terreni sono ubicati lungo la Statale Romea ed attualmente esclusi dalla perimetrazione della Stazione; ha chiesto l'inserimento in Parco di parte dei suoi appezzamenti. Una delle finalità dell'Azienda è la promozione ed il miglioramento delle produzioni agricole mediante lo studio e la sperimentazione delle tecniche più idonee, la dimostrazione e la divulgazione dei risultati ottenuti. Anche i terreni gestiti da questa Azienda sono quasi tutti in affitto dal Comune di Ravenna (ca. 42 ha su 52). Da tempo l'Azienda è impegnata sul versante dell'agricoltura eco-compatibile, sperimentando sistemi agricoli integrati, l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione e la coltivazione di specie arboree dal legno (Noce e Ciliegio).

- Il documento Relazione di Progetto del piano di Stazione stabilisce, a pag. 11, che l'ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall'Azienda Agricola Marani.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell'Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 52 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall'Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato con DGR n.2112 del 05/12/2016 include tali aree nell'art. 6 "Aree di potenziale allagamento".
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
- Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura.
 - 1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.
 - 2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico storico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.
 - 3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:
 - a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
 - b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.
 - 4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
 - a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.
 - b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:
 - modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
 - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

• Art. 3.20a “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi”

1.(D) I dossi di pianura, rappresentato morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

- a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- b) Dossi di ambito fluviale recente
- c) Paleodossi di modesta rilevanza
- d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica
- e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:

- a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;

8.bis(P) Le attività estrattive e le miglione fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.

9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di d'impermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio;

gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone,

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
comunità locali partner



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.

Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

2.2 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa, come intervento compensativo per il taglio raso del bosco ripariale del fiume Lamone nel tratto ricompreso nel sito della rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

L'intervento di rimboschimento è stato preceduto da movimenti terra tesi a ricreare il microrilievo naturale del suolo, eliminando le precedenti scoline realizzate ad uso agricolo, nel periodo in cui il terreno era affittato ad aziende agricole locali.

A seguito dell'intervento non è più stato oggetto di manutenzione l'argine occidentale della Valle Mandriole che, a causa di fontanazzi e della crescita di alberi ha sviluppato molte falle, da cui esce l'acqua della zona umida, allagando parzialmente l'area rimboschita.

Questi 15 ettari erano inclusi in area contigua sia nel Piano Territoriale adottato inizialmente dalla Giunta comunale (deliberazione n. 279/23841 del 14/05/1991), sia in quello nuovamente adottato dopo i rilievi regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 06/06/1997), sempre dalla Giunta comunale (deliberazione n. 1/10298 del 05.01.2006).

Soltanto in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 947 del 18/06/2019) questa fascia ad ovest di Valle Mandriole è stata zonizzata come zona C.FOR, su iniziativa dell'Ente precedente.

Le Norme Tecniche di Attuazione non risultano adeguate a questa modifica, poiché la zona C.FOR non è presente nel quadro normativo del Piano di Stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra ancora peculiarità ambientali, paesaggistiche, territoriali particolari, ma può essere gestita e migliorata per ottenere risultati più interessanti dal punto di vista naturalistico. L'area appartiene all'ex-cassa di colmata del Lamone ed è di bonifica recente.

L'immagine sottostante mostra l'inserimento dell'area nel contesto compreso tra Valle Mandriole (tutt'ora allagata e con le caratteristiche storicamente presenti nel territorio dell'ex-cassa di colmata, che

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



ricopriva circa 8.000 ettari a nord della città di Ravenna) e le grandi bonifiche dei terreni ad ovest, che ancora si presentano privi di insediamenti ed edifici e altamente vocati al ripristino delle aree paludose:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano ancora particolare interesse, poiché non vi si è ancora sviluppato nessun habitat tale da ospitare specie di rilievo. Si tratta, infatti, di un terreno agricolo abbandonato, in fase di lenta rinaturalizzazione, dove il bosco stenta ad affermarsi a causa della qualità del terreno argilloso ed intriso di acqua e una vera e propria zona umida non si sviluppa a causa della marcata siccità estiva. Inoltre, l'abbondantissima presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) sta minando lo sviluppo di una vegetazione naturale di ricolonizzazione degli ex-coltivi. In inverno, sono presenti stormi di Passeriformi, in particolare Fringillidi. In periodo primaverile l'area è utilizzata per la nidificazione da alcune coppie di beccamoschino (*Cisticola juncidis*) e di strillozzo (*Miliaria calandra*), specie presenti un po' ovunque lungo gli argini e nelle aree aperte tra i coltivi di pianura. La vocazione, in ogni caso, è decisamente più quella di uno sviluppo della zona umida, piuttosto che di un'area forestale, eventualmente realizzando un'arginatura a ovest dell'area, così da interrompere la percolazione delle acque di Valle Mandriole verso i terreni agricoli adiacenti.

I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 sono disciplinati dai seguenti articoli:
- art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico". Le aree rientrano nello specifico nella zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno. Unica zona, ampia ma unitaria, che collega con le valli di Comacchio. Presenze naturali legate dai canali artificiali.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- V.Inc.A. ai sensi della DGR. 1191/2007 - Le aree oggetto di variante ricadono all'interno dei siti Rete Natura 2000 ZSC IT4070001 denominato "PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE" ed istituito con D.G.R. 20/09/2009.
- Zona umida di importanza internazionale istituita "Punte Alberete e Valle della Canna" istituita con D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'art. V.2.5 Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.5 - Zone umide
- 1. Le Zone umide comprendono le zone naturali, o di origine artificiale ma naturalizzate da tempo, di dimensione ampia e con caratteristica di zona umida ad acqua dolce o salmastra, di rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico; per esse il RUE prevede il mantenimento.
- 2. In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui all'art. II.3.2: RRAN, MIA, MO e MS della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti sulle sommità arginali (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione), delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici, dei canali e dei canali sublagunari. È consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendessero necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.
- 3. Per gli edifici esistenti ricadenti in Zone umide sono consentiti i seguenti interventi: MBE, MO, MS, RS, RRC, RT, ampliamento, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario in base alle vigenti norme in materia; interventi previsti dai Piani di Stazione del Parco del Delta del Po sugli edifici inseriti nel sistema di fruizione, compresi ampliamenti e mutamenti di destinazioni d'uso.
- Piano Territoriale "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 classifica la zona come Area Contigua, sottozona C BOS in cui la narrazione risulta assente.
- Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico istituito con DGR n.2112 del 05/12/2016 disciplina tali aree con i seguenti articoli:
 - Art. 10 Distanze di rispetto dai corpi idrici;
 - Art. 2ter Alveo (leggermente ricadente);
 - Art.32 del PST Senio (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
 - Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.
 - 1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
 - 2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R. ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
comunità locali partner



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;

b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

- Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura
 - 1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.
 - 2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulicostorico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.
 - 3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni: a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
socio-ecological system



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.

4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.

b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:

- modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;

- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;

- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);

- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

- **Art. 3.25a Zone di tutela naturalistica**

1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:

a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;

b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;

devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
comitato di gestione



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;

d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;

g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;

j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;

l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:

a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:
- a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;
 - b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.

- **Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette**

1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.

2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.

3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.

4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto all'art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.

2.3 Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Ponte Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato (deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata. Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Ponte Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po


Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 sono disciplinati dai seguenti articoli: art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e art. 142.
- V.Inc.A. ai sensi della DGR. 1191/2007 - Le opere previste dal progetto ricadono all'interno dei siti Rete Natura 2000 ZSC IT4070006 denominato “PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA” ed istituito con D.G.R. n° 512/09 del 20/04/2009.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui ai seguenti articoli:
 - Art. IV.2.3 c6 Sistema della mobilità, Viabilità carrabile, Verde di pertinenza alla viabilità esistente e di progetto.

Nelle tavole RUE 2 è individuato il verde di pertinenza alla viabilità esistente e di progetto con funzione di arredo, decoro e con funzione di filtro e mitigazione. Il verde dovrà essere realizzato contestualmente alla viabilità e alle connessioni; le essenze arboree ed arbustive sono da definirsi in ragione delle esigenze di sicurezza della viabilità. In tale area verde è ammessa l'installazione di elementi pubblicitari, chioschi, strutture smontabili e leggere, sulla base di specifici regolamenti. E' ammessa altresì l'esposizione per attività di vendita di autovetture, esclusivamente se esistenti e adiacenti o frontistanti al verde stesso. Tali occupazioni sono ammesse, purché non pregiudichino sicurezza e funzionalità del traffico. In detta componente per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui al c4.

In funzione di quanto indicato al comma 6 dell'art. 38 del PSC, sulla base di specifici progetti che vengano riconosciuti dai Servizi competenti idonei a integrare o migliorare la funzionalità del traffico veicolare, possono essere consentite opere di viabilità e sosta, anche a servizio di attività private

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



adiacenti o frontistanti, che salvaguardino comunque parte della caratterizzazione a verde di filtro dell'area.

- Art. IV.2.3.c3 Sistema della mobilità, Viabilità carrabile, Principali svincoli e connessioni che stabilisce:

Le tavole RUE 2, riportano Svincoli e connessioni esistenti e/o di progetto articolati in tre livelli, questi ultimi con la simbologia grafica derivata dal PSC e da specificarsi in sede di POC, così come per la viabilità carrabile la pianificazione di settore (PUMS – PGTU) potrà specificare la tipologia e il dimensionamento degli svincoli di progetto e/o da adeguare. Le caratteristiche tipologiche, funzionali e geometriche sono definite dal progetto, in conformità con le norme vigenti, con particolare riguardo al Decreto 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e al “Regolamento Viario” allegato al PGTU. In particolare il progetto dovrà giustificare le scelte tecniche effettuate in relazione al miglioramento atteso di sicurezza stradale e di livello di servizio.

- Art. IV.1.4 c2 Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.6 Marina di Ravenna - Lido Adriano che stabilisce:

I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell’elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi.

- Piano Territoriale “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 non fornisce una classificazione all’area.
- Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico istituito con DGR n.2112 del 05/12/2016 disciplina tali aree con i seguenti articoli:

Art. 6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all’adozione di misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

4. L’Autorità di Bacino definisce, con la “Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica”, approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. , i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.

6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:

- Art. 3.24B Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità panoramica

1.(D) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica. Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di formazione del PSC dovranno verificare al fine di assegnare, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, opportune discipline di tutela con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2.(D) La localizzazione realizzata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente non costituisce variante grafica al presente Piano.

3.(D) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati: a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico; in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, sul lato della veduta o su entrambi i lati in caso di doppia veduta; b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. c) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico. d) è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, così come definiti all'art. 136 del Codice della Strada, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica.

4.(D) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

- Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.

2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
comunità e sistemi



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico,

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
- b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

• Art. 3.25a - Zone di tutela naturalistica di conservazione

1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:

- a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;
- b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;

devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:
- a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;
 - b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;
- h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.
- Art. 3.20d e Art. 3.20e Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi
1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostutturali che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione. 2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in: a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati b) Dossi di ambito fluviale recente c) Paleodossi di modesta rilevanza d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi. 3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano. 4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare: - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo,

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



i tratti esterni al tessuto edificato esistente; - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse; - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene. 51 5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale. 6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica. 7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali. 8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi: a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate; 8.bis(P) Le attività estrattive e le miglorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma. 9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati. 10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la 52 edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna. 11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino. 12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



3 Obiettivi, specificità e analisi di coerenza

Passaggio fondamentale nell'elaborazione della Val.S.A.T. è il processo di valutazione ovvero la comparazione degli aspetti di variante rispetto:

- alle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalla modificazione degli strumenti di Piano.
- allo scenario zero ossia all'evoluzione probabile senza l'attuazione della variante di piano o del programma;
- ai fattori di coerenza interna ed esterna.

Questi tre punti verranno analizzati nei seguenti paragrafi.

Le proposte di variante vengono elaborate, principalmente, per rendere maggiormente efficienti e chiari i procedimenti amministrativi in merito al rilascio dei titoli autorizzativi. Per questo motivo identificare le aree con un'adeguata zonizzazione e esplicitare il testo normativo consente di individuare quale l'Ente sia deputato al rilascio dell'atto autorizzativo o coinvolto a rilasciare il contributo. In altri casi conferire una chiarezza normativa consente di dare seguito alle scelte di piano e ottemperare a indirizzi di tutela del patrimonio ambientale.

3.1 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

L'area di variante n°1 è inserita nella parte periferica dell'area naturale protetta invece le varianti N°2e N°3 sono inserite in una posizione centrale rispetto alle altre zone di Parco. Da questo ne consegue che cospicue aree contermini di pregio paesaggistico-ambientale sono presenti nelle immediate vicinanze delle zone oggetto di variante.

I terreni zonizzati come C.BOS (Variante N°2) sono contermini al sito d'acqua dolce e di foresta allagata più importante del Parco del Delta ovvero Valle Mandriole. Di conseguenza la variante potrebbe interessare positivamente le zone umide di acqua dolce caratterizzate dall'alternanza di diversi microambienti (localmente argini sabbiosi "staggi" e depressioni palustri "chiari") che ospitano diverse formazioni vegetali in rapporto alla profondità ed alle variazioni stagionali dei livelli idrici.

La strada che collega Marina di Ravenna a Punta Marina è circondata da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante duna di Punta Marina. Tale conferma è inoltre attestata dal perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" che ricopre gran parte dell'asse geometrico.

L'asse stradale è inoltre censita dal PTCP e dal RUE del comune di Ravenna come facente parte della viabilità panoramica.

I terreni dell'ex-az. Agricola Marani (Variante N°1) rappresentano l'appendice a un perimetro già disegnato ovvero al contorno del Piano di Stazione. Tale area infatti ha una dinamica marginale rispetto alle altre aree di parco e comunque non costituisce l'azione di filtro sulla pineta adiacente facente parte del sistema più complesso della ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo".

3.2 Definizione degli scenari

In questo paragrafo vengono messi a confronto lo scenario cosiddetto "zero", ovvero il caso in cui la variante al Piano di Stazione non subisce modificazioni, e lo scenario di "Piano".

• **Scenario A "zero":** conferma le previsioni dello strumento di pianificazione del Parco senza introdurre modificazioni previsionali o normative;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



• **Scenario B "di Piano"**: introduzioni riferimenti correttivi al fine di rendere maggiormente chiari i procedimenti amministrativi, garantire maggiore chiarezza agli obiettivi previsionali del Piano Territoriale di Stazione ed evitare che emergano situazioni conflittuali.

La valutazione comparata delle alternative è stata effettuata confrontando gli effetti derivanti dall'applicazione dei singoli scenari di piano rispetto ai principali temi di progetto sintetizzati nei seguenti "criteri" riportati nella seguente tabella.

Criterio	Scenario A	Scenario B
Necessità di disciplinare la zona C.BOS	Non assolto	Assolto
Garantire e disporre gli aspetti previsionali della zona C.BOS in conformità ai contenuti di Piano	Non assolto	Assolto
Maggiore efficienza nei procedimenti amministrativi e maggiore tutela agli Enti chiamati ad esprimersi in merito al reticolo stradale e alla zona C.BOS.	Non assolto	Assolto
Garantire un effetto filtro sulla Pineta di San Vitale	Non assolto	Non assolto
La posizione marginale dell'ex-azienda agricola Marani, confinante a nord con la discarica e est con la strada SS 309 Romea, oltre a una conduzione agricola di tipo non tradizionale non rappresentano presupposti per dare seguito alle scelte di piano. Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 risulta incompatibile con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.	Non assolto	Assolto
Diminuzione delle aree tutelate	Non assolto	Non assolto in quanto sono previste adeguate misure di compensazione.

3.3 Coerenza interna ed esterna

Questo paragrafo ha l'obiettivo di definire la coerenza esterna e interna degli obiettivi di variante. Ed in particolare affronta e valuta la coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati rispetto a quelli della variante al Piano di Stazione e l'assenza di elementi di contrasto rispetto alle norme del Piano medesimo.

Le valutazioni di questo paragrafo sono essenzialmente di tipo qualitativo e hanno la finalità di individuare eventuali contrasti che possono emergere su due livelli differenti. Da una parte è necessario accertare l'assenza di eventuali contrasti con gli strumenti di indirizzo e di pianificazione sovraordinati e dall'altra viene valutato se le azioni generino contrasto con le medesime norme del Piano.

L'analisi di coerenza degli obiettivi è in sintesi svolta in due differenti fasi:

- coerenza interna, che si pone ed affronta il quesito "i contenuti e le valutazioni della variante sono coerenti tra di loro sotto il profilo ambientale?". Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



all'interno del piano prodotte dalla variante. In particolare occorre verificare eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni).

- coerenza esterna, che risponde sostanzialmente alla domanda “gli obiettivi del variante sono coerenti con altri obiettivi della pianificazione sovraordinata?”. L’analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti dai piani di riferimento.

Nella seguente tabella vengono sintetizzati gli obiettivi dei piani sovraordinati meglio esplicitati nel paragrafo 2. A questi si aggiungono anche gli obiettivi delle “Misure specifiche di conservazione e Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000” ampiamente descritti nello Studio di Incidenza, gli obiettivi relativi alla “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030” e alla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”.

Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è un programma d’azione, sottoscritto dall’ONU, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi e 169 target in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership).

Coerentemente con gli impegni sottoscritti l’Italia e la Regione Emilia-Romagna sono impegnate a declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 nell’ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030, assumendo i quattro principi base: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La SNSvS indirizza verso un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO₂, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) ed i cambiamenti nell’utilizzo del suolo.

Tra gli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile che hanno pertinenza con il presente documento di variante, si annovera il Goal 15 - Vita sulla terra il quale stabilisce che entro il 2030 è necessario aumentare del 30% le aree terrestri protette.

Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna

La Strategia unitaria regionale di mitigazione e adattamento contiene una valutazione approfondita del quadro emissivo regionale e degli scenari di cambiamento climatico futuri e in atto, un’analisi settoriale delle principali vulnerabilità regionali.

Un’analisi condotta in merito agli obiettivi/indirizzi di sostenibilità definiti dalla Strategia rileva che le possibili connessioni tra questo strumento e la pianificazione della variante al Piano sono relativi ai seguenti temi:

- Agricoltura
incrementare la pratica dell’irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica;
avviare azioni per il risparmio idrico nei processi di trasformazione agroindustriale;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- Aree costiere
controllo e riduzione dei carichi inquinanti nei bacini fluviali;
mantenimento e valorizzazione delle residue zone costiere naturali;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi, le prescrizioni, le direttive dei Piani, dei Programmi sovraordinati e del Piano di Stazione al fine di garantire il rispetto della coerenza.

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030		
	Obiettivo specifico: aumentare del 30% le aree terrestri protette.	
Variante N°1	-	
Variante N°2	-	
Variante N°3	✓	Si precisa che adeguate misure di compensazione provvedono a controbilanciare questo aspetto incoerente.
Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna		
	Obiettivo specifico: incrementare la pratica dell'irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica; avviare azioni per il risparmio idrico nei processi di trasformazione agroindustriale;	
Variante N°1	-	
Variante N°2	-	
Variante N°3	X	
	Obiettivo specifico: mantenimento e valorizzazione delle residue zone costiere naturali;	
Variante N°1	✓	
Variante N°2	✓	
Variante N°3	X	
	Obiettivo specifico: controllo e riduzione dei carichi inquinanti nei bacini fluviali;	
Variante N°1	✓	
Variante N°2	-	

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Variante N°3	X	
Obiettivi del PTCP		
	Art. 3.23 – zone di interesse storico testimoniale. Le zone agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico.	
Variante N°1	X	
	Art. 3.23 - Evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale	
Variante N°1	✓	
	Art. 3.20a – Nei Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale	
Variante N°1	✓	
	Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. Mantenimento interesse paesistico	
Variante N°2	✓	
Variante N°3	✓	
	Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. La realizzazione di infrastrutture e attrezzature di cui al comma 4. è consentita qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche	

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.	
Variante N°2	✓	Le NTA sono maggiormente restrittive infatti queste attrezzature sono vietate nella sottozona C.BOS, come disciplinato dall'art. 18 delle NTA del Parco.
Variante N°3	✓	L'art. 18 delle NTA del Parco risulta conforme
	<p>Art. 3.19 l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..</p> <p>- Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.</p> <p>- La pianificazione comunale può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di attrezzature di cui al comma 8.</p> <p>- Interventi consentiti di cui al comma 9</p>	
Variante N°2	✓	La nuova narrazione in congiunzione con il comma 1-2-3-4-5 dell'Art. 25 delle NTA del Parco è maggiormente restrittiva rispetto al PTCP infatti in tale

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		sottozona è consentita la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 dell'Art. 25 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.
Variante N°3	✓	<p>Vedasi l'art 27 ai seguenti commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - c.1-2-3-4 - c. 5 5. In tutte le Aree contigue sono vietati: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica; - qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di Aree contigue in generale e per le singole sottozone; - le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali. - asporto di materiale e alterazione profilo terreno;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		<p>- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone PP AGN e PP AGR soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservito da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore.</p> <p>-c 15. Le sottozone PP. AGR comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi.</p>
	Art. 3.25a Zone di tutela naturalistica - di conservazione	
Variante N° 3	✓	Si rimanda al comma 1-2-3-4-5-6-7-9-15 dell'Art. 27
	Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	
Variante N° 3	✓	Si rimanda al comma 1-2-3-4-5-6-7-9-15.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Legge regionale n. 6 del 2005		
	<p>Articolo 25, comma 1 lett. e) - "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.</p>	
Variante N°1	-	La variante non produce effetti di variante urbanistica comunale.
Variante N°3	✓	
Norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna"		
	<p>Art. 27 Zone di "Area contigua" comma 3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.</p>	
Variante N°1	X	Si precisa tuttavia che il carattere delle NTA non è prescrittivo quindi non vige l'obbligo di praticare l'agricoltura di tipo tradizionale.
Variante N°3	✓	

Legenda

Incoerenza	X
Coerenza	✓
Indifferenza	-

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



4 Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio.

La fase conclusiva del processo di VALSAT è rappresentata dalla valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali e dalla definizione di misure di mitigazione e compensazione che consentono di minimizzare azioni di impatto negativo. La previsione di tali misure determina, così, un miglioramento significativo del livello di sostenibilità delle azioni di Piano.

4.1 Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali

In questa fase vengono descritti gli effetti ambientali generati dalla variante di Piano mettendo in relazione le azioni di intervento proposte dal Piano con i temi ambientali descritti nel quadro conoscitivo ed evidenziandone le possibili interazioni.

Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare una serie di fattori di impatto, ascrivibili principalmente alla variante N°1 (eliminazione terreni ad ovest della SS 309 Romea, che vengono qui di seguito elencati:

- perdita di aree naturali protette. Gli effetti conseguenti a questo impatto sono quantificati nella seguente tabella. Si ritiene tuttavia di stabilire che la perdita non ha un'incidenza significativa in quanto rappresenta meno del 1% delle aree totali del piano. Si ritiene opportuno specificare sin d'ora che l'inserimento di nuove aree incrementa di fatto le aree protette di cui al Piano approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.

Quantificazione puntuale della Modificazione N°1 - Stralcio terreni ex- azienda Marani	500'168 mq
Quantificazione puntuale della misura di compensazione Nuova Area di Piano sul Fiume Lamone	926'135,00 mq
Area protette del Piano di stazione approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.	79'463'508,00 mq
Area protette del Piano di Stazione derivanti dalle modificazioni del presente documento	79'889'495,00 mq
Incremento aree naturali protette	425'987 mq
Perdita aree naturali protette	0

- perdita della funzione filtro. Si ritiene asserire che tale impatto sia irrilevante in quanto lo stralcio dell'area di piano di cui alla variante N°1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento ma che realmente non costituisce un effetto filtro nei confronti della pineta e del sito rete natura 2000 adiacente.
- Perdita di pratiche agricole di tipo non tradizionale. Tale effetto si ritiene trascurabile in quanto ascrivibile a circa 52 ettari e pertanto ad una porzione ridotta delle aree di Parco. Si ritiene di dover specificare che il territorio del piano registra rari casi di pratiche agricole di carattere tradizionale in quanto le NTA auspicano a sostenere e favorire tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. Questo enunciato non rappresenta quindi una prescrizione da richiedere a un'impresa agricola che nella sua "mission" aziendale non annovera tali obiettivi.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Per quanto concerne la variante N°2 (inserimento narrazione normativa nelle NTA) e N°3 (categorizzazione della zonizzazione del reticolo stradale), è possibile fermamente sostenere che le varianti di Piano non producono effetti negativi sulle componenti ambientali.

4.2 Misure di mitigazione e compensazione

Le misure di mitigazione vengono previste a fronte dell'eliminazione dell'area contigua, ossia dei terreni ad ovest della strada SS 309 Romea, avente come funzione potenziale quella di area filtro. Si ritiene pertanto di prescrivere l'incremento del filare boscato che attualmente è presente a bordo dell'asse stradale. Un boschetto di dimensioni di circa 200 m di lunghezza e 30 di larghezza dovrà perciò essere realizzato in corrispondenza della strada S. S. 309 Romea, come dettagliato nella cartografica "Elaborato 5". Il progetto, elaborato da un tecnico specializzato, dovrà essere consegnato entro 120 giorni dall'approvazione della presente variante. La modalità di realizzazione e le tempistiche dovranno essere, inoltre, concordate con l'Ente di Gestione. Le specie arboree dovranno essere selezionate dal presente elenco, in caso contrario dovranno essere specificatamente autorizzate dall'Ente Parco.

La seguente tabella indica le specie arboree che dovranno essere utilizzate nel progetto di rimboschimento.

Specie (nome scientifico e volgare)	Localizzazione	Tipologia di terreno
Acer campestre L. Acero campestre, Oppio	Ovunque	Terreni di ogni tipo
Carpinus betulus L. Carpino bianco	All'interno di boschi esistenti	Terreni medi, freschi
Cistus incanus L. Cisto rosa	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi e asciutti
Cistus salvifolius L. Cisto bianco, Cisto foglie di salvia	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi e asciutti
Corylus avellana L. Nocciolo, Avellano	All'interno di boschi esistenti	Terreni medi, freschi
* Crataegus monogyna Jacq. Biancospino selvatico	Ovunque	Ogni tipo di terreno
Fraxinus ornus L. Orniello	Ovunque	Terreni di ogni tipo
Fraxinus oxycarpa Bieb. Frassino ossifillo	Ovunque	Terreni umidi o allagati con acque dolci e con ristagno idrico
Hippophae rhamnoides L. Olivello spinoso	Aree litoranee o paleodune	Terreni di ogni tipo
Malus sylvestris Miller Melo selvatico	All'interno di boschi esistenti	Terreni medi, freschi
Mespilus germanica L. Nespolo	All'interno di boschi esistenti	Terreni medi, freschi
** Pinus pinea L. Pino domestico, Pino da pinoli	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi, asciutti

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Populus nigra L. Pioppo nero	Ovunque	Terreni medi o umidi
Prunus avium L. Ciliegio selvatico	Ovunque	Terreni medi
Prunus spinosa L. Prugnolo	Ovunque	Ovunque
Pyracantha coccinea M. J. Roemer Agazzino	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi, asciutti
Pyrus pyraaster Burgsd. Perastro	Ovunque	Terreni medi o umidi
Quercus ilex L. Leccio	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi, asciutti
Quercus pubescens Willd. Roverella	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni sabbiosi, asciutti
Quercus robur L. Farnia	Ovunque	Terreni medi o umidi
Rhamnus alaternus L. Alaterno	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni asciutti
Rhamnus catharticus L. Spinocervino	Margine di zone umide	Terreni umidi
Sambucus nigra L. Sambuco nero	Ovunque	Ogni tipo di terreno
Ulmus minor Miller Olmo campestre	Ovunque	Ogni tipo di terreno
Viburnum lantana L. Lantana	Aree litoranee o paleodune e pinete storiche	Terreni asciutti
Viburnum opulus L. Pallon di maggio	Ovunque	Terreni umidi o allagati con acque dolci, con ristagno idrico

Misure di compensazione

Considerato che lo stralcio dell'area di cui alla variante N°1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento verso l'entroterra, a compensazione si ritiene importante inserire in area contigua, zonizzazione PP.FLU, l'intera superficie del fiume Lamone inclusa nel sito IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole, al fine di potenziare il corridoio ecologico che collega le aree naturali costiere con i sistemi appenninici.

I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 è disciplinato dall'art. 142 c "Fiumi e corsi d'acqua".
- V.Inc.A. ai sensi della DGR. 1191/2007 - L'ampliamento del Parco ricade all'interno dei siti Rete Natura 2000 ZSC IT4070001 denominato "PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE" ed istituito con D.G.R. 20/09/2009.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'Art. IV.1.2 c2 "Sistema paesaggistico ambientale, Rete Ecologica, Primo Livello, Connessioni primarie".

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- Piano Territoriale “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018. Tale area non ricadente nei perimetri del Piano, viene assegnata la zonizzazione PP.FLU. Si rimanda pertanto a una esplicazione più
- Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico istituito con DGR n.2112 del 05/12/2016 disciplina tali aree con i seguenti articoli:
 - Art. 10 Distanze di rispetto dai corpi idrici;
 - Art. 2ter Alveo (leggermente ricadente);
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
 - Art. 3.18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua”;
 - Art. 3.17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”;
 - Art. 3.23 “Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura”.

4.3 Monitoraggio ambientale del Piano

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”.

Considerato che si tratta di varianti che coinvolgono puntuali aree di terreno, il piano di monitoraggio si rende necessario per verificare il mantenimento delle misure di mitigazione ovvero la conservazione e salvaguardia del boschetto realizzato. A tal proposito verrà richiesto alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna) un report annuale sullo stato di mantenimento del rimboschimento con adeguato riscontro sul piano di manutenzione dell’area.

Parco del Delta del Po


Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388




Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

Inquadramento territoriale del sito oggetto di variante



Inquadramento su CTR -25.000 del sito oggetto di variante



Inquadramento su Ortofoto del sito oggetto di variante. 1:5.000




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al PTCP di Ravenna. L'area ricade nell'art. 3.23 e nell'art. 3.20a

Art 3.20 a Art 3.23



Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna". Il sito ricade nella sottozona PP.AGN.




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. L'area ricade nell'art. 6 "Aree di potenziale allagamento".




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Sito Rete Natura 2000 "IT4070003" denominato "PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO".



 PARCO DELTA DEL PO SINCRONIZZAZIONE
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 Variante del piano di stazione Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna. Modificazione N°1 in merito ai terreni ex az. Marani.
ELABORATO_1
Inquadramento territoriale e rispetto ai piani sovraordinati.
AREA DI INTERVENTO
Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.
GRUPPO DI LAVORO
Direttore: Dott. Massimiliano Costa Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca


Inquadramento territoriale del sito oggetto di variante




Inquadramento su CTR -25.000 del sito oggetto di variante




Inquadramento su Ortofoto del sito oggetto di variante. 1:5.000




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al PTCP di Ravenna. L'area ricade nell'art. 3.19 e nell'art. 3.23a




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna". Il sito ricade nella sottozona C.BOS.




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. L'area ricade nell'art. 10 e nell'art 2 ter.




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Sito Rete Natura 2000. L'area ricade all'interno del sito "IT4070001" denominato "PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE".




 PARCO DELTA DEL PO SINCRONIZZAZIONE
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 Variante del piano di stazione Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna. Modificazione N°2 in merito ai terreni ad ovest di Valle Mandriole.
ELABORATO_2
Inquadramento territoriale e rispetto ai piani sovraordinati.
AREA DI INTERVENTO
Terreni ad ovest di Valle Mandriole
GRUPPO DI LAVORO
Direttore: Dott. Massimiliano Costa Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca


Inquadramento territoriale del sito oggetto di variante



Inquadramento su CTR -25.000 del sito oggetto di variante




Inquadramento su Ortofoto del sito oggetto di variante. 1:5.000



Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al PTCP di Ravenna. L'area ricade nell'art. 3.19 e nell'art. 3.20.



Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna". Al sito non è stata assegnata una sottozona.





Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. L'area ricade nell'art 6.




Individuazione del sito oggetto di variante rispetto al Sito Rete Natura 2000. L'area ricade all'interno del sito "IT4070006" PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA.



 PARCO DELTA DEL PO SINCRONIZZAZIONE
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Variante del piano di stazione Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna. Modificazione N°3 in merito al reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).
ELABORATO_3
Inquadramento territoriale e rispetto ai piani sovraordinati.
AREA DI INTERVENTO
Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).
GRUPPO DI LAVORO
Direttore: Dott. Massimiliano Costa Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca


 Area di variante



The map displays a section of the urban landscape of Sesto San Giovanni. Key features include:

- Palazzo Caris**: Located at the top left, near the intersection of Via Cernaia and Via Cernaia.
- Casa N. 125**: A large building complex in the center-right, highlighted in purple.
- Chiesa di S. Maria**: A church located near the bottom right, adjacent to the railway tracks.
- Via Cernaia**: A major road running horizontally across the top of the map.
- Via Cernaia**: A road running vertically along the right side of the map.
- Railway Tracks**: A prominent feature running diagonally from the bottom left towards the center.
- Grid System**: The map is overlaid with a grid labeled with letters (A-J) and numbers (1-10).

 Area di variante



**Variante del piano di stazione
Pineta di San vitale e Piallasce di Ravenna.
Stato comparato e progettuale.**


Stato comparato e progettuale.

Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli
Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina

Direttore: Dott. Massimiliano Costa
Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca


Individuazione misura di compensazione a seguito dello stralcio dei terreni ad ovest della S.S. Romea 309


Estensione del Piano di Stazione lungo il Fiume Lamone in perfetta adesione al Sito Rete Natura 2000 IT4070001 "PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE"




Individuazione area da piantare rispetto al lotto da stralciare dal Piano di Stazione. 1:5000

Zoom dell'area da piantare. 1:2000

 PARCO DELTA DEL PO SARCA-PODIADDA
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 Variante del piano di stazione Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna. Misure di mitigazione e compensazione derivanti dalla modificazione N°1
ELABORATO_5
Misure di mitigazione e compensazione derivanti dalla modificazione N°1
AREA DI INTERVENTO Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli Parte occidentale del Fiume Lamone
GRUPPO DI LAVORO Direttore: Dott. Massimiliano Costa Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca



Individuazione delle nuove aree di parco rispetto alla CTR. 1:25.000




Individuazione delle nuove aree di parco rispetto al PTCP di Ravenna. Le aree ricadono nell'art. 3.18, nell'art. 3.17 e nell'art 3.23. 1:25.000



Individuazione delle nuove aree rispetto al Piano di Stazione del Parco. Le aree sono completamente esterne ai perimetri del Parco.




Individuazione delle nuove aree di parco rispetto al Sito Rete Natura 2000 "IT4070001" denominato PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE". Le aree sono interamente ricomprese all'interno del medesimo sito.




 PARCO DELTA DEL PO SARCA-PODIUMI
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Variente del piano di stazione Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna. Misura di compensazione relativa all'inserimento del sedime occidentale del Fiume Lamone nel PTS del Parco.
ELABORATO_5
Inquadramento territoriale rispetto ai piani sovraordinati.
AREA DI INTERVENTO Parte occidentale del Fiume Lamone
GRUPPO DI LAVORO Direttore: Dott. Massimiliano Costa Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca

Stato comparato delle nuove aree di Parco, localizzate nel sedime fluviale del Lamone, rispetto alle zonizzazioni del Piano di Stazione. 1:25.000



Stato progettuale delle nuove aree di Parco, localizzate nel sedime fluviale del Lamone.
Alle aree viene assegnata una zonizzazione PP.FLU.
1:25.000



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

**Variante del piano di stazione
Pineta di San vitale e Piallasse di Ravenna.
Stato comparato e progettuale.**

ELABORATO 5

Stato comparato e progettuale

AREA DI INTERVENTO

Parte occidentale del Fiume Lamone

GRUPPO DI LAVORO

Direttore: Dott. Massimiliano Costa
Tecnico istruttore: Ing. Chiara Tiloca

Le modificazioni apportate agli shapefile vengono qui di seguito elencate:

1. Modificazione PP.AGR: aggiunta dell'area della strada;
2. Modificazione PP.FLU: inserimento parte Fiume Lamone;
3. Modificazione perimetro del Piano di Stazione;
4. Modificazione PP.AGN: Stralcio terreni ex azienda agricola Marani.



Link da cui scaricare gli shapefile modificati inerenti al Piano di Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna.

https://drive.google.com/drive/folders/1LcSWSN5g2jsDc4XYTbXZtVsX0aq-94Hc?usp=share_link

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **148** Data Delibera **21/12/2022**

OGGETTO

Assunzione della proposta di variante al Piano di Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/12/2022

IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Arch. Aida Morelli

IL VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Costa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
